

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse di **GREENPEACE Onlus**, corrente in Roma, Via della Cordonata n. 7, C.F. 97046630584, PEC greenpeaceonlus@legalmail.it, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Signor Ivano Novelli, [REDACTED]

di **RECOMMON APS**, corrente in Roma, Via dei Sardi n. 28, C.F. 97686900586, PEC recommon@pec.recommon.org, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Signor Tancredi Tarantino, [REDACTED]

Francesca Zazzera, [REDACTED]

[REDACTED] **Ninetto Martucci**, [REDACTED]

[REDACTED] **Rachele Caravaglios**, [REDACTED]

[REDACTED] **Noa Helffer**, [REDACTED]

[REDACTED] **Marco Lion**, [REDACTED]

[REDACTED] **Patrizia Bartelle**, [REDACTED]

[REDACTED] **Giorgio Crepaldi**, [REDACTED]

[REDACTED] **Lucia Pozzato**, [REDACTED]

[REDACTED] **Vanni Destro**, [REDACTED]

[REDACTED] **Giovanna Deppi**, [REDACTED]

[REDACTED] **Lucia Ruffato**, [REDACTED]

[REDACTED] **Maria Antonietta D'Antonio**, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi,

per procure su fogli a parte, dagli avvocati Alessandro Gariglio, del Foro di Alessandria, C.F.

[REDACTED] con studio in Alessandria, P.tta

S.Lucia n. 1, Matteo Ceruti, del Foro di Rovigo, [REDACTED]

[REDACTED] con studio in Rovigo, Via All'Ara n. 8, Marco Casellato, del Foro

di Rovigo, [REDACTED] con studio in Rovigo, Via

Mazzini n. 23, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Alessandria, P.tta S. Lucia n.

1, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax

[REDACTED]

contro

ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 c.f./p.iva: 00484960588; PEC: eni@pec.eni.com,

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cod. fiscale 80415740580) in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via XX Settembre, 97 – 00187 ROMA; PEC: attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato (cod. fiscale 80224030587) presso i cui uffici è per legge domiciliato in Via dei Portoghesi, n. 12, 00186 ROMA, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

e

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (cod. fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma **80199230584**) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Via Goito, 4 - 00185 Roma, PEC: cdpspa@pec.cdp.it,

- convenuti -

@@@@@@@@

INTRODUZIONE

La presente causa rientra nell'ambito della c.d. "*climate litigation*", azioni legali avviate con lo scopo di imporre a governi o aziende il rispetto di determinati standard in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di limitazione del riscaldamento globale.

Gli attori sono associazioni ambientaliste, di levatura nazionale e internazionale, e privati residenti in aree del Paese particolarmente esposte ai cambiamenti climatici, tutti soggetti che, direttamente o per la frustrazione del loro oggetto sociale e delle loro attività prevalenti, da un lato, e delle loro proprietà e diritti umani fondamentali, dall'altro, subiscono le conseguenze delle condotte di ENI sul cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico antropogenico è "*la più grande sfida per i diritti umani del 21° secolo*"¹. Esso colpisce negativamente una serie di - se non tutti - i diritti umani. Gli impatti universalmente e scientificamente riconosciuti del cambiamento climatico, compreso il degrado dell'ambiente, sono la privazione di risorse, la prevalenza di malattie potenzialmente letali, la fame e la malnutrizione diffuse, nonché l'estrema povertà che impedisce agli individui di vivere una vita dignitosa. Alcuni dei diritti individuali colpiti negativamente sono i diritti alla vita, al cibo, all'acqua, ai servizi igienici e alla salute. Vengono, inoltre, violati i diritti collettivi, ivi compresi i diritti alla sicurezza

¹ Affermazione fatta dall'Alto Commissario per I Diritti Umani, Mary Robinson, durante l'incontro sui diritti umani e cambiamento climatico durante la ventottesima sessione dell'Human Rights Council reperibile su https://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/news/150330_HRC28/HRC28_RighttoFood.pdf.

alimentare, allo sviluppo e alla crescita economica, all'autodeterminazione, alla conservazione della cultura, all'uguaglianza e alla non discriminazione.

Gli attori privati, come ogni essere vivente, stanno già subendo e ancor più subiranno in futuro, le conseguenze del riscaldamento climatico sintetizzabili in un peggioramento della qualità della vita, fino alla difficoltà, se non all'impossibilità, di vivere nei propri luoghi di residenza, il proliferare di malattie e tutti gli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali che gli eventi connessi al cambiamento climatico e universalmente riconosciuti ed indicati negli IPCC arrecheranno e che si possono riassumere in:

- riscaldamento atmosferico con ondate di calore;
- riscaldamento degli oceani;
- ondate di calore degli oceani, che sono raddoppiate a partire dal 1980;
- riscaldamento ed innalzamento dei mari con conseguente erosione delle coste e messa in pericolo degli abitanti delle zone costiere;
- acidificazione dei mari derivante dall'assorbimento di livelli sempre più elevati di Co2;
- perdita della criosfera;
- scioglimento dei ghiacciai;
- maggior frequenza ed intensità di fenomeni climatici estremi, come tempeste ed inondazioni;
- perdita di produzione agricola;
- subsidenza e risalita del cuneo salino lungo i fiumi.

Come già anticipato, ai danni e ai pericoli per gli individui si aggiungono quelli collettivi che devono essere tutelati anche attraverso il riconoscimento del diritto ad agire delle attrici Greenpeace e ReCommon le quali, peraltro, sostengono da diversi anni costi ingenti per studiare il cambiamento climatico e denunciare le condotte di ENI oggetto del presente giudizio.

La responsabilità di ENI su tali cambiamenti emerge con tutta evidenza dai risultati della c.d. "*attribution science*", cioè quella scienza che consente di ricondurre ad un preciso soggetto un quantitativo determinato di emissioni non conformi con quelli che sono i valori fissati a livello internazionale, in particolare è possibile evincere, tra le altre cose su cui ci si soffermerà in seguito, il quantitativo di emissioni di ENI, accertando che questa è responsabile a livello globale di un volume di emissioni di gas serra superiore a quello dell'intera Italia, essendo così uno dei principali artefici del cambiamento climatico in atto. Anche in ragione del fatto che i dati che utilizzati sono stati elaborati dalle stesse compagnie petrolifere, inclusa ENI, che, pertanto, non possono non esserne a conoscenza. Nemmeno l'ipotetica obiezione che non è solo ENI la responsabile la potrebbe esonerare dalle sue responsabilità, per le ragioni giuridiche che saranno ampiamente trattate nella seconda parte del presente atto di citazione.

Ma non solo.

Nella Parte I del presente atto si illustrerà e quindi si dimostrerà in giudizio anche come le compagnie petrolifere, ed ENI in particolare, siano consapevoli da oltre cinquant'anni dell'impatto che le loro attività hanno sul clima, tanto da mettere in atto strategie di lobby e di c.d. "greenwashing" per mascherare le loro responsabilità.

L'interrelazione tra uomo e ambiente è il perno attorno a cui si è sviluppata la riflessione giuridica finalizzata a delinearne i relativi contorni ed a trasporre le enunciazioni degli strumenti internazionali che, a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, hanno fatto rientrare la tutela ambientale all'interno della cornice dei diritti umani. Ciò anche grazie al lavoro fatto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha sempre più esteso il concetto di tutela dell'ambiente fino a giungere a parlare dell'esistenza del diritto umano ad un ambiente salubre.

Come si argomenterà nella Parte II del presente atto, le condotte che causano il cambiamento climatico, con tutto ciò che ne consegue in termini di rischi per l'ambiente e di conseguenze per la salute, violano diritti umani tutelati e protetti sia dalla Costituzione italiana, sia, attraverso essa, da norme internazionali ed accordi vincolanti per gli Stati e per le aziende, in particolar modo per quelle come ENI che dichiarano espressamente di aderirvi e di sottostarvi.

La violazione di queste norme comporta la commissione di condotte illecite che trovano tutela attraverso gli articoli 2043, 2050 e 2051 del codice civile, letti in combinato disposto con gli artt. 2 e 8 della CEDU, e necessitano di un intervento sia risarcitorio in forma specifica che inibitorio dal momento che l'aumento di temperatura del pianeta, che già oggi è pregiudizievole per gli attori ed in generale per gli essere umani, lo sarà sempre di più se non verranno rispettati gli obiettivi sovranazionali stabiliti nella Conferenza di Parigi.

Il tutto con la precisazione che l'azione viene rivolta anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti, tenuto conto dell'influenza dominante che esercitano sulla società, dalla sua fondazione ad oggi, per cui sono corresponsabili – per le ragioni giuridiche meglio evidenziate in prosieguo – delle scelte aziendali compiute in tema di strategie energetico-climatiche e delle conseguenti emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti.

Questa sintetica introduzione impone, in ragione della inevitabile lunghezza e complessità dell'atto, di premettere un indice.

INDICE

PARTE I: PREMESSA IN FATTO

1. PREMESSA

2. I RAPPORTI INTERNAZIONALI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

3. LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL CLIMA DEL 1992 E LA CONFERENZA DELLE PARTI

- 4. L'ACCORDI DI PARIGI DEL 2015 (COP 21)**
- 5. ULTIMO RAPPORTO AR6 DELL'IPCC**
- 6. LE CRESCENTI CONCENTRAZIONI DI CO2 NELL'ATMOSFERA**
- 7. IL RISCALDAMENTO GLOBALE**
- 8. I RISCHI CHIAVE E CINQUE MOTIVI DI PREOCCUPAZIONE**
- 9. I RISCHI PER LA SALUTE GLOBALE**
- 10. GLI IMPATTI SOCIO-ECONOMICI**
- 11. GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA**
- 12. L'INGIUSTIZIA TRA GENERAZIONI**
- 13. LA STRATEGIA DI OCCULTAMENTO E DI DISINFORMAZIONE DELLE COMPAGNIE PETROLIFERE E IL DOLO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI**
- 14. L'INDUSTRIA PETROLIFERA IN ITALIA E LA SUA CONOSCENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO**
- 15. IL FENOMENO DEL C.D. "GREENWASHING"**
- 16. L'INFLUENZA ECONOMICA DELLE COMPAGNIE PETROLIFERE**
- 17. ENI E L'INDUSTRIA PETROLIFERA MONDIALE E IL CONTRIBUTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI**
- 18. DATI EMISSIVI DI ENI**
- 19. LA POLITICA CLIMATICA DI ENI**
- PARTE II: IL DIRITTO**
- 20. I SOGGETTI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO**
 - 20.1. I SOGGETTI LEGITTIMATI ATTIVI**
 - 20.1.1. GREENPEACE ONLUS**
 - 20.1.2. RECOMMON APS**
 - 20.1.3. I PRIVATI**
 - 20.2. I SOGGETTI LEGITTIMATI PASSIVI**
 - 20.2.1. ENI**
 - 20.2.2. ENI E STATO ITALIANO**
 - 20.2.3. CASSA DEPOSITI E PRESTITI**
- 21. LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEGLI ATTORI**
 - 21.1. LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE ASSOCIAZIONI GREENPEACE ONLUS E RECOMMON APS**
 - 21.2. LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE PERSONE FISICHE**
- 22. L'INGIUSTIZIA TRA GENERAZIONI E IL CONTENZIOSO CLIMATICO**
- 23. LE FONTI INTERNAZIONALI**

- 23.1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E DIRITTI UMANI**
- 23.2. GLI ARTT. 2 E 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA GIURISPRUDENZA DELLA CEDU**
- 23.3. DISASTRO AMBIENTALE/CLIMATICO E PROTEZIONE UMANITARIA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA**
- 23.4. CAMBIAMENTI CLIMATICI E ATTORI NON STATALI**
- 24. I NUOVI ARTT. 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA**
 - 24.1. LA RIFORMA COSTITUZIONALE E IL DOVERE DI TUTELA AMBIENTALE/CLIMATICA "ANCHE NELL'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI"**
 - 24.2. LA RIFORMA COSTITUZIONALE E L'AMPLIAMENTO DELLA SINDACABILITA' GIUDIZIALE DEGLI INTERESSI AMBIENTALI/CLIMATICI**
- 25. GLI ARTT. 3-TER E 3-QUATER DEL CODICE DELL'AMBIENTE, L'ART. 9 DELLA CONVENZIONE DI AARHUS**
- 26. L'ART. 2043 DEL CODICE CIVILE ITALIANO (E GLI ARTT. 2 E 8 DELLA CEDU)**
- 27. IMPUTABILITA' SOGGETTIVA DEL FATTO ILLECITO IN CAPO AD ENI SPA E LA "SOFT LAW" QUALE PARAMETRO NORMATIVO DELLA COLPA**
 - 27.1. L'IMPUTAZIONE A TITOLO DOLOSO (E LE STRATEGIE DI DISINFORMAZIONE E DI GREENWASHING)**
 - 27.2. L'IMPUTAZIONE A TITOLO COLPOSO (E LA SOFT LAW)**
- 28. GLI ARTT. 2050 E 2051 DEL CODICE CIVILE**
 - 28.1. LA RESPONSABILITA' DELL'ESERCENTE UN'ATTIVITA' PERICOLOSA EX ART. 2050 C.C.**
 - 28.2. LA RESPONSABILITA' PER I DANNI CAGIONATI DALLE COSE IN CUSTODIA**
- 29. LA CAUSALITA'**
 - 29.1. IN GENERALE**
 - 29.2. I PROFILI CONCAUSALI**
- 30. LA RESPONSABILITA' DELLO STATO ATTIVISTA DI ENI**
 - 30.1. L'INFLUENZA DOMINANTE DELLO STATO SU ENI SPA E RUOLO DELL'ASSEMBLEA SULLA STRATEGIA CLIMATICA DELLA SOCIETA'**
 - 30.2. L'INFLUENZA DELLO STATO (MEF E CDP) SULLA GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI ENI IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA**

CLIMATICA

30.3. LA RESPONSABILITA' DELLO STATO (MEF E CDP) ANCHE ALLA LUCE DELLA "CONCEZIONE SOSTANZIALISTICA" DI IMPRESA

31. IL PETITUM

31.1. I PREGIUDIZI SUBITI DAGLI ODIERNI ATTORI IN CONSEGUENZA DEL FATTO ILLECITO DEI CONVENUTI E LE RISPETTIVE RICHIESTE RISARCITORIE

31.1.1. I PREGIUDIZI SUBITI DAGLI ATTORI PERSONE FISICHE DI CUI SI DOMANDA LA RIPARAZIONE

31.1.2. I PREGIUDIZI SUBITI DALLE ASSOCIAZIONI GREENPEACE ONLUS E RECOMMON APS DI CUI SI CHIEDE IL RISARCIMENTO

31.2. LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' IN CAPO AI CONVENUTI E LE CONSEGUENTI RICHIESTE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

31.3. IN PARTICOLARE: PRINCIPI A CUI ENI DOVREBBE ADEGUARE IL SUO PIANO INDUSTRIALE

31.4. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2058 C.C.

31.5. LA DOMANDA INIBITORIA EX ART. 614 BIS C.P.C.

CONCLUSIONI

PARTE I: PREMESSA IN FATTO

1. PREMESSA

Nella lunga geo-storia della Terra si sono succeduti diversi periodi geologici segnati da particolari condizioni climatiche, per esempio le ere glaciali e i periodi caldi. L'era geologica che ha visto la nascita della civilizzazione umana, l'Olocene, è stata segnata da un clima stabile che ha permesso all'umanità di svilupparsi come la conosciamo oggi. Fino alla rivoluzione industriale, tuttavia, questi fenomeni dipendevano sostanzialmente solo da dinamiche naturali mentre l'impatto umano era molto limitato. A partire dalla rivoluzione industriale del XIX secolo questo quadro si è invertito e si è evidenziato il ruolo indiscutibile dei combustibili fossili utilizzati dall'umanità come causa principale dei cambiamenti climatici.

L'anidride carbonica (CO₂) è il gas serra più "conosciuto" e diffuso in atmosfera, ma anche il metano ha un potenziale climalterante molto elevato, fino a 80 volte più della CO₂ nei primi 20

anni dall'immissione². Per semplicità espositiva, in questo documento utilizzeremo il termine CO2 e il termine gas serra come sinonimi, intendendo in tal modo la totalità dei gas climalteranti immessi in atmosfera. La attuale (febbraio 2023) concentrazione di CO2 nell'atmosfera è di circa 420 parti per milione (ppm),³ ed è superiore di oltre il 40% rispetto al periodo pre-industriale, quando le concentrazioni erano di circa 280 ppm. Il risultato di questo aumento delle concentrazioni di CO2 nell'atmosfera è che la temperatura media della Terra è aumentata di almeno 1,1°C dal 1880⁴ e le conseguenze di questo riscaldamento sono ormai evidenti in tutto il pianeta, anche in Italia.

2. I RAPPORTI INTERNAZIONALI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Questa sezione presenta brevemente le principali conclusioni delle convenzioni e delle conferenze sul clima delle Nazioni Unite. L'obiettivo è quello di evidenziare l'aumento esponenziale di conoscenze sulla gravità del problema e sulle sue cause: le emissioni climalteranti prodotte dalla combustione dei combustibili fossili. È utile sottolineare da subito che nonostante più di 30 anni di negoziati internazionali e di politiche climatiche, l'uso dei combustibili fossili – ENI, come vedremo, ne ha massimizzato la produzione e la vendita – e le associate emissioni di CO2 e altri gas serra come il metano sono drammaticamente aumentati fino a oggi. Il risultato è che le emissioni globali annuali di CO2 sono ancora in aumento, le emissioni di gas serra da combustibili fossili hanno raggiunto nel 2022 un livello record⁵ e con le traiettorie attuali ci troviamo in linea con un aumento di temperatura di 2,9°C alla fine del secolo,⁶ mentre l'implementazione delle attuali 'promesse attuali di riduzione delle emissioni' secondo l'articolo 4 dell'Accordo di Parigi ci consentirebbe di limitare tale aumento solo fra i 2,4° C e i 2,6°C.⁷

I cambiamenti climatici sono stati all'ordine del giorno delle Nazioni Unite per la prima volta nel 1972 durante la conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano, quando si è deciso di istituire un'organizzazione speciale delle Nazioni Unite per il clima e per altre questioni ambientali globali: il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, o UNEP.

La prima conferenza mondiale sul clima si è tenuta a Ginevra nel 1979. È stata organizzata dall'UNEP e da un'altra organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Tale conferenza ha esortato i Paesi aderenti a introdurre misure preventive

² <https://www.unep.org/news-and-stories/story/methane-emissions-are-driving-climate-change-heres-how-reduce-them>

³ <https://www.co2.earth/daily-co2>

⁴ <https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures>

⁵ <https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm>

⁶ <https://climateactiontracker.org/global/temperatures/>

⁷ <https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022>

contro i potenziali cambiamenti climatici antropogenici per contenerne le ripercussioni sul benessere dell'umanità⁸.

Nel 1985 l'UNEP e l'OMM hanno organizzato una conferenza a Villach, in Austria, alla quale hanno partecipato 29 Paesi. Secondo gli scienziati *“come risultato delle crescenti concentrazioni di gas serra, si ritiene ora che nella prima metà del prossimo secolo potrebbe verificarsi un aumento della temperatura media globale che è maggiore di qualsiasi altro nella storia dell'uomo.”*⁹ Il tasso e il grado di riscaldamento futuro potrebbero *“essere profondamente influenzati dalle politiche governative sulla conservazione dell'energia, sull'uso di combustibili fossili e sull'emissione di alcuni gas serra”*.¹⁰

La dichiarazione finale congiunta della conferenza di Toronto del 1988 afferma la necessità di un'azione urgente al fine di prevenire la minaccia di gravi cambiamenti climatici antropogenici: *“l'umanità sta conducendo un esperimento non intenzionale, incontrollato e pervasivo a livello globale le cui conseguenze finali potrebbero essere seconde solo a una guerra nucleare globale. L'atmosfera terrestre viene modificata a un ritmo senza precedenti da inquinanti derivanti dalle attività umane [...] Questi cambiamenti rappresentano una grave minaccia per la sicurezza internazionale e stanno già avendo conseguenze dannose in molte parti del globo [...] Le migliori previsioni disponibili indicano una dislocazione economica e sociale potenzialmente grave per le generazioni presenti e future [...] È fondamentale agire ora.”*¹¹ La dichiarazione finale del 1988 sostiene che la *“La transizione verso un futuro sostenibile richiederà investimenti nell'efficienza energetica e nelle fonti energetiche non fossili”* e raccomanda che i governi e l'industria procedano immediatamente (i) a spostare gli investimenti verso l'energia sostenibile su larga scala, (ii) a ridurre considerevolmente l'energia e (iii) a utilizzare le etichette dei prodotti per informare i consumatori dell'inquinamento da CO₂ causato dalla produzione e dall'uso di prodotti fossili. Questo appello della conferenza sul clima del 1988 deve essere riconosciuto come un evento storico poiché è stata la prima volta in cui una conferenza scientifica ha sollecitato i principali responsabili della questione climatica ad agire immediatamente, dimostrando la preoccupazione già prevalente nella comunità scientifica in quel momento. La dichiarazione finale esortava le Nazioni Unite a elaborare una convenzione per combattere i cambiamenti climatici e proteggere l'atmosfera (cosa che sarebbe avvenuta nel 1992) e a continuare a sostenere il lavoro dell'organo scientifico intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC – Intergovernmental Panel on

⁸ WMO 1979: Proceedings of the World climate Conference (WMO) Geneva 12-13 February 1979, p. 713.

⁹ UNEP/WMO/ICSU 1985 Conference Statement Villach 9-15 ottobre 1985, p. 1.

¹⁰ UNEP/WMO/ICSU 1985 Conference Statement Villach 9-15 ottobre 1985.

¹¹ CIEL 1990, Conference Statement Toronto 27-30 giugno 1988.

Climate Change)¹² che era stato istituito quello stesso anno (1988) con il fine di valutare la scienza inerente i cambiamenti climatici.

Dal 1988 le conoscenze scientifiche sulle cause e conseguenze dei cambiamenti climatici sono regolarmente organizzate e sintetizzate in rapporti periodici dell'IPCC. I rapporti di questa istituzione sono la base scientifica per la collaborazione intergovernativa internazionale contro i cambiamenti climatici.¹³ Nel 1990 l'IPCC ha pubblicato il suo primo rapporto di valutazione in cui ha concluso che le emissioni causate dall'attività umana causano un sostanziale aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera, che a sua volta contribuisce a determinare il riscaldamento globale. Dopo il primo rapporto di valutazione del 1990, nel 1995, 2001, 2007, 2013-14 e 2021-22 sono stati pubblicati nuovi rapporti.

Nel 2018 l'IPCC ha pubblicato un rapporto speciale (abbreviato in SR1.5) molto importante che analizza le differenze tra il riscaldamento globale di 1,5°C e 2°C. Più di recente, nel 2019 sono stati pubblicati due “rapporti speciali”¹⁴ mentre il sesto “IPCC Assessment Report” (AR6) è stato pubblicato tra il 2021 e il 2023. L'IPCC è suddiviso in tre gruppi di lavoro che analizzano la situazione scientifica per quanto riguarda, le conoscenze scientifiche esistenti (gruppo di lavoro I); le conseguenze dei cambiamenti climatici per l'ambiente, l'economia e la società (gruppo di lavoro II); e le potenziali strategie in risposta a questi cambiamenti (gruppo di lavoro III).

3. LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL CLIMA DEL 1992 E LA CONFERENZA DELLE PARTI

La Convenzione delle Nazioni Unite sul clima, o Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), risale al 1992 ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994.

Il suo obiettivo generale è prevenire i cambiamenti climatici pericolosi di origine umana. Ciò può essere ottenuto stabilizzando le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da impedire una perturbazione antropogenica significativa del sistema climatico. Secondo la Convenzione (Articolo 2), questo livello deve essere raggiunto “*entro un lasso di tempo sufficiente a consentire agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti climatici, a garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e a consentire allo sviluppo economico di procedere in modo sostenibile*”.

¹² <https://www.ipcc.ch/about/>

¹³ L'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima stabilisce che l'IPCC fornisce agli Stati contraenti consulenza scientifica e tecnica e che il Segretariato istituito ai sensi della Convenzione deve facilitarla. L'art. 21 spiega che il Segretariato può consultare anche altre organizzazioni scientifiche qualificate. La pratica ha dimostrato che il Segretariato utilizza, tra l'altro, i rapporti e i consigli delle due parti incorporanti l'IPCC (la OMM e l'UNEP) e della Banca mondiale, ad esempio, motivo per cui questa relazione si baserà anche sui rapporti di queste organizzazioni.

¹⁴ (IPCC Special Reports on Climate Change and Land, and on the Ocean and Cryosphere; e Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems)

I preamboli della UNFCCC chiariscono che *“Le Parti dovrebbero proteggere il sistema climatico a beneficio delle generazioni presenti e future dell'umanità”*¹⁵. L'articolo 3 discute i principi che gli Stati contraenti, che hanno beneficiato dalle cause del clima antropogenico, devono osservare nelle loro azioni, compreso il principio che i Paesi sviluppati (i principali responsabili della crisi climatica) devono, inizialmente, assumere un ruolo guida nell'attuare una riduzione delle emissioni e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Un altro importante principio sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, è quello di precauzione, cioè della necessità di adottare misure precauzionali per ridurre o prevenire le cause dei cambiamenti climatici e limitarne l'impatto negativo. La Convenzione chiarisce che, quando è probabile che si verifichino danni gravi o irreversibili, la mancanza di piena certezza scientifica non dovrebbe essere un motivo per rinviare le misure precauzionali. Ciò è noto nel diritto internazionale come principio di precauzione.

L'articolo 7 della UNFCCC istituisce la Conferenza delle Parti (COP), organo supremo della Convenzione che prende le decisioni necessarie per promuovere l'applicazione della Convenzione stessa. La prima COP si è tenuta nel 1995 ed è indicata come COP1. La numerazione continua così, il che significa, ad esempio, che la COP del 2010 è indicata come COP16 e la COP del 2022, che si è conclusa lo scorso novembre 2022 a Sharm el Sheikh (Egitto), la COP27.

3.1 EVOLUZIONE DEGLI OBIETTIVI DI TEMPERATURA NEL LUNGO TERMINE

L'accordo di Copenaghen, sancito dalla COP15 nel 2009, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche allora disponibili riafferma che per raggiungere l'obiettivo principale dell'articolo 2 della UNFCCC (cioè prevenire cambiamenti climatici antropogenici pericolosi) l'aumento globale della temperatura dovrà rimanere al di sotto dei 2°C¹⁶. In particolare, l'accordo di Copenaghen fa riferimento a una raccomandazione specifica del rapporto speciale di aggiornamento del 2009. Questo rapporto sostiene che osservazioni di quel periodo hanno dimostrato che gli ecosistemi e le società sono estremamente vulnerabili a livelli anche modesti di cambiamenti climatici e che gli aumenti di temperatura superiori a 2°C potrebbero causare gravi sconvolgimenti sociali e ambientali in questo secolo e oltre: *“Recenti osservazioni mostrano che le società e gli ecosistemi sono altamente vulnerabili a livelli anche modesti di cambiamenti climatici ... L'aumento della temperatura al di sopra dei 2°C sarà difficile da affrontare per le società contemporanee e probabilmente causerà gravi interruzioni sociali e ambientali nel resto del secolo e oltre”*.¹⁷ Il rapporto conclude poi dicendo che uno scenario di 2°C comporterà *“rischi significativi di impatti deleteri per la società e l'ambiente”*. Sulla base di tale evidenza scientifica l'Accordo di

¹⁵ UNFCCC 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change, art. 3.1.

¹⁶ UNFCCC COP 15 Copenhagen Agreement 2009, p. 5.

¹⁷ Richardson 2009 (IPCC AR4 2009), *Synthesis Report from Climate Change, Global Risks, Challenges & Decisions*.

Copenaghen chiede il “*rafforzamento dell'obiettivo a lungo termine facendo riferimento a varie questioni presentate dalla scienza, anche in relazione agli aumenti di temperatura di 1,5°C*”.

Gli accordi di Cancun raggiunti alla COP16 riconoscono che sono necessari profondi tagli alle emissioni globali di gas serra “[...] in modo da mantenere l'aumento della temperatura media globale sotto i 2°C rispetto ai livelli preindustriali e che le Parti adottino misure urgenti per raggiungere questo obiettivo a lungo termine.”¹⁸ Afferma inoltre la necessità “di rafforzare l'obiettivo globale a lungo termine sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, anche in relazione a un aumento della temperatura media globale di 1,5°C”. Tali accordi fanno anche riferimento alla risoluzione 10/4 del 2009 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, in cui si afferma che il cambiamento climatico è una minaccia per i diritti umani in tutto il mondo, compreso il diritto alla vita e, in particolare, per coloro che si trovano in posizioni vulnerabili.

Alla COP17 di Durban nel 2011 i firmatari hanno riconosciuto “che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e il pianeta e richiedono pertanto di essere affrontati con urgenza da tutte le Parti [...]”,¹⁹ anche per avere “una probabile possibilità di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto di 2 °C o 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali”. E’ significativo rilevare che l’UNEP, nel suo primo *Emissions Gap Report* (“Rapporto sul divario delle emissioni”) del 2010, concludeva che “Sebbene il Paese si impegni a contribuire a ridurre le emissioni sotto il livello business-as-usual nel 2020, questi non sono adeguati per ridurre le emissioni a un livello coerente con l'obiettivo di 2°C e quindi portano a un divario”²⁰.

Sulla base della Conferenza delle Parti di Doha nel 2012 (COP18), è stato avviato tra il 2013 e il 2015 un processo di dialogo fra esperti sotto gli auspici della UNFCCC in preparazione per il vertice sul clima di Parigi.

Lo scopo era quello di comprendere se l'obiettivo individuato a Copenaghen e Cancun di ridurre il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C fosse sufficiente, anche in vista dell'eventuale necessità di ridurre a 1,5°C.

Le conclusioni finali dei dialoghi con gli esperti sono state documentate in un rapporto che l’UNFCCC ha pubblicato nel 2015 e che afferma che l'obiettivo di 2°C non può più essere considerato sicuro: “*Impatti climatici significativi si stanno già verificando all'attuale livello di riscaldamento globale e ulteriori grandezze di riscaldamento aumenteranno solo il rischio di impatti gravi, pervasivi e irreversibili. [...] Il concetto di "livello di guardia", in cui fino a 2°C di*

18 UNFCCC COP 16, Cancun Agreements, 2010.

19 UNFCCC COP 17 Durban 2011 Decision 1/CP 17.

20 UNEP, The Emission Gap Report 2010 Bridging the Emission Gap, Synthesis Report.

*riscaldamento è considerato sicuro, è inadeguato e sarebbe quindi meglio visto come un limite superiore [...] Limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C comporterebbe diversi vantaggi in termini di avvicinamento a un "livello di guardia" più sicuro [...] Le parti potrebbero voler adottare una via precauzionale mirando a limitare il riscaldamento globale il più lontano possibile sotto i 2°C*²¹.

L'accordo di Parigi, entrato in vigore il 5 ottobre 2016 dopo i processi di ratifica, è un'ulteriore elaborazione e aggiornamento della UNFCCC del 1992.

4. L'ACCORDO DI PARIGI DEL 2015 (COP21)

Il suo obiettivo iniziale è quello di mantenere il riscaldamento globale “ben al di sotto dei 2°C” e di limitarlo preferibilmente a 1,5°C, riconoscendo che questo ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici (Articolo 2). Tutti i paesi affiliati alla UNFCCC devono indicare i propri obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni (stabiliti da loro stessi) che dovrebbero riflettere l'ambizione più elevata possibile sulla base delle loro responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità (Articolo 4). Questi obiettivi sono anche denominati *National Determined Contributions* (NDC) e devono essere comunicati ogni cinque anni e includere un quadro temporale fino al 2030²².

Secondo l'articolo 2, l'accordo “[...] mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici [...]”, definendo come obiettivo centrale quello di “(a) *Mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali [...].* Per raggiungere gli obiettivi fissati per contenere i cambiamenti climatici pericolosi, l'articolo 3 dichiara che “*In quanto contributi determinati a livello nazionale alla risposta globale ai cambiamenti climatici, tutte le parti devono intraprendere e comunicare sforzi ambiziosi quali definiti agli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire l'obiettivo del presente accordo di cui all'articolo 2*”.

Riaffermando la loro approvazione dell'IPCC come autorità internazionale in materia di scienza del clima e il loro impegno a basare la loro azione per il clima sulla migliore scienza disponibile, nella stessa COP21 di Parigi, gli Stati hanno invitato l'IPCC a fornire un rapporto speciale entro il 2018 sugli impatti di un riscaldamento globale di 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di emissione di gas serra a livello globale (citato sopra come IPCC SR 1.5)²³. Nel 2018, tutti i 195 Stati membri dell'IPCC hanno approvato per consenso la Sintesi per i decisori politici

²¹ UNFCCC 2015, Report on the Structured Expert Dialogue on the 2013-2015 review.

²² FCCC/CP/2015/10/Add.1 paragrafo 24

²³ FCCC/CP/2015/10/Add.1 para 21

della SR 1.5, riconoscendo così di aver acquisito conoscenze sugli impatti del riscaldamento globale di 1,5 °C. Tra le altre cose, il rapporto conclude che:

- i) già a 1°C di riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali, il mondo stava sperimentando forme di clima estremo che minacciavano i diritti umani²⁴;
- ii) un riscaldamento globale di 1,5°C non è sicuro "per la maggior parte delle nazioni, delle comunità, degli ecosistemi e dei settori e presenta rischi significativi per i sistemi naturali e umani rispetto all'attuale riscaldamento di 1°C²⁵;
- iii) la differenza nelle conseguenze dei cambiamenti climatici con un riscaldamento globale di 1,5°C e 2°C, rispettivamente, è sostanziale²⁶;
- iv) tra 1,5°C e 2°C potrebbero verificarsi danni gravi e irreversibili ai sistemi naturali e umani²⁷.

Il rapporto ha confermato che, anche se la temperatura si limiterà a 1,5°C nel XXI secolo, il livello del mare continuerà a salire oltre il 2100 e che, se si supererà 1,5°C, *"l'instabilità della calotta glaciale marina in Antartide e/o la perdita irreversibile della calotta glaciale della Groenlandia potrebbero provocare un innalzamento del livello del mare di diversi metri nell'arco di centinaia o migliaia di anni"*. Dopo la pubblicazione di questo rapporto, la necessità di limitare il riscaldamento globale a un massimo di 1,5°C è stata riconosciuta dal Consiglio d'Europa: *"Il rapporto dell'IPCC conferma che il mondo deve limitare il cambiamento climatico a 1,5°C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi. Sottolinea inoltre che le emissioni devono essere ridotte con molta più urgenza di quanto previsto in precedenza. (...) Ciò offre all'UE l'opportunità di intensificare la propria azione per dimostrare la propria leadership e cogliere i benefici del vantaggio della prima mossa "*.

Tale rapporto indica anche che, a seguito di questi risultati, la riduzione del riscaldamento globale a 1,5 °C richiede che le emissioni globali di CO₂ siano ridotte del 45% entro il 2030 e del 100% netto entro il 2050. Ciò significa che dal 2050 (larghezza di banda 2045-2055), non ci potranno più essere emissioni di CO₂ in atmosfera. Se si segue questo processo di riduzione delle emissioni, la probabilità di rimanere al di sotto di 1,5 °C è del 50% o più e la probabilità di rimanere sotto i 2 °C è dell'85%.

Le successive COP di Marrakech (COP 22), Bonn (COP 23) Katowice (COP 24) Madrid (COP 25) possono essere considerate come incontri che si sono concentrati sugli aspetti tecnici dell'attuazione dell'Accordo di Parigi e sui nuovi scenari climatici delineati con il lavoro dell'IPCC del 2018.

²⁴ IPCC, 1.5SR, SPM, A.1-A..3.; IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, SPM, B.1.6 (2022) [IPCC AR6 WGII].

²⁵ IPCC, 1.5SR, Technical Summary (TS), p. 44, Ch. 5, p. 447.

²⁶ IPCC, 2018, SR1.5 Global Warming of 1.5°C, SPM p.20.

²⁷ IPCC, 2018, SR 1.5 Global Warming of 1.5°C, SPM, A.3.2

La COP 26 di Glasgow è stata considerata particolarmente importante, con Paesi che avrebbero dovuto portare impegni più decisi nell'ambito del rafforzamento dell'Accordo di Parigi. In questo contesto ci si aspettava che i negoziatori adottassero una serie di decisioni tecniche dettagliate per finalizzare il “libro delle regole” di Parigi, comprese le nuove regole di rendicontazione delle emissioni per tutti i Paesi a partire dal 2024. In realtà, il testo “invita” i Paesi a “rivedere e rafforzare” i loro impegni per il clima entro la fine del 2022, chiede una “riduzione graduale” del carbone e definisce i processi per raggiungere un obiettivo di adattamento globale, livelli più elevati di finanziamenti per il clima e finanziamenti per le “*loss and damage*”.²⁸

La COP27 di Sharm el-Sheikh è stata caratterizzata dalla garanzia ai Paesi in via di sviluppo di assicurare un nuovo fondo per sostenere le vittime dei disastri climatici. Si sottolinea l'urgente necessità di riduzioni immediate, profonde e sostenute delle emissioni in tutti i settori applicabili; si riconosce la crisi energetica globale senza precedenti e l'urgenza di trasformare rapidamente i sistemi energetici per renderli più sicuri, affidabili e resilienti, anche accelerando le transizioni pulite ed eque verso le energie rinnovabili durante questo decennio²⁹. Questa COP è stata caratterizzata da un numero record di 636 lobbisti che rappresentano l'industria dei combustibili fossili – un aumento di oltre il 25% rispetto alla COP 26. Questa presenza ha dimostrato la forza dell'industria petrolifera e la sua capacità di infiltrarsi e di bloccare azioni decise per ridurre drasticamente l'uso dei combustibili fossili.

5. ULTIMO RAPPORTO AR6 DELL'IPCC

Nel marzo 2023, l'IPCC ha pubblicato il Rapporto di Sintesi AR6, che riassume le migliori conoscenze scientifiche attualmente disponibili sui cambiamenti climatici. Questo rapporto integra i principali risultati dei rapporti dei gruppi di lavoro AR6 e dei tre rapporti speciali pubblicati dal 2018 e afferma la necessità imperativa di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C.

Nel 2021 l'IPCC ha pubblicato il contributo del Gruppo di lavoro I (WGI) al Sesto rapporto di valutazione, che affronta la comprensione fisica più aggiornata del sistema climatico e dei cambiamenti climatici e riunisce le conoscenze sulla scienza del clima. Nel 2022 sono stati pubblicati i contributi del Working Group II (WGII) e del Working Group III (WGIII) al Sesto Rapporto di Valutazione. Il rapporto del WGII fornisce una valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani a livello globale e regionale ed esamina le vulnerabilità, le capacità e i limiti della natura e delle società umane nell'adattarsi ai cambiamenti climatici. Il rapporto del WGIII fornisce una valutazione aggiornata dei progressi e degli impegni di

²⁸ <https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2021/11/26a-conferenza-delle-parti-sul-cambiamento-climatico>

²⁹ <https://enb.iisd.org/sites/default/files/2022-12/enb12818e.pdf>

mitigazione dei cambiamenti climatici a livello globale ed esamina le fonti delle emissioni globali di gas serra³⁰. Il rapporto del WGII è piuttosto crudo nelle sue conclusioni e la dichiarazione del presidente dell'IPCC Hoesung Lee è esplicita: *"Questo rapporto è un disperato avvertimento sulle conseguenze dell'inazione"*.

L'AR6 ha confermato che nel 2019 le concentrazioni di CO₂ nell'atmosfera sono state più alte di qualsiasi altro momento in almeno 2 milioni di anni e che le concentrazioni di metano e protossido di azoto sono state più alte di qualsiasi altro momento in almeno 800.000 anni. (A.1.3 SPM). La quota maggiore e la crescita delle emissioni lorde di gas serra proviene dalla CO₂, dalla combustione di combustibili fossili e dai processi industriali, seguita dal metano. (A.1.4).

L'IPCC ribadisce inoltre che gli attuali livelli di riscaldamento stanno compromettendo l'effettivo godimento dei diritti umani. Il rapporto AR6 ha rilevato che *"le prove dei cambiamenti osservati in eventi estremi come ondate di calore, forti precipitazioni, siccità e cicloni tropicali, e in particolare la loro attribuzione all'influenza umana, si sono ulteriormente rafforzate rispetto all'AR5"*³¹. Milioni di persone stanno già subendo gli impatti della crisi climatica: acqua e cibo sono sempre più difficilmente accessibili, amplificando tra l'altro le tensioni sociali e i fenomeni migratori.

Il rapporto AR6 ribadisce inoltre che agli attuali livelli di riscaldamento, i cambiamenti climatici hanno già causato danni sostanziali negli ecosistemi terrestri, d'acqua dolce, criosferici, costieri e aperti. Il rapporto del Gruppo di lavoro II conferma che alcune perdite sono già irreversibili, come le morie di massa di varie specie di alberi e coralli, e che *"altri impatti si stanno avvicinando all'irreversibilità, come gli impatti dei cambiamenti idrologici derivanti dal ritiro dei ghiacciai, o i cambiamenti in alcuni ecosistemi montani (media confidenza) e artici guidati dal disgelo del permafrost (alta confidenza)"*³².

Inoltre, l'IPCC è stato chiaro sul fatto che *"i rischi e gli impatti negativi previsti e le relative perdite e danni derivanti dai cambiamenti climatici aumentano ad ogni incremento del riscaldamento globale"* (sottolineatura aggiunta) e che *"i rischi climatici e non climatici interagiranno sempre di più, creando rischi composti e a cascata che sono più complessi e difficili da gestire"*³³. Con l'aumento della temperatura globale, l'IPCC avverte che *"si prevede che le ondate di calore e le siccità composte diventeranno più frequenti, compresi eventi concomitanti in più località (alta confidenza). A causa dell'innalzamento relativo del livello del mare, si prevede che gli attuali eventi estremi del livello del mare, che si verificano ogni 100 anni, si verificheranno almeno una volta*

³⁰ <https://www.ipcc.ch/reports/>

³¹ IPCC AR6 Synthesis Report, SPM A.2; IPCC AR6, Working Group I, Climate Change 2021: the Physical Science Basis, sections A3 and A.3.5

³² IPCC AR6, Working Group II, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, SPM, Section B1.2

³³ IPCC AR6, SPM B.2

all'anno in più della metà delle località in cui si trovano i mareografi entro il 2100, secondo tutti gli scenari considerati (confidenza elevata). Altri cambiamenti regionali previsti includono l'intensificazione dei cicloni tropicali e/o delle tempeste extratropicali (confidenza media) e l'aumento dell'aridità e degli incendi (confidenza medio-alta)"³⁴.

L'IPCC stima che, in base alle attuali tendenze delle emissioni di gas serra, si potrebbero raggiungere 1,5 °C nel breve termine e addirittura 2 °C nei prossimi decenni³⁵. Tutti i percorsi globali che potrebbero limitare il riscaldamento a 1,5°C e quelli che limitano il riscaldamento a 2°C, *"implicano una rapida e profonda e, nella maggior parte dei casi, immediata riduzione delle emissioni di gas serra in tutti i settori in questo decennio"*³⁶.

Le emissioni devono raggiungere un picco massimo al più tardi prima del 2025, e ridursi almeno del 45% entro il 2030. Al tempo stesso, le emissioni di metano devono essere ridotte di un terzo entro il 2030. Per ottenere queste riduzioni profonde e sostenute delle emissioni e garantire un futuro vivibile e sostenibile per tutti, l'IPCC afferma che *"sono necessarie transizioni rapide e di vasta portata in tutti i settori e sistemi"*³⁷ e che per raggiungere questo obiettivo *"sono già disponibili opzioni fattibili, efficaci e a basso costo per la mitigazione e l'adattamento, con differenze tra sistemi e regioni"*. Il rapporto conferma che oltre alle tecnologie dell'energia solare e eolica, abbiamo anche i mezzi finanziari per affrontare questa emergenza climatica: anche senza contare i benefici derivanti dalla riduzione dei danni dei cambiamenti climatici, o dalle misure di difesa (adattamento) che dovremmo affrontare, gli impatti di questi investimenti sul PIL sarebbero di poche unità percentuali.

A partire dal Rapporto SR 1.5 del 2018, la comunità internazionale è consapevole della necessità di compiere ogni sforzo per limitare l'aumento della temperatura al di sotto di 1,5°C e il Rapporto di Sintesi AR6 lo ribadisce. Sicché, tutti i Paesi del mondo, sulla base delle migliori conoscenze disponibili, hanno consapevolezza che con ogni grado ulteriore di riscaldamento i rischi e gli impatti climatici negativi e le relative perdite e danni derivanti dai cambiamenti climatici aumenteranno ad ogni incremento della temperatura globale; e che tali rischi e impatti negativi previsti sono più elevati per un riscaldamento globale di 1,5°C e ancora di più per 2°C e oltre. Pertanto la comunità internazionale è consapevole che ogni sforzo deve essere fatto per limitare l'aumento della temperatura sotto 1,5°C.

Il rapporto IPCC AR6 ribadisce che per raggiungere emissioni nette pari a zero è necessaria *"una*

34 IPCC AR6, SPM B.1.4

35 IPCC AR6, SPM B.2

36 IPCC AR6, SPM B.6

37 IPCC AR6, SPM C.3

*sostanziale riduzione dell'uso complessivo di combustibili fossili*³⁸.

Tuttavia i soggetti che hanno contribuito in modo rilevante a tale situazione – l'industria petrolifera, soprattutto – rifiutano consapevolmente e deliberatamente di dare un contributo fattivo alla prevenzione di tale pericolo. Il Rapporto AR6 illustra come le riduzioni delle emissioni derivanti dalla combustione dei combustibili fossili e dai processi industriali siano state inferiori agli aumenti delle emissioni in aumento nell'industria, nell'approvvigionamento energetico e nei trasporti³⁹. Tali soggetti sono quindi colpevoli, tra le altre cose, di danni all'ambiente, alla salute, all'economia e alla proprietà privata, violando, come vedremo, normative sovranazionali e nazionali.

Inoltre, anche l'autorevole Agenzia Internazionale per l'Energia, organizzazione internazionale fondata dall'OCSE che lavora strettamente con governi ed industria, ha recentemente pubblicato uno studio in cui si evidenzia che nessun investimento andrebbe realizzato in nuovi progetti legati ai combustibili fossili⁴⁰. In altre parole, non si dovrebbe approvare lo sviluppo di nuovi giacimenti di petrolio e gas per limitare il riscaldamento globale a un massimo di 1,5°C. Tuttavia, le riduzioni delle emissioni dalla combustione dei combustibili fossili - prerequisito per la conformità all'Accordo di Parigi - sono state inferiori agli aumenti delle emissioni dovuti all'aumento dei livelli di attività globale nell'industria, nella fornitura di energia e nei trasporti⁴¹.

Ad avviso degli attori, pertanto, anche i soggetti privati come ENI, che sono tra i principali responsabili dei cambiamenti climatici, devono intervenire non solo per risarcire i danni già causati e per rimediare a essi, ma anche e soprattutto per impedire la loro perpetuazione temporale. In particolare: (1) perché sono da tempo ben consapevoli dei pericoli, dei rischi e delle cause del cambiamento climatico; (2) perché ricoprono un ruolo sostanziale nelle emissioni globali di gas serra e in particolare di anidride carbonica (nello specifico le emissioni di CO2 associate al business dell'ENI sono superiori a quelle dell'intero Stato italiano); (3) perché sono in grado e hanno potere, mezzi e capacità, per esercitare un controllo sulle emissioni; (4) perché sono fra i principali soggetti necessari per una transizione verso una società sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale; (5) perché possono adottare misure attenuanti e precauzionali efficaci con azioni ragionevoli e non impossibili.

Tenendo conto di questi fatti ENI, come qualsiasi altra compagnia petrolifera, è consapevole del problema da decenni, eppure continua a dare un contributo significativo alle emissioni. Avendo gli strumenti e le risorse per controllare e ridurre drasticamente queste emissioni e per adottare misure precauzionali efficaci, è essenziale che adegui i suoi piani industriali per consentire una transizione

38 AR6 SYR, SPM C.3.2

39 AR6 SYR, SPM A.1.4

40 <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>

41 AR6 SYR, SPM A.1.4

energetica sostenibile e senza emissioni. In quanto azienda controllata dallo Stato deve adattarsi agli obiettivi climatici globali ufficialmente accettati, sul piano del diritto internazionale, dal nostro Paese senza ulteriori e non tollerabili ritardi.

Sulla base di tutto ciò che viene illustrato in questa citazione gli attori giungono alla conclusione che ENI, con la sua attuale politica climatica inadeguata rispetto agli obblighi cui dovrebbe essere sottoposta, benché avallata dallo Stato italiano per le ragioni che saranno meglio illustrate, viola il diritto alla vita e il diritto a una vita familiare indisturbata come previsto dagli articoli 2 e 8 della CEDU, commettendo condotte illecite e arrecando danni patrimoniali e non patrimoniali.

A ENI deve, pertanto, essere imposto di porre fine a questa situazione *contra ius* perseguendo l'obiettivo climatico globale dell'Accordo di Parigi, nel rispetto, tra gli altri, del principio di precauzione.

In quanto società operante a livello internazionale, nonché responsabile di un quantitativo di CO₂ superiore a quello emesso da tutto il Paese, ENI dovrà seguire lo scenario di riduzione delle emissioni necessario per limitare il riscaldamento globale nell'atmosfera con una concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera tra le 400 e le 500 ppm.

Ciò significa raggiungere le zero emissioni nette di CO₂ entro il 2050 con una riduzione intermedia delle emissioni di almeno il 45% entro e non oltre il 2030. E', dunque, imprescindibile che ENI incominci a ridurre immediatamente e concretamente le sue emissioni perché, se continua a tardare e/o rinviare, il rischio di non poter più evitare danni climatici irreversibili aumenterà e così anche i costi sociali ed economici a essi connessi.

6. LE CRESCENTI CONCENTRAZIONI DI CO₂ NELL'ATMOSFERA

Nel 2015 la media annuale delle concentrazioni globali di CO₂ ha superato per la prima volta il livello di 400 ppm; nel maggio del 2022 quello di 421 ppm⁴². La velocità con cui gli esseri umani hanno cambiato la composizione chimica dell'atmosfera dalla rivoluzione industriale è sbalorditiva.

Nel suo quinto rapporto del 2013/2014 l'IPCC prevedeva uno scenario di base (cioè senza sforzi aggiuntivi espliciti per limitare le emissioni) che supera le 450 parti ppm entro il 2030 e raggiunge livelli di concentrazione tra 750 e più di 1300 al 2100⁴³. Se le emissioni di gas serra continueranno a crescere come ora, i climatologi prevedono un riscaldamento globale di oltre 4°C al di sopra del livello preindustriale durante questo secolo. Allo stato attuale delle cose, il mondo si sta quindi dirigendo verso cambiamenti climatici catastrofici per l'umanità e le altre forme di vita.

Nei primi decenni del XX secolo il rapporto tra combustione di combustibili fossili, CO₂ atmosferica e temperature globali suscitava poco interesse perché si riteneva con un certo grado di

⁴² <https://www.noaa.gov/news-release/carbon-dioxide-now-more-than-50-higher-than-pre-industrial-levels>

⁴³ IPCC 2013, AR5, WGIII, SPM, p.8

sicurezza che la CO₂ rilasciata in questo modo sarebbe stata assorbita dagli oceani, tutelando, così, l'atmosfera. Questo assioma incomincia a essere messo in discussione quando, nel 1938, il ricercatore Guy Callendar pubblicò uno studio intitolato “*The Artificial Production of Carbon Dioxide and its Influence on Temperature*”⁴⁴. Nel suo studio, Callendar osservava che tre-quarti dell'anidride carbonica rilasciata nei 50 anni precedenti erano rimasti nell'atmosfera e quindi non erano, come sostenuto sino ad allora, stati riassorbiti dagli oceani.

Nel 1957 Roger Revelle e Hans Suess dello Scripps Institute of Oceanography di La Jolla, California, pubblicarono il primo studio che contraddiceva la tesi secondo cui gli oceani avrebbero assorbito la grande maggioranza del carbonio aggiunto artificialmente in atmosfera⁴⁵. Revelle e Suess, in particolare dichiararono che “*entro pochi secoli stiamo rimettendo in atmosfera e negli oceani il carbonio organico concentrato immagazzinato nelle rocce sedimentarie in centinaia di milioni di anni*”.

Due mesi dopo la pubblicazione di questo articolo, gli scienziati di Humble Oil (una consociata della attuale ExxonMobil) pubblicavano uno studio che riconosceva sia l'aumento dei livelli di CO₂ atmosferica, sia l'evidente contributo dei combustibili fossili a tale aumento, nonché il continuo e previsto aumento della combustione di combustibili fossili⁴⁶. Le compagnie petrolifere non erano per nulla inconsapevoli di quello che stava accadendo, tanto che attraverso la loro organizzazione di categoria, l'American Petroleum Institute (API), continuavano a commissionare studi sull'argomento⁴⁷.

Per esempio, nel 1968, un rapporto commissionato dall'API allo Stanford Institute of Research intitolato “*Sources, Abundance, and Fate of Gaseous Atmospheric Pollutants*” avvertiva che l'aumento dei livelli di CO₂ si sarebbe tradotto in un aumento delle temperature globali e avrebbe comportato lo scioglimento delle calotte polari, l'innalzamento del livello del mare, il riscaldamento degli oceani e altri gravi danni ambientali su scala globale.

Il 28 febbraio 1978 l'EPA (l'Agenzia per la protezione ambientale statunitense) pubblicò un dossier sull'impatto ambientale della liquefazione del carbone che affermava per la prima volta che “*l'uso continuativo di combustibili fossili come fonte di energia primaria per più di 20-30 anni potrebbe comportare un aumento dei livelli atmosferici di anidride carbonica. L'effetto serra, l'aumento della*

44 <https://www.rmets.org/sites/default/files/qjcallender38.pdf>

45 R.Revelle & Hans E. Suess, “*Carbon Dioxide Exchange Between Atmosphere and Ocean and the Question of an Increase of Atmospheric CO₂, during the Past Decade*. Su <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2153-3490.1957.tb01849.x>

46 H.R. Brannon et al., “*Radiocarbon Evidence on the Dilution of Atmosphere and Oceanic Carbon by Carbon from Fossil Fuels*”, reperibile su <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/TR038i005p00643/full>

47 Elmer Robinson E R.C. Robbins, “*Sources, Abundance, and Fate of Gaseous Atmospheric Pollutants: Final Report*”. Reperibile su <https://www.osti.gov/scitech/biblio/6852325>. E anche H.H. Meredith, “*Platitudes or Performance?*”. Reperibile su <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00022470.1>.

temperatura globale e i conseguenti cambiamenti climatici potrebbero essere significativi e dannosi”.

Sempre nello stesso periodo arrivò ad analoghe conclusioni anche il geofisico americano Gordon MacDonald, che nel 1978 incominciava uno studio per il Dipartimento dell’Energia della Casa Bianca in cui affermava che *“le temperature globali aumenteranno di due o tre gradi Celsius in media, le condizioni delle polveri sottili minacceranno vaste aree del Nord America, dell’Asia e dell’Africa, l’accesso all’acqua potabile e la produzione agricola diminuiranno, innescando una migrazione di massa senza precedenti”.*

Lyndon Johnson, trentaseiesimo presidente degli Stati Uniti, affermò che la sua generazione aveva alterato la composizione dell’atmosfera su scala globale attraverso un repentino aumento di anidride carbonica derivata dall’utilizzo di combustibili fossili, commissionando un ulteriore studio sull’argomento.

Il 23 luglio 1979 un gruppo di scienziati riunitisi in Massachusetts presso il *“Woods Hole Oceanographic Institution”* pubblicò il Charney Report, dal titolo *“Anidride Carbonica e clima: una valutazione scientifica”*⁴⁸. Esso affermava che il livello della CO₂ avrebbe modificato la temperatura della Terra prospettando un futuro disastroso. Più precisamente, secondo il rapporto in questione a quel ritmo di emissioni si sarebbe andati incontro a un aumento della temperatura globale di 3°C entro il 2035: *“abbiamo la prova irrefutabile che l’atmosfera sta cambiando e che l’uomo stia contribuendo a tale processo. Le concentrazioni di anidride carbonica sono in continuo aumento. Il che è legato alla combustione di risorse fossili e allo sfruttamento del suolo. Dal momento che l’anidride carbonica riveste un ruolo significativo nell’equilibrio termico dell’atmosfera, è ragionevole ritenere che il suo aumento provocherà conseguenze sul clima”.* A un anno di distanza dalla pubblicazione del Charney Report il Presidente USA Carter firmò l’Energy Security Act (1980) per avviare uno studio pluriennale dal titolo *Changing Climate*, con l’obiettivo di analizzare gli effetti sociali ed economici dei cambiamenti climatici⁴⁹.

Il Charney Report diventa, quindi, il bersaglio delle compagnie petrolifere che, dunque ne sono ampiamente a conoscenza e che, come Exxon, provano a confutarlo e a negare le sue conclusioni, mentre gli scienziati continuano a raccogliere evidenze e i media a divulgare gli studi sui cambiamenti climatici. Il New York Times, il 22 agosto 1981, pubblica la notizia di uno studio pubblicato su *Science* da James Hansen che dimostra l’innalzamento delle temperature nell’ultimo secolo⁵⁰.

Proprio Hansen è uno degli scienziati di riferimento in tema dei cambiamenti climatici. Il 23 giugno

48 https://geosci.uchicago.edu/~archer/warming_papers/charney.1979.report.pdf

49 <https://www.govinfo.gov/app/details/COMPS-10425>

50 <https://www.nytimes.com/1981/08/22/us/study-finds-warming-trend-that-could-raise-sea-levels.html>

1988 parla per la prima volta nella storia di fronte al Senato degli Stati Uniti di riscaldamento globale, affermando che il mondo si sta surriscaldando e che la Terra ha registrato temperature più alte nei primi 5 mesi del 1988 che nei precedenti 130 anni, a causa delle attività inquinanti del genere umano.

Hansen addirittura stimò che tra il 1988 e il 2017 si sarebbe verificato un aumento della temperatura di 0,8°C. La previsione è stata quasi centrata perfettamente dal momento che i dati nel 2017 hanno dimostrato un aumento di 0,6°C.

Possiamo, dunque, affermare che i sospetti sugli effetti climalteranti dell'uso dei combustibili fossili forniti dalle compagnie petrolifere alle nostre società, che datano dalla fine dell'Ottocento, hanno trovato tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento una risposta certa e inequivocabile: il clima sta cambiando e si prospettano scenari catastrofici perché le temperature sono in aumento proporzionalmente all'aumento di CO₂ ed altri gas serra in atmosfera, che è in larga parte da imputare ai combustibili fossili, il core business dell'industria petrolifera.

7. IL RISCALDAMENTO GLOBALE

Il fatto che la Terra si riscaldi a causa di concentrazioni più elevate di CO₂ nell'atmosfera è, come abbiamo visto, noto da molto tempo. Secondo l'IPCC, nel decennio 2011-2020 la temperatura media del nostro pianeta è aumentata di circa 1,09°C (larghezza di banda da 0,95 a 1,20°C) rispetto ai livelli preindustriali⁵¹, e il riscaldamento globale al ritmo attuale determinerà un aumento delle temperature medie di 0,2°C ogni decennio⁵².

Gli studi più recenti indicano che almeno uno degli anni tra il 2023 e il 2026 abbia il 48% di probabilità di superare temporaneamente 1,5°C di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali⁵³, cioè in largo anticipo rispetto a quanto suggerito nel recente rapporto speciale dello stesso IPCC sul riscaldamento di 1,5°C pubblicato nel 2018 citato precedentemente.

Inoltre, è virtualmente certo che, secondo le attuali tendenze di emissioni, la soglia di riscaldamento globale di 2°C sarà superata durante il XXI secolo.

L'attuale livello di riscaldamento globale sta già avendo un impatto su importanti ecosistemi e comunità umane in tutto il pianeta. Gli estremi climatici attuali rivelano che molti sistemi umani e naturali sono vulnerabili al riscaldamento globale e alle sue conseguenze, come ad esempio l'interruzione della produzione alimentare e dell'approvvigionamento idrico, i danni alle infrastrutture e agli insediamenti e il deterioramento della vita, della salute e del benessere degli esseri viventi.

L'inquinamento atmosferico e le cause dei cambiamenti climatici sono fenomeni strettamente

⁵¹ IPCC 2021, AR6, SPM, p. 5.

⁵² IPCC 2018, Global Warming of 1.5°C SPM p.6.

⁵³ WMO, 2022, Global Annual to Decadal Climate Update, https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11175

interdipendenti. Si tratta di un elemento di novità del suddetto rapporto IPCC AR6 Working Group I. Infatti, nel capitolo 6 vengono discussi, per la prima volta in modo organico nei lavori dell'IPCC, i cosiddetti forzanti climatici a breve tempo di permanenza in atmosfera, molti dei quali sono i più comuni inquinanti atmosferici che hanno effetti deleteri sulla salute umana e l'ambiente in generale. Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, vengono definiti due facce della stessa medaglia, fino a concludere che politiche integrate di riduzione delle emissioni generate dalle attività umane costituiscono la migliore strategia di politica ambientale, anche in termini di costi sociali ed economici, e producono effetti benefici sia per la qualità dell'aria che per il contenimento del riscaldamento del pianeta.

Molti dei cambiamenti che abbiamo registrato nel recente passato e che stiamo vivendo sono segnali di un impatto ormai irreversibile, o che sta per diventarlo, dei cambiamenti climatici, come per esempio quelli relativi all'innalzamento della temperatura del mare, allo scioglimento del ghiaccio terrestre e al conseguente aumento del livello del mare, fino all'acidificazione e alla deossigenazione (anossia) dei mari stessi. Più nel dettaglio, emerge dal rapporto che un ulteriore riscaldamento amplificherà lo scongelamento del permafrost e la perdita della copertura nevosa stagionale, del ghiaccio terrestre e del ghiaccio marino artico. È probabile che l'Artico sarà privo di ghiaccio marino a settembre (mese del minimo annuo) almeno una volta prima del 2050, con eventi più frequenti per livelli di riscaldamento più elevati. Il livello medio globale del mare continuerà ad aumentare per tutto il XXI secolo in tutti e cinque gli scenari considerati dall'IPCC.

Ancora nello stesso rapporto vengono analizzati gli eventi a bassa probabilità e grande impatto, ovvero potenziali esiti del cambiamento climatico considerati improbabili, tuttavia possibili, che potrebbero comportare conseguenze disastrose (per esempio un crollo improvviso della calotta glaciale antartica che porterebbe a un aumento del livello del mare più rapido del previsto, oppure la scomparsa della foresta pluviale amazzonica, o più in generale eventi estremi concomitanti).

Per altro verso, tale rapporto analizza i cambiamenti climatici con riferimento a cinque scenari illustrativi che coprono una gamma di possibili sviluppi futuri di fattori antropogenici che, come si evince dalla letteratura scientifica, influenzano i cambiamenti climatici. Gli *Shared Socio-economic Pathway* – SSP (Percorsi Socioeconomici Condivisi) considerano una varietà di contesti socioeconomici diversi associati all'implementazione di diverse strategie di gestione delle emissioni di gas serra.

Questi percorsi partono dal 2015 e comprendono ipotesi con:

- alte emissioni di gas serra ed emissioni di CO₂ che raddoppiano entro il 2100 o il 2050 rispetto ai valori attuali;
- valori intermedi di emissioni di gas serra con emissioni di CO₂ che rimangono ai livelli attuali fino alla metà del secolo;

- Emissioni basse o molto basse di gas serra con emissioni di CO₂ che vanno verso l'obiettivo di zero emissioni nette intorno al 2050 o dopo, con diversi livelli di emissioni negative di CO₂.

Nei diversi percorsi le emissioni cambiano a seconda delle diverse assunzioni socio-economiche, i livelli di mitigazione dei cambiamenti climatici e le iniziative di controllo delle emissioni di alcuni inquinanti. Tuttavia, la temperatura globale continuerà ad aumentare almeno fino alla metà del secolo in tutti i Percorsi Socioeconomici Condivisi considerati.

8. I RISCHI CHIAVE E CINQUE MOTIVI DI PREOCCUPAZIONE

Dal terzo rapporto di valutazione del 2001 (AR3), l'IPCC ha suddiviso i rischi più importanti associati ai cambiamenti climatici antropogenici ("rischi chiave") in "**cinque motivi di preoccupazione**" (Reasons for Concerns – RCF). Essi sono considerati rischi chiave dall'IPCC a causa del grande pericolo che comportano, dell'alto grado di vulnerabilità delle società e/o degli ecosistemi ad essi, della grande dimensione del rischio, della sua alta probabilità, della irreversibilità delle conseguenze e del potenziale limitato di limitare il rischio attraverso l'adattamento e la mitigazione.

I cinque RCF sono i seguenti:

RFC1: "Sistemi unici e minacciati" sono sia sistemi naturali che culturali. L'aumento della temperatura globale farà sì che alcuni sistemi umani debbano adattarsi massicciamente o che gli ecosistemi come li conosciamo scompaiano. Esempi di sistemi che già corrono un rischio molto elevato di danni estesi tra 1,5°C e 2°C sono le masse di ghiaccio nell'Oceano Artico e le barriere coralline nelle acque tropicali.

RFC2: "Eventi meteorologici estremi" aumenteranno sia in frequenza che in intensità. Siccità, precipitazioni estreme, calore e tempeste (tropicali) e uragani sono esempi di condizioni meteorologiche estreme che aumenteranno in frequenza e/o gravità e che a loro volta determineranno più incendi boschivi (a causa di siccità/calore) e inondazioni (a causa di precipitazioni estreme e tempeste). La maggior parte delle infrastrutture (porti, strade, corsi d'acqua, ferrovie, approvvigionamento energetico, immobili, ospedali, dighe, pianificazione urbana, ecc.) non sono state progettate per resistere a condizioni meteorologiche estreme come il calore estremo e le precipitazioni estreme e i danni saranno significativi.

Ma lo sono già stati.

Per citare eventi a noi vicini sarà in questa fase sufficiente menzionare l'uragano VAIA che, dal 26 al 29 ottobre 2018 ha imperversato su vaste aree di Francia, Italia, Croazia, Austria e Svizzera provocando danni gravissimi alle risorse naturali, alle proprietà ed agli individui colpiti, con complessivi 37 morti, abbattimento di circa 42 milioni di alberi e danni stimati oltre 5 miliardi di

euro⁵⁴.

RFC3: “Distribuzione degli impatti”; l’IPCC sottolinea che i rischi dei cambiamenti climatici sono distribuiti in modo non uniforme e che in tutti i Paesi (indipendentemente dallo stato di sviluppo) i gruppi che sono già in situazioni vulnerabili e tra i più emarginati saranno i più colpiti e i più esposti ai rischi di sicurezza alimentare e idrica.

RFC4: “Gli impatti aggregati globali” sono gli effetti dei cambiamenti climatici maggiori dei soli effetti diretti e che si sommano a vari effetti (indiretti) rafforzantisi vicendevolmente. Questo può essere spiegato con un esempio: i cambiamenti climatici comportano una perdita di biodiversità attraverso vari meccanismi complessi, in una relazione in cui la perdita aumenta esponenzialmente con l'entità del riscaldamento globale. Questa perdita di biodiversità non solo ha conseguenze importanti (dirette) per l'ecologia, ma anche importanti conseguenze economiche (indirette) perché le persone dipendono da questa biodiversità.

RFC5: “Eventi singolari su larga scala” sono cambiamenti che nella maggior parte dei casi sono irreversibili e quindi hanno conseguenze molto ampie e durature.

Dei cinque motivi di preoccupazione, il quinto motivo (i rischi di eventi singolari su larga scala) merita un’attenzione particolare perché si riferisce ai pericoli più completi, drastici e improvvisi dei cambiamenti climatici, i cosiddetti “punti di non ritorno” del sistema climatico. Con “punto di non ritorno” l’IPCC indica che il sistema climatico sta andando incontro a un cambiamento brusco e irreversibile che attraverso meccanismi di feedback può ulteriormente accelerare il cambiamento climatico fino a renderlo incontrollabile.

Alcuni possibili rischi del punto di non ritorno includono, secondo l'IPCC, (i) lo scioglimento dello strato del permafrost delle regioni a tundra e lo scioglimento degli strati di permafrost vicini ai fondali marini poco profondi, che causano il rilascio di grandi quantità di gas metano (un gas serra considerevolmente più potente della CO₂, come detto) fino a oggi intrappolato nel permafrost; (ii) il prosciugamento della regione amazzonica, con la conseguenza che le foreste pluviali tropicali in questa zona possano catturare molta meno CO₂ dall’atmosfera e possono addirittura diventare una fonte netta/attiva di rilascio di CO₂, con un rischio crescente di grandi incendi boschivi e la conversione del bioma della foresta pluviale in uno stato di savana; (iii) la scomparsa del ghiaccio in Groenlandia, che potrebbe causare l’innalzamento del livello del mare di 7 metri così come della calotta glaciale dell'Antartide occidentale, considerata anche instabile, che può portare ad un ulteriore innalzamento del livello del mare di circa 4 metri.

L'IPCC conclude che il rischio di punti di non ritorno è particolarmente elevato se non si procede a

⁵⁴ <https://www.larena.it/oltre-verona/veneto/tempesta-vaia-cause-danni-vittime-ottobre-2018-1.9702462>, nel celebrare l’anniversario della sciagura ricorda, ad esempio, le persone decedute soltanto nel Veneto: “un morto nelle primissime ore, un padovano schiacciato da un platano a Feltre, al quale seguirono un uomo scivolato in un torrente a Falcade e un’anziana di Selva di Cadore travolta da un albero nel bosco”.

ulteriori riduzioni delle emissioni: *“Senza ulteriori sforzi di mitigazione oltre a quelli in atto oggi, e anche adattandosi, il riscaldamento entro la fine del 21° secolo porterà ad un rischio da alto a molto alto di impatti gravi, diffusi e irreversibili a livello globale”*⁵⁵.

Va rilevato che nel 2018 un team internazionale di scienziati del clima ha pubblicato un articolo sui punti di non ritorno che conferma i risultati dell'IPCC⁵⁶. Anche tale studio evidenzia che il superamento dei punti di non ritorno può portare a un riscaldamento accelerato o a altri cambiamenti attraverso vari *feedback* sul sistema climatico, in modo che altri punti di non ritorno possano essere avviati nel sistema climatico. L'effetto domino risultante è chiamato *“Tipping Cascades”* (cascate di ribaltamento/reazioni a catena generate da un punto di non ritorno), con la conseguenza che una volta raggiunti i punti di non ritorno, la Terra si riscalda più rapidamente, tale da determinare la impossibilità di prevenire ulteriori e verosimilmente irreversibili pericolosi cambiamenti climatici.

9. I RISCHI PER LA SALUTE UMANA

Nel 2014 l'IPCC ha messo in evidenza che gli effetti dei cambiamenti climatici come periodi di calore, inondazioni e siccità influenzano la salute delle persone sia direttamente che indirettamente. A tal proposito si devono prendere in considerazione le conseguenze per l'approvvigionamento alimentare dovute a fallimenti delle colture, alla diffusione di malattie infettive diffuse dagli insetti e alle conseguenze sulla salute associate allo spostamento delle persone: *“La salute delle popolazioni umane è sensibile ai cambiamenti nei modelli meteorologici e ad altri aspetti del cambiamento climatico (fiducia molto elevata). Questi effetti si verificano direttamente, a causa di cambiamenti di temperature, delle precipitazioni e del verificarsi di ondate di calore, inondazioni, siccità e incendi. Indirettamente, la salute può essere danneggiata da interruzioni ecologiche causate dai cambiamenti climatici (coltivazioni/colture andate male, cambiamenti dei modelli dei vettori delle malattie) o risposte sociali ai cambiamenti climatici (come lo spostamento delle popolazioni a seguito di siccità prolungata). La variabilità delle temperature è un fattore di rischio a sé stante, al di là dell'influenza delle temperature medie sulle morti dovute al calore”*⁵⁷.

A causa della portata globale dei danni diretti e indiretti alla vita e alla salute delle persone, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha identificato il cambiamento climatico come la più grande sfida per la salute umana e un rischio che minaccia seriamente tutti gli aspetti della società: *“Il cambiamento climatico è la più grande sfida per la salute del 21° secolo e minaccia tutti gli aspetti della società in cui viviamo. La gravità degli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute*

⁵⁵ IPCC 2013, AR5, SYR, p. 70-72.

⁵⁶ Steffen, W., Rockström, J., Richardson, K., Lenton, T. M., Folke, C., Liverman, D., ... & Schellnhuber, H. J. (2018). Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(33), 8252-8259

⁵⁷ IPCC 2014, AR 5, WGII, H 11, p. 713.

*umana è sempre più chiara e un ulteriore ritardo nell'azione aumenterà i rischi*⁵⁸.

Anche *The Lancet*, probabilmente la più importante rivista medico-scientifica mondiale, è giunta ad affermare che i rischi per la salute stanno diventando inaccettabilmente alti e che la mancanza di riduzioni delle emissioni minaccia la vita e la salute umana: *“I cambiamenti dei nostri giorni delle ondate di calore, capacità di manodopera, malattie trasmesse da vettori e della sicurezza alimentare forniscono un avvertimento precoce dell'impatto congiunto e schiacciante sulla salute pubblica come prevista - se le temperature continuano a salire. Le tendenze degli impatti, delle esposizioni e delle vulnerabilità dei cambiamenti climatici mostrano un livello inaccettabilmente elevato di rischio per la salute attuale e futura delle popolazioni di tutto il mondo [...] La mancanza di progressi nella riduzione delle emissioni e nella costruzione di capacità di adattamento minaccia sia le vite umane che la vitalità dei sistemi sanitari nazionali da cui dipendono, con la potenzialità di interrompere le infrastrutture sanitarie pubbliche di base e sopraffare/annientare i servizi sanitari*⁵⁹.

Il collegamento tra il cambiamento climatico e le difficoltà nell'approvvigionamento alimentare dimostra che gli esseri umani dipendono da ecosistemi sani. L'IPCC collega esplicitamente l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi al loro impatto sui sistemi umani, sul benessere umano e sulla capacità delle persone di sostenersi. Inoltre, gli ecosistemi svolgono anche un ruolo fondamentale nel limitare la diffusione di malattie e parassiti umani e non umani, influenzano e stabilizzano il tempo e il clima (ad esempio, il temperamento delle temperature estreme, la circolazione dell'acqua piovana e l'assorbimento di CO₂ attraverso le foreste) e quindi influenzano l'agricoltura, le forniture alimentari, l'approvvigionamento idrico e i rischi di alluvione e le infrastrutture umane fisiche. Man mano che gli ecosistemi cambiano, anche il loro impatto su questi problemi cambia e secondo l'IPCC influenzano il benessere umano e il benessere di milioni di altre specie in molti modi diversi. Più gli ecosistemi sono influenzati dal clima, più difficile è per gli esseri umani e le altre specie adattarsi a questi cambiamenti⁶⁰.

Alcune delle funzioni degli ecosistemi che sono già minacciati dall'attuale riscaldamento di circa 1°C sono l'impollinazione, il controllo dei parassiti, la regolamentazione delle malattie, i servizi di regolazione del clima e l'approvvigionamento di acqua potabile. Con un maggiore stress sugli ecosistemi, le possibilità di rispondere ai cambiamenti climatici saranno limitate. Questo è importante, tra le altre cose, perché gli ecosistemi che non possono adattarsi ai cambiamenti climatici (perché troppo veloci o troppo drastici) limitano anche l'adattamento umano: *“Il successo dell'adattamento dipenderà dalla nostra capacità di consentire e facilitare ai sistemi naturali di*

58 UNFCCC World Health Organisation 2018, COP 24 Special Report Health & Climate Change p. 10.

59 Watts 2018, *The Lancet*, The 2018 Report of the Lancet countdown on health and climate change p. 2479.

60 IPCC 2014, AR5, WGII, CH. 4, p. 319.

*adattarsi a un clima che cambia, mantenendo così i servizi ecosistemici da cui dipende tutta la vita*⁶¹.

L'effetto principale che la distruzione degli ecosistemi, a causa dei cambiamenti climatici, avrà sulla vita e sul benessere umano è il motivo per cui l'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima del 1992 ha chiarito che il cambiamento climatico è pericoloso una volta che gli ecosistemi non sono più in grado di adattarsi naturalmente a questo cambiamento climatico. Per gli stessi motivi, nell'ambito della definizione di "effetti negativi dei cambiamenti climatici", il trattato chiarisce (articolo 1) che questi comprendono gli effetti negativi significativi sulla composizione, la resilienza o la capacità riproduttiva degli ecosistemi naturali o gestiti dall'uomo.

In breve, gli esseri umani dipendono da ecosistemi sani e sufficientemente vitali per la loro vita e il loro benessere se in grado di fornire i beni, le funzioni e i servizi ecosistemici di cui gli esseri umani hanno bisogno per la loro esistenza.

Il cambiamento climatico è una minaccia per gli ecosistemi e quindi una minaccia per la vita umana e il benessere.

10. GLI IMPATTI SOCIO-ECONOMICI

L'evidenza di uno degli impatti socio-economici dei cambiamenti climatici che tocca più direttamente il nostro paese è fornita da uno studio pubblicato da ricercatori italiani che mostra come le ondate di calore nell'Africa sub-sahariana, riducendo la produzione alimentare nell'area, ne incrementano i flussi migratori⁶². Questo, e molti altri lavori affini, attestano un altro aspetto particolarmente crudele del cambiamento climatico, cioè la sua natura di amplificatore delle disuguaglianze, situazione che può creare ulteriori fonti di conflitto o inasprire quelli esistenti. La disuguaglianza connaturata ai cambiamenti climatici, d'altra parte, è ben riflessa anche dal dato relativo alle responsabilità delle emissioni di gas serra. Secondo uno studio, il 10% più ricco della popolazione mondiale è responsabile di oltre la metà (52%) delle emissioni tra il 1990 e il 2015; sempre in questo periodo, l'1% più ricco della popolazione è stato responsabile del 15% delle emissioni, più delle emissioni complessive dei paesi UE e più del doppio di quelle della metà più povera dell'umanità (7%)⁶³; addirittura l'1% degli individui che emette più CO₂ ne produce 1000 volte di più dell'1% degli individui che ne emettono di meno⁶⁴.

Quella delle disuguaglianze indotte dai cambiamenti climatici è una questione importante, da cui la necessità di una forte cooperazione internazionale tra paesi, peraltro sottolineata dalla stessa

⁶¹ IPCC 2014, AR5, WGII, CH. 14, p. 839.

⁶² migrazioni dal Sahel all'Italia guidate dalle variazioni meteo-climatiche, Linear e non linear influences of climatic changes on migration flows: a case study for the 'Mediterranean bridge', Environmental Research Communications 1,011005, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/ab0464>, A. Pasini, S. Amendola (2019).

⁶³ Oxfam, 2020, *Confronting Carbon Inequality*, <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-en.pdf>

⁶⁴ <https://www.iea.org/commentaries/the-world-s-top-1-of-emitters-produce-over-1000-times-more-co2-than-the-bottom-1>

UNFCCC che nei preamboli riconosce *“che la natura globale del cambiamento climatico richiede la massima cooperazione possibile da tutti i Paesi e la loro partecipazione a una risposta internazionale efficace e adeguata, in accordo con le loro responsabilità comuni ma differenziate, e le loro rispettive capacità e condizioni economiche e sociali”*. Se gli impatti dei cambiamenti climatici interessano tutti, e l’Italia è già stata ripetutamente – e sempre più frequentemente – colpita da fenomeni estremi quali ondate di calore e siccità, i paesi e le comunità che hanno una responsabilità residuale rispetto alle emissioni storiche di gas serra sono quelli più colpiti e che hanno meno risorse oggi per fronteggiare gli impatti della crisi climatica. È anche per questo che la *“giustizia climatica”* è un elemento necessario per garantire una prospettiva di futuro a tutte le nostre società: decarbonizzare è una necessità contingente e al tempo stesso un elemento di giustizia, cui tutti siamo vincolati.

11. GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ITALIA

L’Italia è uno dei Paesi europei maggiormente a rischio per gli impatti dei cambiamenti climatici. Lo studio *“Analisi del rischio – i cambiamenti climatici in Italia,”*⁶⁵ realizzato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) sottolinea quelli principali: *“riduzione delle risorse idriche, instabilità dei suoli, incendi boschivi, consumo del suolo, desertificazione e perdita di produttività colturale ed ecosistemica: sono alcuni dei molteplici fattori di rischio che caratterizzano l’intero bacino del Mediterraneo. A questi rischi si aggiungono le ulteriori pressioni causate dai cambiamenti climatici in atto che agiscono da “amplificatori” con conseguenze che potranno essere estremamente negative nei prossimi decenni”*.

Come spiegato in questo studio, i cambiamenti climatici possono creare dei *“nuovi”* rischi, oppure possono amplificare quelli già esistenti. Parliamo di rischi legati a fenomeni estremi come alluvioni, tempeste, ondate di calore, ma anche rischi per specifici settori dell’economia, primo fra tutti l’agricoltura, oppure connessi a temi trasversali come la salute o la gestione della risorsa idrica.

Alcuni risultati dello studio del CMCC particolarmente interessanti evidenziano che:

- la probabilità del rischio da eventi estremi è aumentata in Italia del 9% negli ultimi vent’anni;
- Le aree urbanizzate subiranno forti impatti negativi dai cambiamenti climatici, soprattutto in riferimento ai fenomeni climatici estremi (ondate di calore ed eventi di precipitazione intensa).
- Saranno principalmente le fasce più vulnerabili della popolazione (bambini, anziani, disabili) a subire gli effetti più negativi;
- Il caldo intenso rappresenta un rischio in termini di salute della popolazione. Nel 2019 i

65

https://www.cmcc.it/wp-content/uploads/2020/09/EXECUTIVE_SUMMARY_CMCC_RISCHIO_Clima_in_Italia-1.pdf

giorni di caldo intenso sono stati 29 in più rispetto al periodo 1961-1990. Secondo le proiezioni climatiche ci si attende un aumento di questi fenomeni soprattutto nelle aree urbane;

- Esiste un forte legame tra incremento di temperatura e inquinamento atmosferico. L'atteso aumento di periodi di caldo intenso influisce sull'aumento della mortalità, su casi di malattie cardiovascolari e respiratorie;
- Si osserva una tendenza all'aumento in frequenza ed intensità dei fenomeni di precipitazione estrema, con conseguente incremento nel rischio di esondazioni da bacini idrici e alluvioni urbane;
- L'Italia è un'area fortemente soggetta a fenomeni di dissesto geologico, idrologico e idraulico che rappresentano una seria minaccia per la popolazione. L'innalzamento della temperatura e l'aumento di fenomeni di precipitazione localizzati nello spazio e nel tempo hanno un ruolo importante nell'esacerbare il rischio da dissesto geo-idrologico su tutto il territorio.
- I cambiamenti climatici attesi (periodi prolungati di siccità, eventi estremi e cambiamenti nel regime delle precipitazioni) presentano rischi per la qualità e per la disponibilità delle risorse idriche in Italia; tali rischi sono più evidenti nei mesi estivi e nelle zone semi-aride.
- Il rischio da cambiamenti climatici in Italia per il settore agricolo è rilevante sia per le produzioni vegetali sia per quelle animali. Per il futuro sono attesi in Italia decrementi di produttività per le colture a ciclo primaverile-estivo, specialmente se non irrigate. Da analisi di scenari di cambiamento climatico, è attesa nei prossimi decenni una riduzione delle rese di mais irriguo fino al 25-50% rispetto ai valori attuali in alcune aree.
- Sono attesi impatti negativi dei cambiamenti climatici sullo stato di salute, sulla produzione e riproduzione della maggior parte delle specie di interesse zootecnico, con vulnerabilità maggiori per ruminanti da latte e suini, vulnerabilità media per gli avicoli e medio-bassa per i ruminanti da carne.
- Sul territorio italiano si attende nei prossimi decenni un incremento del rischio incendi superiore al 20% in tutti gli scenari climatici e un allungamento della stagione degli incendi compreso tra i 20 e i 40 giorni.

Alla luce di questo quadro di rischio si comprende come il clima possa diventare la variabile più importante rispetto allo sviluppo economico e occupazionale dei prossimi anni.

Isolando i rischi solo di frane e alluvioni, uno studio realizzato nel 2021 da Greenpeace Italia⁶⁶ – dal titolo “Quanto costa all'Italia la crisi climatica” – mette in evidenza come “*dal 2013 al 2019 il danno economico provocato da frane e alluvioni in Italia è stato pari a 20,3 miliardi di euro, per*

66

https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2021/08/ae9471fc-quanto_costa_allitalia_la_crisi_climatica.pdf

una media di quasi 3 miliardi l'anno". Esistono ovviamente delle differenze regionali, con l'Emilia-Romagna che è stata la regione più colpita, seguita da Campania, Toscana, Abruzzo e Liguria. Ma è tutto il territorio italiano ad essere esposto, dato che *"oltre il 90% dei comuni italiani è a rischio frane o alluvioni: complessivamente 7 milioni e mezzo di persone sono esposte a questi due pericoli (1,3 milioni per il rischio frane, 6,2 milioni per il rischio alluvioni)"*.

Oltre ai danni materiali che ciò causerà, questi pericoli minacciano anche il diritto alla vita, alla salute e a una vita familiare indisturbata come indicato nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

12. L'INGIUSTIZIA TRA GENERAZIONI

L'impatto dei cambiamenti climatici non solo differisce per le persone provenienti da diverse regioni e ambienti socioeconomici (intragenerazionale), ma porta anche a disuguaglianze tra le generazioni (intergenerazionali).

Il fatto che le conseguenze del cambiamento climatico diventeranno inevitabilmente più grandi in futuro significa automaticamente che il cambiamento climatico colpirà più duramente i giovani e le generazioni future.

Il concetto di disuguaglianza intergenerazionale ha ottenuto la sua prima importanza dopo che la Commissione Brundtland ha definito lo sviluppo sostenibile nel suo noto rapporto "Our Common Future" come segue: *"Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni"*⁶⁷.

Sebbene questo rapporto non abbia affrontato specificamente il cambiamento climatico, dimostra comunque che l'impatto delle attività antropogeniche ha un impatto sulla vita delle generazioni future e che è importante considerare anche le esigenze e le opportunità di queste generazioni. I rapporti del 2006 e del 2009 di Lord Stern confermano questo argomento e lo collegano anche al cambiamento climatico *"Le questioni di equità intra e intergenerazionale sono centrali. Il cambiamento climatico avrà gravi impatti nel corso della vita della maggior parte di coloro che vivono oggi. Le generazioni future saranno ancora più fortemente colpite, ma mancano di rappresentanza nelle decisioni odierne"*⁶⁸.

Se non si interviene urgentemente e in modo sufficiente per prevenire gravi cambiamenti climatici e rimanere al di sotto di 1,5°C, i costi di adattamento e di danno saranno in gran parte a carico delle persone più giovani e delle generazioni future, che non hanno causato il problema. La contraddizione che emerge qui è che i desideri sono delle generazioni più anziane e i fardelli dei

⁶⁷ UN Documents, Our Common Future, Gathering a Body of Global Agreements, Chapter 2, Towards Sustainable Development, p. 44.

⁶⁸ Stern Review 2006: The Economics of Climate Change, H. 2, Economics, ethics and climate change, this report is published on request of the British government in 2006.

giovani. Il che sottolinea ancora una volta l'importanza dell'azione per il clima e dimostra che il ritardo non è un'opzione. Nel successivo paragrafo sulle fonti del diritto e, in particolare sulla riforma costituzionale del 2022, si approfondirà questo tema anche dal punto di vista strettamente giuridico.

13. LA STRATEGIA DI OCCULTAMENTO E DI DISINFORMAZIONE DELLE COMPAGNIE PETROLIFERE E IL DOLO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Hansen non era il solo scienziato che sul finire degli anni Ottanta sosteneva quello che poi si è rivelato vero: e cioè che l'innalzamento delle temperature era da attribuire all'incremento esponenziale delle emissioni di CO₂ in atmosfera, cominciato con la rivoluzione industriale e legato all'estrazione e allo sfruttamento dei combustibili fossili da parte delle compagnie petrolifere.

Impegnate nella ricerca scientifica nel settore, le grandi società del fossile assoldavano i migliori scienziati per capire come aumentare i profitti o tutelarsi da eventuali problematiche connesse all'aumento delle temperature legate alla combustione dei fossili.

Diversi documenti emersi negli ultimi anni hanno dimostrato come già nel 1981 la Royal Dutch Shell, ad esempio, avesse commissionato ai propri scienziati studi sull'effetto serra.

Nel 1986 queste ricerche portano alla pubblicazione interna del rapporto dall'omonimo titolo, in cui si apprende che Shell era ben consapevole del ruolo preponderante dell'industria petrolifera nell'incremento delle emissioni di CO₂ e che aveva persino calcolato il singolo apporto stimato nel 4% del totale. Si apprende anche che gli scienziati sapevano che questo avrebbe causato cambiamenti significativi sul livello del mare, sulle correnti oceaniche, sui pattern delle precipitazioni, sulle temperature regionali e sul clima e delle conseguenze sull'ecosistema umano, sugli standard di vita e sulla disponibilità di cibo, oltre che sulla società, l'economia e la politica.

Un rapporto scritto da scienziati delle università di Harvard, Bristol e George Mason e pubblicato nell'ottobre 2019 traccia alcuni parallelismi tra la campagna di disinformazione messa in piedi dalle compagnie petrolifere e quella orchestrata dall'industria del tabacco, che per anni hanno tentato di sottostimare i danni del fumo di sigarette agli occhi dei consumatori⁶⁹.

A tal proposito, nel saggio “Merchants of Doubt” del 2010, la storica e geologa della Harvard University Naomi Oreskes e lo storico Eric M. Conway spiegano chiaramente come le compagnie petrolifere abbiano orchestrato campagne di disinformazione di massa per proteggere i propri interessi attraverso la manipolazione dell'opinione pubblica, in modo da ostacolare il riconoscimento del consenso scientifico che si andava consolidando.

La tecnica riuscì per lungo tempo anche grazie all'immenso potere economico delle compagnie petrolifere.

⁶⁹ https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2019/10/America_Misled.pdf

Tutte le compagnie petrolifere hanno adottato questa tattica, ma dal momento che gli studi sul cambiamento climatico si sono sviluppati negli Stati Uniti è proprio da una compagnia statunitense, la Exxon, che possiamo ricavare utili informazioni.

Nel 2006 il processo *United States v. Philip Morris* si è concluso con la condanna di diverse compagnie del tabacco: le aziende hanno mentito al pubblico per 50 anni e hanno continuato a farlo: *“per decenni gli imputati hanno anche intrapreso un'elaborata e sofisticata e ben finanziata offensiva nelle pubbliche relazioni, negando e attaccando la conclusione del consenso che loro stessi avevano già raggiunto internamente, ma che la comunità della sanità pubblica, finanziata meno bene, stava tardivamente raggiungendo, che il fumo crea dipendenza principalmente perché le sigarette rilasciano efficacemente la nicotina”*⁷⁰.

Sulla scorta di ciò, nel 2012, a La Jolla in California, su iniziativa della professoressa Naomi Oreskes, venne organizzato un convegno che aveva come finalità quella di esplorare l'ipotesi che anche nell'industria dei combustibili fossili esistessero gli estremi per individuare specifiche responsabilità ed eventualmente aprire la via ad azioni legali. Un conto, infatti, era dimostrare, come era ormai acclarato, che esisteva un'operazione di disinformazione molto ben finanziata riconducibile a conosciuti spin-doctor, un altro era stabilire se si trattasse di comportamenti anche penalmente rilevanti, cioè se si era mentito sapendo di mentire.

Il risultato fu il progetto investigativo *Inside Climate News*⁷¹ secondo cui la Exxon tra il 1977 e il 1986 non solo già si riferiva al riscaldamento globale causato dai combustibili fossili come un problema da dover affrontare, ma documenti aziendali interni dimostravano come i manager fossero molto ben informati del rischio di catastrofi ambientali e danni irreversibili se non si fosse mutata rotta in fretta. Dalla stessa analisi si desume come altre società petrolifere, come ENI, avessero analoga consapevolezza di Exxon riguardo alle cause e gli effetti del fenomeno del riscaldamento globale.

L'operazione di disinformazione è ormai accertata priva di pregio ed esistono, infatti, numerose azioni legali contro industrie petrolifere in tutto il mondo per essere la causa consapevole e dolosa del cambiamento climatico in atto e le sentenze dei tribunali nazionali e delle istituzioni per i diritti umani che riconoscono la conoscenza anticipata del cambiamento climatico e l'intento doloso delle aziende produttrici di combustibili fossili. Si veda da ultimo la sentenza olandese contro Shell e le conclusioni della Commissione per i Diritti Umani delle Filippine. In particolare, la Commissione per i Diritti Umani delle Filippine, nella sua storica indagine pluriennale sulla responsabilità di 47 grandi società di investimento nel settore dei combustibili fossili e del cemento, tra cui l'ENI, nei confronti dei diritti umani legati al clima del popolo filippino, ha dichiarato che l'ENI e le altre

⁷⁰ <https://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/tclcf-fs-DOJ-litigation-overview-2015.pdf>

⁷¹ <https://insideclimateneews.org/project/exxon-the-road-not-taken/>

società hanno avuto una consapevolezza, una notifica o una conoscenza precoce degli impatti negativi dei loro prodotti sull'ambiente e sul sistema climatico, al più tardi nel 1965, e che si sono impegnate nell'offuscamento intenzionale della scienza del clima, il che ha pregiudicato il diritto del pubblico di prendere decisioni informate sui loro prodotti, nascondendo che i loro prodotti comportavano danni significativi all'ambiente e al sistema climatico⁷².

14. L'INDUSTRIA PETROLIFERA IN ITALIA E LA SUA CONOSCENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO

L'inquinamento causato dall'industria petrolifera è conseguenza di tutte le attività e di tutte le varie fasi della produzione degli idrocarburi, dalla fase esplorativa alla raffinazione. Le acque di scarico, i rifiuti solidi e i gas generati durante le trivellazioni, la produzione, ma anche il trasporto, includono più di ottocento diversi agenti chimici tossici.

Bisogna, tra l'altro, tenere conto anche di altri tipi di impatto sull'ambiente che implicano un'intensificazione dell'effetto serra, le piogge acide e l'inquinamento delle acque sotterranee: tutte conseguenze disastrose.

In Italia l'industria petrolifera ha iniziato in ritardo a essere un'attività commerciale ben definita, giacché la prima compagnia petrolifera nazionale è stata fondata solo agli inizi del Novecento con il nome di Società Petrolifera Italiana.

Questa era più che altro attiva a livello locale e le sue attività erano alquanto ridotte, finché non si trasformò dapprima in Agip negli anni Venti e poi dopo la guerra in ENI, grazie a Enrico Mattei, che promosse la diffusione della ricerca petrolifera nazionale ed estera ampliando le attività anche in molte zone dell'Africa e dell'Europa dell'Est.

Ancora oggi è l'ENI la compagnia petrolifera nazionale italiana, nonostante una consistente partecipazione azionaria sia detenuta da privati, e si dedichi alla ricerca del greggio e del gas naturale in tutto il mondo.

ENI è la principale società fossile italiana, partecipata al 30% dallo Stato italiano. Fa parte delle prime trenta aziende al mondo responsabili della crisi climatica⁷³. Produce circa 1,7 milioni di barili equivalenti (dati del 2022) di petrolio al giorno, ed è sua intenzione aumentare questa cifra del 3-4% all'anno sino a 1,9 milioni al 2026, per poi mantenere questo picco di produzione fino al 2030⁷⁴.

In Nigeria, ad esempio, Eni è attiva dal 1965 nella regione del Delta del Niger, tristemente nota come una delle più inquinate del mondo, soprattutto a causa delle continue fuoriuscite di petrolio

⁷² Philippine Commission on Human Rights, National Inquiry on Climate Change Report, May 2022, disponibile su: https://chr.gov.ph/wp-content/uploads/2022/12/CHRP_National-Inquiry-on-Climate-Change-Report.pdf pp. 101-109

⁷³ <https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1501833772>

⁷⁴ <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2023/02/cs-capital-markets-day-2023-ita.html>

che contaminano l'acqua ed il suolo della regione⁷⁵. A queste vanno sommati i danni provocati dal gas flaring, cioè la pratica di bruciare a cielo aperto il gas in eccesso, che Eni non ha ancora interrotto⁷⁶.

In Mozambico ENI ha scoperto un maxi-giacimento di gas offshore a circa 1.600 metri di profondità. Al fine di esportare il gas che verrà estratto ENI sta completando un enorme impianto di liquefazione di gas al largo delle coste del Mozambico. Uno studio del Global Energy Monitor⁷⁷ ha concluso che i nuovi progetti di gas liquefatto potrebbero avere un impatto sul clima superiore persino al carbone, a causa delle emissioni fuggitive di metano che si verificano durante il trasporto. In Val d'Agri (Basilicata), da oltre trent'anni ENI estrae petrolio dal più grande giacimento su terraferma d'Europa. Nel 2017, nel Centro Olio Val D'Agri (COVA) di ENI si è verificato uno sversamento di 400 tonnellate di petrolio che, secondo i rilievi dei carabinieri del NOE, avrebbero causato la contaminazione dei corsi d'acqua del territorio. Per via di questo due manager di ENI sono a processo per disastro innominato e uno per disastro ambientale a Potenza⁷⁸.

Anche l'ENI, al pari delle compagnie petrolifere statunitensi, è ben consapevole da decenni del rapporto tra le emissioni di CO2 e il cambiamento climatico.

In pubblicazioni a firma di aziende come ISVET (per diversi anni istituto di ricerca del gruppo ENI) e TECNECO (azienda di ingegneria delle risorse, appartenente al gruppo ENI e operante negli anni Settanta nel settore della protezione ambientale), nonché in diversi articoli pubblicati sulla rivista interna di ENI *“Ecos”* - pubblicata tra gli anni Settanta e il Duemila, il cui nome fu scelto perché *“rinviava alla ‘E’ di ‘ENI’ e di ‘energia’, ma anche alle parole ‘economia’ e ‘ecologia’”*⁷⁹ - troviamo numerose testimonianze che dimostrano l'assoluta consapevolezza, da decenni, della problematica emissioni di CO2/cambiamento climatico da parte di ENI, al pari di quanto constatato per le “sorelle” americane e, di recente, anche per la francese Total. Ciò non sorprende, visto che ENI è associata sin dal 1974⁸⁰ — e assieme a Exxon, Shell, BP, la stessa Total e altre compagnie del settore è ancora oggi *“corporate member”*⁸¹ — della International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA). Una organizzazione che, secondo quanto riportato nel recentissimo studio *“Early warnings and emerging accountability: Total’s responses to*

75 <https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/7970/2018/en/>

76 https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2020/05/85f676a0-ex_sum_la_strategia_del_gruppo_eni_fino_al_2050.pdf p.2, <https://www.eni.com/assets/documents/governance/2020/ita/Domande-e-Risposte-primaria-Assemblea-13-maggio-2020.pdf> p.12 riguardo alla situazione in Libia e Nigeria

77 <https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2021/01/Gas-Index-report-2020.pdf>

78 <https://www.rainews.it/tgr/basilicata/articoli/2022/02/bas-sversamento-petrolio-eni-cova-viggiano-rinvio-a-giudizio-andrea-palma-ruggero-gheller-d696ad29-4817-460a-bf77-eb051cf3f79b.html>

79 <https://archiviostorico.eni.com/aseni/it/magazines/ecos>

80 https://archiviostorico.eni.com/aseni/bookreader/books/ECOS_1992_003.html?r=search#page/54/mode/2up/search/ipieca

81 <https://www.ipieca.org/membership/>

global warming, 1971-2021”⁸², pubblicato nell’ottobre 2021 sulla rivista scientifica *Global Environmental Change*, sarebbe stata utilizzata da EXXON per coordinare “una campagna internazionale per mettere in discussione la scienza climatica e indebolire le politiche climatiche internazionali, a partire dagli anni Ottanta”.

Torniamo però a focalizzarci di nuovo strettamente su ENI. Nell’introduzione del rapporto di sintesi (pubblicato nel 1970) di una indagine svolta dall’ISVET su incarico della stessa ENI tra il 1969 e il 1970 (“*L’intervento pubblico contro l’inquinamento; valutazione dei costi e dei benefici economici connessi a un progetto di eliminazione delle principali forme di inquinamento atmosferico ed idrico in Italia*”), tra pagina 22 e pagina 24 – nel paragrafo 1.1.1. intitolato “*La rivoluzione tecnico industriale in atto e l’inquinamento*” – si legge: “*L’inquinamento è un’alterazione dello stato di natura provocato dall’intervento umano sull’ambiente naturale, e cioè su «quella rete infinitamente complessa di esseri viventi e di risorse (aria, acqua, materie nutritive e materiali) dalla quale dipende la vita, ivi compresa quella dell’uomo». Nello sforzo di trasformare l’ambiente circostante per renderlo più confacente alla sua sopravvivenza e al suo sviluppo, l’uomo ne ha sovente alterato l’equilibrio, fino al punto di distruggere risorse naturali di valore incalcolabile, perché insostituibili e non riproducibili. [...] L’equilibrio tra l’uomo e l’ambiente [...] è comunque durato a lungo. Solo con l’avvento della rivoluzione industriale ha avuto l’inizio, nell’era paleotecnica, quel processo di distruzione sistematica e crescente delle risorse naturali, che ha portato negli ultimi venti anni alla crisi attuale dei rapporti tra l’uomo e la biosfera. A questa crisi, che si manifesta nella compromissione progressiva dell’ambiente naturale, hanno infatti impresso nel recente dopoguerra una decisiva svolta con l’espansione della industrializzazione, l’applicazione incontrollata delle moderne tecniche di produzione, il crescente incremento della motorizzazione, l’aggravarsi dei disordinati processi di urbanizzazione, l’esplosione demografica, l’incremento della produzione e dei consumi. In sintesi, la spinta dello sviluppo economico ha comportato un crescente aggravio del processo di metabolismo sociale, secondo il quale le risorse della natura vengono strappate dall’ambiente e ad esso restituite dopo i cicli di produzione/trasformazione e consumo, sotto forma di prodotti di rifiuto (residui solidi urbani, scarichi industriali, prodotti di combustione, liquami civili e via dicendo). I danni prodotti all’ambiente sono stati tanto più gravi, quanto più il mito della produzione della massima quantità di beni e servizi al minimo costo ha finora prevalso sulla esigenza di uno sviluppo armonico dell’uomo e dell’equilibrio uomo-natura. In tal modo l’inquinamento è aumentato di pari passo con l’espansione della produzione, provocando danni crescenti alla salute umana e dell’ambiente dal quale, in definitiva, dipende la vita stessa dell’uomo. [...] In effetti le alterazioni degli equilibri naturali risultano in genere negative, perché l’uomo non ha ancora imparato a regolare il sistema degli equilibri dinamici*

naturali. Quando cerca di ottenere l'effetto economico massimo, egli tocca quasi tutta la «rete» causale-consequenziale della natura, provocando una quantità grandissima di conseguenze imprevedute e sovente letali. A partire dai celebri studi di Commoner sullo stronzio 90 e sul lago Erie, lo sviluppo degli studi ecologici ha consentito di denunciare in modo sempre più documentato il carattere esiziale di molte forme di compromissione dell'ambiente. Ad esempio, l'anidride carbonica presente nell'atmosfera, secondo un recente rapporto del Segretario dell'ONU, data l'accresciuta utilizzazione di olii combustibili minerali, è aumentata nell'ultimo secolo del 10% in media nel mondo; verso il 2000 questo incremento potrebbe raggiungere il 25%, con conseguenze «catastrofiche» sul clima”.

A distanza di pochi anni, nel 1972, ENI affida alla TECNECO l'incarico di preparare la “Prima Relazione sulla situazione ambientale del Paese”⁸³. Si tratta di una pubblicazione in tre volumi - promossa dalla Presidenza del Consiglio, nella persona dell'allora capo di governo Giulio Andreotti - presentata e stampata nel 1973.

Nella sezione 1 0 2 del capitolo i "Caratteri climatici e meteorologici" – scritto, tra gli altri, in collaborazione con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e con l'Istituto di Fisica dell'Atmosfera del CNR – si legge: “L'atmosfera è una delle componenti essenziali dell'ambiente in cui si svolge la vita dell'uomo e pertanto i suoi fenomeni, le sue perturbazioni, i suoi cambiamenti di assetto, valutabili attraverso le vicende climatiche e meteorologiche, lo condizionano profondamente. Nel sistema uomo-atmosfera, contrariamente a quanto si è tacitamente ritenuto fino a non molto tempo addietro, i rapporti non sono esclusivamente unidirezionali, cioè costituiti tutti dalle interferenze dell'atmosfera sulla sfera umana: vi è ormai anche una somma di azioni in direzione inversa, per cui le attività umane, a loro volta, provocano alterazioni transitorie o modificazioni stabili nell'assetto e nella qualità dell'atmosfera, nonché dello svolgimento di alcuni suoi importanti fenomeni. L'azione dell'uomo può sortire effetti limitati oppure rilevanti, potenzialmente compresi tra i due limiti estremi di modificazioni perniciose tali da provocare gradualmente la scomparsa della vita sulla terra, oppure, nella direzione opposta, di un completo «controllo del tempo» capace di consentire la conoscenza e la programmazione anticipata di tutte le manifestazioni atmosferiche. Agli effetti dell'analisi della intensa rete di interdipendenze ed interazioni tra l'atmosfera e l'uomo, la importanza degli studi meteorologici e climatologici ed il modo stesso di intendere ed affrontare i problemi dell'atmosfera hanno subito una profonda evoluzione rispetto al passato (in pratica appena 10-20 anni addietro). Non solo risultano sostanzialmente modificate e progredite le metodologie e le tecnologie disponibili, ma alcuni temi hanno assunto importanza del tutto nuova ed imprevedibile, come ad esempio la turbolenza e la diffusione di sostanze nei bassi strati dell'atmosfera, le modificazioni climatiche, gli scambi tra

83

https://archiviostorico.eni.com/aseni/bookreader/books/ECOS_1972_003.html?r=gatto_ecos#page/76/mode/2up/search/tecneco

l'atmosfera e la biosfera e fra l'aria e il mare, la modifica artificiale del tempo, i bilanci climatici idrici ed energetici e le circolazioni atmosferiche alle varie scale di spazio e di tempo".

Nella sezione 1 2 2 2 2 "Emissioni atmosferiche", contenuta nel capitolo "Attività di produzione" facente parte dello stesso primo volume della relazione TECNECO – struttura parte del gruppo Eni - si legge: *"Gli scarichi industriali nell'atmosfera sono principalmente connessi alle seguenti attività: lavorazione dei materiali ferrosi (siderurgia e fonderia) e non ferrosi (produzione e finitura), lavorazione dei minerali non metalliferi (cemento, calce, laterizi, ecc), industria chimica, industria dei petroli (raffinazione e petrolchimica), industria alimentare, farmaceutica, cartaria, elettronica, ecc [...] Sono inoltre assai spesso presenti nei cicli tecnologici impianti per la produzione del calore, che di norma impiegano combustibili per il funzionamento dei generatori termici [...] Da tali impianti deriva lo inquinamento generato dalle reazioni di combustione, con emissioni di ossidi di zolfo e di azoto, di materiale particolato e via dicendo*". In una tabella pubblicata a corredo del paragrafo per riassumere in modo schematico l'elenco dei *"principali composti inquinanti emessi durante le diverse fasi delle operazioni industriali e le relative fonti in relazione [...] ai gas"*, viene contemplata anche la CO₂. Nella lista⁸⁴ si parla della CO₂ derivante dai processi di combustione e del fatto che seppur non considerato un inquinante *"il relativo aumento nell'atmosfera è considerato potenziale causa di variazioni climatiche"*.

Cinque anni dopo, nel 1978, la stessa TECNECO pubblica un approfondimento intitolato "Ambiente e fonti di energia esauribili o rinnovabili". Si tratta, secondo quanto riportato nell'introduzione, di *"un tentativo di valutare in maniera globale le implicazioni ambientali derivate dalle massicce produzioni di energia «concentrata» e d'indicare, in larga massima, quegli aspetti dello sviluppo di fonti energetiche che meritano speciale attenzione per la loro idoneità ad essere sfruttate senza causare ulteriori degradazioni all'ambiente. Tale tipo di lavoro si colloca in un filone di studi già da tempo avviato nell'ambito della Tecneco, i cui compiti sono dedicati principalmente allo sviluppo di due settori: uno inerente la protezione dell'ambiente e l'altro la ricerca delle risorse ambientali idonee all'impiego per la produzione di energia"*. Nella premessa del primo capitolo della pubblicazione, dal titolo "Fonti energetiche per produzione 'concentrata' di energia e loro effetti ambientali", gli autori si chiedono: *"quali sono i limiti posti dall'ambiente ad una produzione e ad un consumo di energia sempre crescenti?"*. Aggiungendo che *"è desiderabile, tecnicamente fattibile ed economicamente corretto ridurre la velocità di crescita del consumo di energia, senza peraltro diminuire il prodotto nazionale lordo [...] Sarebbe inoltre necessario attuare un programma intensivo di sviluppo dell'energia da sorgenti rinnovabili ed estese come l'energia solare, geotermica, eolica [...]"*. Quindi il capitolo continua con un excursus sulle diverse fonti energetiche utilizzate all'epoca, per proseguire con un approfondimento sulle "Emissioni

84

La cui fonte è: H. F. LUND, Industrial pollution control handbook, McGraw Hill – 1971

inquinanti delle centrali elettriche a combustibile fossile e loro effetti ambientali”. Tra queste, nel paragrafo 3.4, anche la CO₂: *“L’anidride carbonica (CO₂) è il prodotto definitivo di ossidazione dei combustibili fossili [...] esiste nell’aria in concentrazioni di circa 300 p.p.m. e solo l’attività umana aumenta questo valore interferendo nei processi naturali, per cui al di sopra di una certa soglia essa diviene inquinante [...] è stato rilevato che durante gli ultimi 110 anni essa è aumentata da circa 295 p.p.m. a 320 p.p.m. (valori 1970), cioè del 10% circa. Si presume che col crescente consumo di combustibili fossili, che ebbe inizio dalla rivoluzione industriale, la concentrazione di CO₂ raggiungerà i 375-400 p.p.m. nell’anno 2000, supponendo che il 35-45% della CO₂ emessa rimanga nell’atmosfera (la parte restante essendo rimossa dal ciclo bio-geochimico). Questo aumento viene considerato da alcuni scienziati come un possibile problema a lungo termine, soprattutto perché esso potrebbe modificare il bilancio termico dell’atmosfera determinando dei cambiamenti climatici con gravi conseguenze per la biosfera”*. Effetti sul clima che sono oggetto di un paragrafo a parte, il 3.8. *“Sono state formulate diverse ipotesi circa l’effetto sul clima delle emissioni provocate dai combustibili fossili. Su scala locale sono stati notati cambiamenti climatici anche notevoli [...] Analoghi cambiamenti climatici possono verificarsi su scala regionale per il continuo, crescente consumo di combustibili fossili, e ciò, può diventare un problema importante sul finire del secolo [...] Come si è già notato, i dati più attendibili di cui si dispone indicano che il contenuto di CO₂ nell’atmosfera raggiungerà le 375-400 p.p.m. nell’anno 2000; ciò aumenterebbe la temperatura dell’atmosfera di 0,5°C [...] se prevalesse, invece, l’effetto dovuto all’accumulo di CO₂, l’aumento della temperatura potrebbe contribuire allo scioglimento completo dei ghiacci artici e antartici”*.

Arrivando agli anni Ottanta, e alla rivista aziendale *Ecos* di Eni, nel numero del luglio/settembre 1988 focalizzato sull’energia, in un articolo a firma di Paolo Gardin, leggiamo che *“non vi è fonte energetica che non abbia un impatto significativo sull’ambiente, né vi è parte dell’ecosistema naturale che in varia misura non subisca questo impatto. L’ambiente atmosferico è tuttavia quello primariamente coinvolto nei processi di produzione energetica, data la prevalenza delle fonti fossili. L’enorme sviluppo dei processi di combustione nel corso di questo secolo ha indotti gli scienziati a paventare quell’effetto serra che potrebbe portare a cambiamenti climatici dagli effetti sconvolgenti sull’intero ecosistema terrestre”*⁸⁵.

A pagina 23 del numero di ottobre/dicembre del 1988 della stessa *Ecos* si legge che *“mentre gli scienziati proseguono nelle loro indagini per approfondire la natura del fenomeno e quantificare le sue eventuali conseguenze, è doveroso operare fin da oggi, nei limiti del possibile, per contenere il*

85 https://archiviostorico.eni.com/aseni/bookreader/books/ECOS_1988_180-182.html?r=gatto_ecos#page/100/mode/2up/search/%22effetto+serra%22

*fenomeno della emissione dell'anidride carbonica*⁸⁶.

Ancora a pagina 32, in un articolo sull'effetto serra in cui si cita anche la conferenza di Toronto del 1988, si legge che *“Pertanto anidride carbonica, vapore d'acqua, metano, sono sostanze che fanno parte di un ciclo naturale la cui concentrazione d'equilibrio nell'atmosfera ha determinato le condizioni climatiche del nostro pianeta nell'ultima era geologica. La preoccupazione degli scienziati è rivolta alla modifica di questo equilibrio in seguito all'enorme sviluppo della domanda di energia e, quindi, del consumo di combustibili fossili che ha caratterizzato il passaggio dall'era preindustriale all'era industriale*⁸⁷.

Quanto riportato mostra la consapevolezza di ENI riguardo alle emissioni di CO2 come risultato della combustione dei combustibili fossili e all'impatto sul sistema climatico.

15. II FENOMENO DEL c.d. “GREENWASHING”.

Come visto in precedenza la disinformazione scientifica è stata una delle strategie maggiormente adottate dalle compagnie petrolifere. Tale sistema, però, almeno dagli anni Duemila, con la consapevolezza del mondo scientifico e della popolazione degli effetti della CO2 sull'atmosfera, ha perso efficacia e le compagnie petrolifere hanno tentato nuove strade.

Una di questa è il c.d. *“greenwashing”*.

Nel vocabolario inglese al termine *“greenwashing”* si legge *“comportamenti o attività che fanno credere alle persone che un'azienda stia facendo, per la protezione dell'ambiente, più di quanto fa in realtà”*. Dopo anni di negazionismo climatico imperante (sapevamo tutto oltre ottant'anni fa) la crisi climatica si manifesta in tutta la sua, purtroppo attesa, potenza. Chiamare *“maltempo”* fenomeni estremi sempre più frequenti è solo uno dei molti modi per negare l'evidenza.

Chi da tempo sapeva, adesso è impegnato in una lotta forsennata a coprire le sue responsabilità con iniziative di c.d. *greenwashing*, ovvero darsi una pennellata di verde per continuare a fare soldi a danno della collettività.

Un modo è raccontare di investimenti su tecnologie futuristiche, come la fusione nucleare o l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio o la sua rimozione dall'atmosfera, che simulano un impegno reale, dissimulando un disinteresse concreto ad una problematica attuale ed urgente: il cambiamento climatico.

Con questo non si vuole demonizzare la ricerca scientifica, ma criticarla se utilizzata per la gattopardesca operazione di cambiare tutto per non cambiare nulla.

La fusione nucleare sarà forse possibile iniziare a sperimentarla non prima della metà del secolo⁸⁸,

⁸⁶ https://archivistorico.eni.com/aseni/bookreader/books/ECOS_1988_183-185.html?r=gatto_ecos#page/24/mode/2up/search/%22effetto+serra%22

⁸⁷ https://archivistorico.eni.com/aseni/bookreader/books/ECOS_1988_183-185.html?r=gatto_ecos#page/34/mode/2up/search/%22effetto+serra%22

⁸⁸ <https://www.greenpeace.org/italy/storia/15639/fusione-nucleare-possiamo-credere-alle-dichiarazioni-di-descalzi-al-copasir/>

ma a quel punto, se non avremo già azzerato le emissioni di gas serra, il danno sarà ormai irreversibile. Molto più importante, urgente e “green” sarebbe spendere le stesse cifre in programmi di decarbonizzazione totale⁸⁹.

Parimenti problematica è la promozione di ENI di progetti di “compensazione” delle emissioni tramite la realizzazione di interventi per la protezione delle foreste, poiché le stime presentate da ENI sui dati relativi alla riduzione delle emissioni ottenuta con questi progetti sono gonfiate. È quanto emerge da un’analisi scientifica che ha analizzato il Luangwa Community Forests Project, in Zambia, l’unico progetto REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries*) in cui è coinvolta ENI di cui è stato possibile ottenere la documentazione. Il Luangwa Community Forests Project è il più grande progetto REDD+ per numero di beneficiari, oltre che il più ampio in Africa per superficie coperta. Ma, secondo l’analisi effettuata, il progetto zambiano finanziato da ENI sovrastima i crediti di carbonio generati che, nella realtà, rischiano di essere circa la metà di quelli previsti⁹⁰.

Anche la dissimulazione di ENI di aver trovato la soluzione nell'utilizzo del gas, fossile ovviamente, non è una soluzione. Sul punto Elisa Giannelli, nel 2019, ricercatrice presso E3G a Bruxelles descriveva il problema in questi termini: *“gli obiettivi climatici di lungo termine dell’Unione Europea richiedono che l’Unione esca quasi interamente dal gas naturale, in maniera graduale, ma costante, entro il 2050. L’analisi delle traiettorie previste dai PNIEC di alcuni paesi di rilievo suggerisce che gli Stati membri stanno portando l’Unione verso una sovrabbondanza di gas naturale”*⁹¹.

Tuttavia, mentre l’Unione Europea dal 2019 a oggi ha già rivisto i propri obiettivi rispetto al taglio delle emissioni e alla quota delle rinnovabili sul totale della produzione elettrica, in Italia non è ancora stato modificato il PNIEC che, per volontà di ENI, ha al centro il consumo di gas fossile, e questo nonostante le dirette critiche della Commissione Europea⁹².

Che il tentativo di ENI e dell’Italia sia un palese esempio di operazione di “distrazione di massa” lo si deduce anche dalle decisioni assunte in altri Stati.

Sempre nel 2019, infatti, l’Advertising Standard Authority (l’equivalente britannico dell’Antitrust) diffidava Equinor (azienda di Stato norvegese) dal confondere i consumatori affermando che il gas è una fonte “*low carbon energy*”.

Analogha situazione nei Paesi Bassi dove l’Advertising Code Foundation ha sanzionato Shell per il

89 <https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/13862/the-luangwa-community-forests-project-lcfp-in-zambia>

90 <https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/13862/the-luangwa-community-forests-project-lcfp-in-zambia/>

91 <https://www.rivistaenergia.it/2019/11/lincoerenza-delle-politiche-minaccia-gli-obiettivi-climatici-europei-il-caso-del-gas-naturale/>

92

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_italy.pdf&sa=D&source=docs&ust=1650537178653080&usg=AOvVaw16rBzqR5bW9WVTc6DuJXsE

messaggio “*gas to liquid*” veicolato addirittura ad un pubblico di bambini (durante il festival Generation Discover 2018).

Curiosamente, con un paio di anni di ritardo e senza prestare evidentemente attenzione alle sanzioni comminate negli altri Paesi europei, l'Italia ha deciso di affidare alla sua compagnia petrolifera nazionale, ENI, l'insegnamento scolastico.

Nel gennaio 2020, infatti, l'ANP (Associazione Nazionale Presidi) e l'ENI hanno annunciato l'avvio di un programma di incontri sui temi della sostenibilità ambientale per la formazione dei docenti delle scuole italiane. In particolare, i seminari riguarderanno i seguenti quattro macro temi: il cambiamento climatico, l'efficienza energetica, i rifiuti e le bonifiche ambientali⁹³.

Questo è senza remora di smentita il più evidente esempio di *greenwashing* italiano.

È paradossale che sia proprio l'ENI, che ha gravissime, significative e certe responsabilità su almeno due dei temi che riguarderanno le attività di insegnamento, “cambiamenti climatici” e “territori da bonificare” - la stessa compagnia ammette che ha più di 1.800 ettari da bonificare in seguito alle sue attività inquinanti⁹⁴ - a essere chiamata dai Presidi a svolgere un ruolo chiave in questo percorso formativo. Percorso che, invece, dovrebbe essere svolto da soggetti terzi, rappresentanti degli interessi collettivi e non di un'azienda privata che, non solo fa profitti sfruttando i fossili – di cui si dovrebbe ridurre drasticamente il consumo, se vogliamo evitare l'aumento esponenziale delle temperature nel nostro pianeta – ma che, in questi ultimi cinquant'anni, è stata responsabile di grandi impatti ambientali a livello globale e nazionale.

16. L'INFLUENZA ECONOMICA DELLE COMPAGNIE PETROLIFERE

Naturalmente il potere economico delle compagnie petrolifere non ha probabilmente eguali.

Nel report di ottobre 2020 “*Decarbonising Is Easy: Beyond Market Neutrality in the ECB's Corporate QE*”⁹⁵, realizzato da Greenpeace, New Economic Foundation, Soas University of London, University of the West of England e University of Greenwich, si è dimostrato come le regole relative agli assets che le banche private possono fornire come garanzia alla Banca Centrale Europea quando prendono denaro in prestito finiscano per favorire le multinazionali del gas e del petrolio. Si parla di oltre 300 miliardi di euro, riguardanti, tra gli altri i titoli di ENI, Shell, Total, Repsol e altre.

Questo significa che quando la Banca Centrale Europea presta soldi alle banche private, soldi che poi vengono in larga parte utilizzati per finanziare proprio le compagnie petrolifere, chiede delle “garanzie collaterali” che consistono in asset finanziari tra cui i titoli di stato o i *corporate bond*,

⁹³ <https://www.eni.com/it-IT/media/news/2020/01/eni-e-lassociazione-nazionale-presidi-anp-avviano-un-programma-congiunto-di-incontri-sui-temi-della-sostenibilita-ambientale-per-la-formazione-dei-docenti-delle-scuole-italiane.html>

⁹⁴ <https://www.eni.com/enirewind/it-IT/bonifiche.html>

⁹⁵ <https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2020/10/3f229ef4-greenpeacecorporeportecb-1-1.pdf>

cioè le obbligazioni delle aziende e di quelle petrolifere in particolare.

Col tempo, dunque, il 59% delle obbligazioni societarie ammissibili come garanzie collaterali dalla Banca Centrale Europea è rappresentato dal settore dei combustibili fossili, dell'industria ad alta intensità energetica, dei trasporti ad alta intensità di carbonio e di *utility* dell'energia fossile.

È palese il fatto che una situazione di questo tipo ponga in una posizione di assoluta forza economica le compagnie petrolifere.

In Italia lo sviluppo di nuovi giacimenti e la costruzione di altri gasdotti non potrebbe avvenire se non ci fosse il sostegno finanziario di banche come UniCredit e Intesa Sanpaolo.

Dalla firma dell'accordo di Parigi, UniCredit e Intesa Sanpaolo hanno finanziato le società fossili italiane con oltre 9,2 miliardi di dollari. Prendendo in considerazione tutti gli istituti di credito a livello mondiale, il totale dei finanziamenti che il Cane a sei zampe ha ricevuto negli ultimi sette anni dall'Accordo di Parigi è pari a 23,6 miliardi di dollari⁹⁶.

Questo denota insindacabilmente il potere di ENI sugli istituti di credito nazionali e comunitari.

17. ENI E L'INDUSTRIA PETROLIFERA MONDIALE E IL CONTRIBUTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

ENI è una delle principali compagnie petrolifere nonché dei maggiori emettitori di gas serra al mondo, come emerge dalle tabelle riportate di seguito e che ne illustrano le dimensioni in relazione alle altre majors del settore: ricavi, produzione annuale, riserve e rapporto riserve/produzione.

Più nel dettaglio, grazie alla "*attribution science*", la scienza dell'attribuzione, una nuova branca delle scienze climatiche che il report 2021 dell'IPCC ha fatto propria, si può ricostruire il contributo – e quindi la responsabilità storica – delle singole compagnie ai cambiamenti climatici e ai loro principali impatti negativi. "*La attribution science permette di stabilire il nesso causale tra quello che vediamo e chi ha creato le emissioni. È una svolta scientifica che costringe le compagnie a prendersi la responsabilità per quello che fanno*", ha sintetizzato nel novembre del 2019 Rachel Licker, climatologa della Union of Concerned Scientist (Vergine, 2019).

Per esempio, alcuni importanti studi recenti (Heede, 2013; 2014; Ekwuzel et al., 2017; Licker et al. 2019) richiamano l'attenzione sul contributo diretto ai cambiamenti climatici, in termini di emissioni e di impatti, dell'industria petrolifera e offrono un'ottima base per comprendere e determinare le loro responsabilità e i loro doveri al riguardo in quanto per la prima volta quantificano gli impatti dei cambiamenti climatici attribuibili alla specifica compagnia petrolifera.

Il risultato più eclatante del lavoro di Heede (2013; 2014) – il cosiddetto "contabile del carbonio"⁹⁷ – è che il 62% delle emissioni industriali globali di anidride carbonica e metano dal 1751 al 2015 è riconducibile alle attività di 100 "majors del carbonio (*carbon majors*)" – sostanzialmente aziende

⁹⁶ <https://www.bankingonclimatechaos.org/#fulldata-panel>

⁹⁷ <https://science.sciencemag.org/content/353/6302/858.summary>

operanti con i combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) – attualmente attive. Il *Carbon Majors Database* (CDP 2017), il più completo database sulla contribuzione storica in termini di emissioni di gas serra da parte delle compagnie private⁹⁸ indica inoltre che le emissioni di queste compagnie hanno rappresentato il 91% delle emissioni industriali globali e oltre il 70% di tutte le emissioni di gas serra di origine antropica nel 2015.

È opportuno precisare che questi dati, come viene meglio chiarito oltre, includono le cosiddette emissioni *scope 3*, cioè le emissioni che originano dalla combustione “a valle” del petrolio e del gas distribuito dalle compagnie petrolifere nel sistema economico globale, quelle generate dall’uso prodotti e servizi immessi sui mercati. In generale la quota maggiore – fra l’85% e il 90%, si stima – delle emissioni dell’industria petrolifera sono di tipo *scope 3*.

Ekwurzel e colleghi (2017) hanno esteso l’analisi originale di Heede connettendo le attività delle *majors* del carbonio alle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera e ad alcuni impatti climatici associati. Questo studio ha rilevato che le emissioni generate da 90 carbon *majors* nel periodo storico 1880-2010 hanno contribuito a circa il 57% dell’aumento osservato delle concentrazioni di CO₂ nell’atmosfera, al 42-50% dell’aumento della temperatura media superficiale globale e al 26-32% dell’innalzamento globale del livello del mare. Licker e colleghi (2019) hanno dimostrato il nesso tra la diminuzione dei livelli di pH nelle acque di superficie degli oceani e la produzione di CO₂, evidenziando che 88 fra le major del carbonio sono responsabili del 55% dell’acidificazione degli oceani tra il 1880-2015, con danni inestimabili agli ecosistemi e alla vita marina, per non parlare dell’industria della pesca così vitale per miriadi di comunità costiere.

Per venire a ENI, le sue emissioni cumulative di CO₂ e CH₄ nel periodo 1988-2015 ammontano allo 0,6% delle emissioni cumulate industriali globali (Heede, 2014). Il database su cui si basa il lavoro di Ekwurzel et al. (2017) consente di attribuire a ENI nel periodo 1980-2010: 1) fra 0,309 e 0,395 ppm di contribuzione all’aumento della concentrazione della CO₂ in atmosfera; 2) fra 0,0013 e 0,0037 °C di contribuzione all’aumento della temperatura media terrestre globale; e 3) fra 0,04 e 0,21 mm di aumento globale del livello dei mari. Il database dello studio di Licker et al. (2019) consente di evidenziare che nel periodo 1980-2015 ENI ha contribuito ad acidificare gli oceani, riducendone il pH per un intervallo compreso fra 0,000365 e 0,000444.

18. DATI EMISSIVI DI ENI

Secondo la Relazione Finanziaria Annuale⁹⁹, le emissioni di gas serra assolute nel ciclo di vita di ENI nell’anno 2022 (ultimi dati utili), ammontano a 419 milioni di tonnellate di CO₂ eq., suddivise come segue¹⁰⁰:

⁹⁸ Accessibile qui: <https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf>

⁹⁹ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2022/Relazione-finanziaria-annuale-2022.pdf>

Emissioni *Scope 1*: emissioni dirette di gas serra, provenienti da fonti di proprietà o controllate dall'azienda;

Emissioni *Scope 2*: emissioni indirette di gas serra associate alla produzione di elettricità, calore, o vapore acquistati dall'azienda;

Emissioni *Scope 3*: tutte le altre emissioni indirette, come ad esempio emissioni associate all'estrazione e produzione di materiali, combustibili e servizi, incluso il trasporto in veicoli di proprietà o controllati dall'azienda, la gestione dei rifiuti, le attività d'impresa esternalizzate.


Nel caso di ENI le emissioni *Scope 1* e *Scope 2* rappresentano il 9% delle emissioni totali. Occorre specificare che ENI ha adottato una propria metodologia per misurare le sue emissioni *Scope 1*, *Scope 2* e *Scope 3*. Sono tre gli indicatori che stanno alla base di tale metodologia:

1. *"Net Carbon Footprint"* (impronta di carbonio netta), che rappresenta le emissioni complessive *Scope 1* e *Scope 2* associate all'attività di ENI, al netto dei *"carbon sinks"* (letteralmente "pozzi di carbonio", cioè qualsiasi sistema, naturale o artificiale che assorbe più carbonio di quanto ne emette);
2. *"Net-Absolute GHG Lifecycle Emissions"* (emissioni di gas serra assolute nette legate all'intero ciclo di vita degli idrocarburi), e cioè le emissioni complessive *Scope 1*, *Scope 2* e *Scope 3* associate ai prodotti di ENI e alle sue attività lungo tutta la catena di produzione di valore, al netto dei *"carbon sinks"*;
3. *"Net Carbon Intensity"* (intensità carbonica netta), che rappresenta il rapporto tra la quantità netta di gas serra emessi in assoluto, nell'intero ciclo di vita dei prodotti, e il contenuto energetico dei prodotti venduti.

Il *"Lifecycle Greenhouse Gas Assessment"* (valutazione dei gas serra nel ciclo di vita dei prodotti) include invece *"tutti i prodotti energetici gestiti da Eni e considera tutti i loro impatti lungo l'intera catena di produzione di valore (inclusi i prodotti acquisiti da terzi): petrolio, gas, elettricità oltre ai nuovi bioprodotto provenienti da aziende a economia circolare"* (vedere figura seguente).

Figura 4.1 – Metodologia ENI per la rendicontazione delle emissioni.

EXPANDING OUR GHG ACCOUNTING METHODOLOGY



Fonte: Eni's Methodology for the assessment of GHG emissions con riferimento a dati per l'anno 2018.

La nuova metodologia cambia notevolmente il modo in cui ENI renderà le sue emissioni:

- per quelle *Scope 1* e *2* si passa da un approccio basato al 100% sui soli giacimenti operati da ENI ("*operated approach*") a una rendicontazione patrimoniale, che include cioè anche la quota di ENI in attività non gestite direttamente dalla società, sia nell'*upstream* (esplorazione e produzione) sia lungo la catena di produzione;
- per lo *Scope 3* viene esteso il perimetro per comprendere anche tutte le emissioni associate ai prodotti energetici del *mid-downstream*, esclusi i prodotti che provengono dalla produzione (*upstream*) di ENI "per evitare doppi conteggi";

In pratica, per quanto riguarda l'anno 2021 – per cui è disponibile un maggiore dettaglio - le emissioni *Scope 1* e *Scope 2* relative ad attività direttamente operate da ENI ammontano a 41 milioni di tonnellate (Mt), a cui si aggiungono 176 Mt di emissioni *Scope 3*. La somma di queste due grandezze dà il totale delle emissioni rendicontate secondo lo "*standard reporting*", che è di 217 Mt. A queste, utilizzando l'"*equity approach*" adottato da ENI, si aggiungono le emissioni *Scope 1 + 2* relative ad attività non operate interamente da ENI, e le emissioni *Scope 3* relative a *midstream* e *downstream*, ossia attività come il trasporto e la combustione di gas e petrolio estratti da ENI, arrivando così a 456 Mt. Come termine di paragone, nello stesso anno le emissioni di gas serra a livello nazionale sono state di 407 Mt¹⁰¹, quindi quelle complessive di Eni hanno di gran lunga superato quelle italiane.

19. LA POLITICA CLIMATICA DI ENI

101

<https://www.isprambiente.gov.it/files2022/area-stampa/comunicati-stampa/2022-14-aprile-comunicato-stampa-emissioni.pdf>

Alla luce della grande impronta climatica, ENI si è dotata di un piano di decarbonizzazione al 2050 (documento consultabile sul sito dell'azienda sotto il nome "Piano strategico di lungo termine al 2050") che, però, non prevede che l'azienda abbandoni completamente i combustibili fossili, e inoltre lascia la riduzione di circa il 65% delle emissioni della compagnia a dopo il 2030, in contrasto con le indicazioni della comunità scientifica rispetto all'urgenza di ridurre gran parte delle emissioni nel decennio in corso. Questo punto è fondamentale rispetto alla ipotetica decarbonizzazione di ENI, che prevede di diminuire di appena il 35% le proprie emissioni entro il 2030, e rimanda interventi più importanti a partire dal prossimo decennio.

La riduzione delle emissioni, secondo il piano, sarà ottenuta combinando almeno 5 diverse strategie:

- 1) aumento della quota di gas in una produzione di upstream in diminuzione (dopo il 2030) e diminuzione del gas flaring;
- 2) focalizzazione sul gas di propria produzione, sul bio-metano e sulle rinnovabili (con una capacità installata di rinnovabili di 60 GW al 2050);
- 3) conversione delle raffinerie europee in bio-raffinerie;
- 4) conservazione delle foreste (progetti REDD+);
- 5) CCS (Carbon Capture Storage – cattura e stoccaggio del carbonio).

Il piano resta abbastanza vago in diversi passaggi, ed ENI fornisce come motivazione il fatto che il piano di sviluppo strategico *"ha una grande flessibilità per adattarsi ai cambiamenti dei mercati"* nei prossimi trent'anni. Se questo può avere senso in una prospettiva di lungo periodo, sarebbe però opportuno che ENI fornisse agli investitori e a tutti i cittadini interessati almeno 3-4 scenari di sviluppo diversi, basati su un diverso andamento atteso dei mercati.

ENI sottolinea inoltre che, entro il 2030, arriverà ad azzerare le emissioni nette *Scope 1 e 2 (upstream)*. Tale obiettivo, non particolarmente ambizioso considerando che, come detto, il 90% delle emissioni dell'azienda nel 2021 è di tipo *Scope 3*, sarebbe raggiunto attraverso una serie di strategie che includono anche progetti di dubbia efficacia come la cattura e lo stoccaggio della CO2 (CCS) e i crediti di emissioni derivanti da progetti di preservazione delle foreste (REDD+) che hanno riscontrato in passato diversi problemi, sia in termini di conteggio dei crediti di emissione che di impatto sulle comunità locali che abitano le diverse foreste.

Se il piano è vago nel medio e lungo periodo, è invece chiaro che nel breve periodo ENI intende aumentare – anziché diminuire – la propria produzione di idrocarburi (petrolio e gas). Nel periodo 2023-2026 se ne prevede infatti una crescita media annua del 3-4% all'anno e una crescita complessiva del 17% fino al picco di produzione del 2026. Ciò significa di fatto rimandare il taglio delle emissioni e non decarbonizzare il proprio mix energetico, puntando solamente su strumenti di compensazione come quelli sopra citati.

L'espansione della produzione di petrolio e gas pianificata da Eni nei prossimi anni riguarda anche lo sviluppo di nuovi campi petroliferi e di gas che stanno avvenendo già oggi. Come dichiarato agli investitori dal management della società lo scorso marzo, nel 2023 Eni avvierà le prime fasi di Baleine in Costa d'Avorio e del Congo LNG, gli start-up in Egitto, Emirati Arabi Uniti e Norvegia, e continuerà il programma di sviluppo delle attività in Algeria, mentre nel 2024 la Società avvierà le start-up in Italia, Egitto, Costa d'Avorio Fase 2, Kazakistan e Norvegia¹⁰².

In sostanza, a fronte di un'emergenza climatica già oggi gravissima, ENI decide di rimandare l'adozione di incisive misure di riduzione delle emissioni di gas serra a dopo il 2030 e di continuare ad aumentare la sua produzione di petrolio e gas, mentre la comunità scientifica concorda nell'individuare nel decennio 2020-2030 la finestra di opportunità decisiva per l'azione climatica: se non verranno messe in campo tutte le azioni possibili per abbattere le emissioni nel decennio in corso, la situazione futura potrebbe non essere più recuperabile (Grasso e Vergine, 2020).

ENI prevede inoltre lo sfruttamento dell'85% delle attuali riserve 3P di idrocarburi (provate + probabili + possibili)¹⁰³ entro il 2035. Un chiaro e preoccupante segnale della direzione che intende prendere l'azienda.

Purtroppo, all'interno del piano ENI non ha reso noti chiari obiettivi di riduzione delle emissioni nel breve periodo e non è possibile sapere se e come le emissioni aumenteranno dal 2020 al 2025, in particolare quelle *Scope 3*. È comunque ragionevole supporre che tali emissioni aumenteranno, visto l'incremento sostenuto della produzione di idrocarburi e considerando che le strategie di compensazione legate a progetti di riforestazione e cattura e stoccaggio della CO2 sono incerte e non avranno effetti importanti nel breve periodo.

Inoltre, non è chiaro di quanto ENI preveda di diminuire la propria produzione di idrocarburi dopo il 2030. Nell'evoluzione del comparto "*upstream*" viene data molta enfasi alla riduzione del petrolio in favore del gas, il cui presunto maggiore contributo alla riduzione delle emissioni *GHG Scope 1, 2 e 3* rispetto al petrolio è un elemento messo in discussione da numerosi studi. Per esempio, la criticità delle emissioni di metano è stata recentemente ribadita da uno studio pubblicato nel 2019 sulla prestigiosa rivista *Science*: questo lavoro sostiene che il metano sia un gas serra decisamente più potente dell'anidride carbonica in termini di riscaldamento dell'atmosfera, e che perciò rappresenti un grave ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi (Fletcher e Schaefer, 2019).

¹⁰² <https://www.eni.com/assets/documents/press-release/migrated/2023-it/02/CS-capital-markets-day-2023-ita.pdf> p.5

¹⁰³ **Riserve provate:** è la definizione per petrolio e gas che si è ragionevolmente certi di poter estrarre, stante l'attuale tecnologia, i prezzi correnti, gli accordi commerciali e politici. È detto anche P90, ovvero, ha una possibilità del 90% di essere prodotto. **Riserve probabili:** è la definizione per petrolio e gas che è probabile poter estrarre, stante l'attuale tecnologia, i prezzi correnti, gli accordi commerciali e politici. È detto anche P50, ovvero, ha una possibilità del 50% di essere prodotto.

Riserve possibili: è la definizione per petrolio e gas che ha la possibilità di essere sviluppato sotto circostanze favorevoli, non equivalenti a quelle attuali. È detto anche P10, ovvero, ha una possibilità del 10% di essere prodotto.

Insomma, un'adeguata decarbonizzazione non può prevedere solamente lo spostamento – peraltro lento – della produzione dal petrolio al gas, ma deve invece programmare un abbandono, graduale ma costante, degli idrocarburi nel loro complesso senza basarsi sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio o la rimozione del carbonio dall'atmosfera¹⁰⁴. Questo elemento è del tutto assente nei piani dell'azienda.

ENI ammette chiaramente di puntare molto sugli strumenti di compensazione, in particolare CCS (*Carbon Capture and Storage*: un processo di confinamento geologico dell'anidride carbonica prodotta da grandi impianti di combustione) e REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*): progetti di conservazione forestale che consentono l'assorbimento della CO₂). Sui progetti di conservazione delle foreste ENI fornisce target di compensazione della CO₂ in crescita costante dal 2025 al 2050. L'assorbimento di CO₂ dovrebbe passare da 0 a 10 Mt all'anno in questa decade e di almeno altri 40 Mt all'anno nei venti anni successivi (dal 2030 al 2050).

I progetti REDD+ mancano di trasparenza, non avendo l'azienda mai presentato delle documentazioni ufficiali sugli stessi ed essendo disponibili solamente i dati relativi ad un progetto in Zambia. Proprio analizzando tali dati, inoltre, uno studio indipendente commissionato da Greenpeace Italia ha riscontrato delle incongruenze che porterebbero ad una sovrastima dei crediti di emissioni legate al progetto¹⁰⁵.

Anche la tecnologia di cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS) è uno dei pilastri promossi dall'azienda per la sua decarbonizzazione. Oltre a numerose incertezze legate alla tecnologia, ai costi, all'efficienza, alla possibilità della sua produzione su scala adeguata e all'impatto ambientale¹⁰⁶, è evidente che il CCS non potrà fornire un contributo alla decarbonizzazione nel breve periodo.

L'autorevole associazione francese di ricerca sulla finanza e la decarbonizzazione Reclaim Finance, la cui direttrice Lucie Pinson nel 2020 è stata insignita del prestigioso Goldman Environmental Prize, paragonabile a un premio Nobel per l'ambiente, ha recentemente pubblicato, in collaborazione con ReCommon e Greenpeace Italia, la sua analisi della strategia di decarbonizzazione di ENI al 2050, mostrando come questa non sia in linea con quanto richiesto dagli scenari *net zero* dell'IPCC e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia¹⁰⁷. Come si evince dal diagramma seguente basato su dati forniti dalla stessa società, proprio alla mancanza di un'azione più incisiva di riduzione delle emissioni nella decade in corso è imputabile la non compliance da parte di ENI con quanto richiesto dalla comunità scientifica internazionale per evitare catastrofici

104 IPCC AR6, Synthesis Report, SPM, B6.4


105 https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2021/06/719f406b-gp-lcfp_scientific-report_english-version-1.pdf

106 IPCC AR6 WGIII, SPM, C.4.4, C.4.6

107 <https://u6p9s9c8.rocketchdn.me/site/wp-content/uploads/2023/04/20230413-briefing-climate-strategy-assessment-eni.pdf>

cambiamenti climatici mantenendo l'aumento della temperatura sotto 1,5°C. Infatti già al 2030 ENI “consumerà” il 71 per cento del budget di carbonio a essa assegnabile secondo i modelli scientifici, e al 2035 l'intensità carbonica delle attività di ENI sarà ancora superiore di quanto consentito per il 21 per cento”.

Figura 4.2 – Impegni di ENI di riduzione dell'intensità carbonica al 2035




Fonte: Reclaim Finance, Is Eni on Track for 1.5°, Aprile 2022

Nel marzo 2023 ENI ha anche presentato la “Strategia 2023-2026”, che indirizzerà gli investimenti del gruppo nel breve periodo. Questo piano di investimenti è molto indicativo del tipo di impatto climatico che l'azienda prevede di avere nell'immediato futuro, e risulta evidente come – almeno in termini di investimenti programmati – ENI non abbia intenzione di diminuire le proprie attività ad alto livello di emissioni di CO2 nei prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda i settori del gas e del petrolio.

Gli investimenti del quadriennio saranno, infatti, concentrati prevalentemente su idrocarburi, mentre davvero poco è previsto per le energie rinnovabili, grandi assenti nel piano industriale di ENI, che dimostra di non voler puntare su queste tecnologie per la propria decarbonizzazione. Il piano prevede un capitale di investimento medio di 9 miliardi l'anno, di cui circa il 75% - ossia 6,5 miliardi di euro l'anno – sarà destinato a gas e petrolio, e solo il 25% al settore “green + retail”, quindi presuntamente zero o basse emissioni. In questo modo Eni intende finanziare l'aumento della produzione di petrolio e gas in questa decade, come mostrato nel grafico seguente, e contrariamente a quanto raccomandato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia nel suo scenario *net zero* (NZ).

Figura 4.3 – Traiettoria della produzione di petrolio e gas di Eni fino al 2030 in confronto agli scenari di riduzione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia



Fonte: Reclaim Finance, Assessment of Eni's Climate Strategy, Aprile 2023

Dunque per i prossimi 4 anni ENI intende puntare chiaramente sull'estrazione di idrocarburi, lasciando alle rinnovabili solo una piccola parte del capitale di investimento. Da notare che nel settore "green" sono comprese anche attività di decarbonizzazione non meglio specificate, economia circolare – anche in questo caso non specificando gli interventi – e il settore *retail*.

Anche gli obiettivi di produzione da rinnovabili sono estremamente bassi: ENI prevede di installare o acquisire impianti rinnovabili o società esistenti del settore rinnovabili entro il 2026 appena 7GW, una quota davvero minima, che non migliora di molto neppure al 2030, quando l'azienda si pone un obiettivo di 15 GW di capacità installata.

In sintesi, per quanto riguarda il contrasto ai cambiamenti climatici ENI fornisce dunque alcuni obiettivi di lungo periodo ma, nel breve e medio periodo, gli investimenti dell'azienda rimarranno rivolti per il 75% verso gas e petrolio, idrocarburi responsabili dell'emissione di gas serra, e dunque le emissioni dell'azienda sono destinate probabilmente ad aumentare nei prossimi anni, che saranno decisivi per contrastare l'aggravarsi dell'emergenza climatica.

* * * *

PARTE II: IL DIRITTO

20. I SOGGETTI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

20.1. I SOGGETTI LEGITTIMATI ATTIVI

20.1.1. GREENPEACE ONLUS

Greenpeace è una rete globale di organizzazioni indipendenti nazionali e regionali che agisce per cambiare atteggiamenti e comportamenti, per proteggere e conservare l'ambiente e per promuovere la pace. Comprende 28 organizzazioni nazionali/regionali indipendenti in oltre 40 Paesi in Europa,

Americhe, Africa, Asia e Pacifico, nonché un organismo di coordinamento che è Greenpeace International. L'attrice Greenpeace Onlus, c.d. Greenpeace Italia, sostiene le comunità nei loro sforzi legali e di campagna per affrontare gli impatti della crisi climatica e per raggiungere una giustizia climatica.

Con questa azione legale contro ENI, Greenpeace Italia difende gli interessi collettivi (legali) stabiliti nel suo statuto. L'oggetto sociale di Greenpeace Italia è definito nell'articolo 3 dello statuto, che recita come segue *“l'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera, senza fini di lucro, svolgendo attività di interesse generale nel settore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente [...] gli scopi dell'associazione sono i seguenti: - promuovere la protezione della natura e della biodiversità e la conservazione dell'ambiente in modo socialmente giusto, equo ed ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future [...] In particolare l'associazione potrà [...] proporre e sostenere azioni giudiziali, sempre che tali attività siano coerenti con gli scopi associativi ed il proprio status di ente del terzo settore”*.

Greenpeace nasce a seguito delle proteste sociali degli anni Sessanta, dalle battaglie per i diritti civili, delle donne, degli indigeni e dei lavoratori, dal pacifismo e dall'emergente consapevolezza ecologista. Greenpeace è stata fondata inizialmente come risposta ai piani degli Stati Uniti di condurre un test termonucleare con una bomba da 5 megatoni sull'isola di Amchitka, minacciando 131 specie di uccelli e altre biodiversità.

Da allora, Greenpeace è stata in prima linea per fermare gli esperimenti nucleari e le emissioni di sostanze inquinanti che hanno implicazioni pericolose per l'atmosfera e la sicurezza umana, come i CFC (cloro-fluoro-carburi). Greenpeace è stata (anche in Italia, come vedremo) tra i maggiori protagonisti del percorso che nel 1987 ha portato al Protocollo di Montreal per l'abbattimento delle emissioni di CFC. Successivamente, negli anni Novanta, Greenpeace ha sviluppato “Greenfreeze”, un sistema di refrigerazione privo di CFC e, nel 1997, l'United Nation Environmental Plan (UNEP) ha premiato Greenpeace per gli *“eccezionali contributi alla protezione dello strato di ozono della Terra”*.

Anche questa esperienza, cui si affiancavano i crescenti allarmi della comunità scientifica, ha condotto Greenpeace ad avviare la campagna sul cambiamento climatico. Il primo rapporto di Greenpeace International sul cambiamento climatico, *“Global Warming – the Greenpeace report”* è del 1990, e da quel momento Greenpeace è stata una delle associazioni che più ha contribuito a diffondere presso il pubblico non specialistico una consapevolezza sul *climate change*. Ad esempio, mostrando anche le soluzioni possibili. Il primo scenario energetico di decarbonizzazione di Greenpeace, *“The fossil fuels free future”* fu sviluppato dallo Stockholm Environment Institute (SEI) nel 1993. Tra il 1994 e il 2004 Greenpeace ha continuato a sviluppare scenari energetici

(globali, regionali - ad esempio, europei - e oltre venti scenari nazionali) su modelli che per quanto relativamente semplici, sono stati tra i più efficaci (e predittivi) del settore. Dal 2005 Greenpeace ha avviato la produzione di una nuova serie di scenari energetici: Energy Revolution, elaborati con l'International and the European Renewable Energy Council (EREC) e il German Space Agency's Institute for Technical Thermodynamics (DLR). Questi scenari, incorporati spesso nel lavoro di commissioni scientifiche internazionali come l'International Panel on Climate Change (IPCC), hanno permesso di formulare obiettivi, e quindi richieste più precise, integrando oltre agli aspetti relativi alle fonti fossili anche su eliminazione del nucleare, agricoltura sostenibile e protezione degli oceani e delle foreste. Tra il 2005 e il 2009, vari uffici di Greenpeace, con differenti collaborazioni, hanno messo a punto varie versioni di una trentina di scenari in tutti i continenti, con due edizioni "globali" dello scenario, tradotti in oltre quindici lingue. Come vedremo, anche in italiano: Greenpeace Italia ha inoltre, più di recente, sviluppato un modello ulteriormente raffinato di scenario energetico.

Naturalmente, Greenpeace non si è limitata a sviluppare modelli e a proporre soluzioni. Nel tempo, ha confrontato direttamente numerose attività, aziende, governi, responsabili di pericolose emissioni di gas serra. Con azioni dirette, Greenpeace per esempio ha ripetutamente protestato contro l'uso del carbone, con azioni in varie parti del Pianeta: dalla Nuova Zelanda alle Svalbard, dall'Australia al Regno Unito e molti altri ancora: inclusa, come vedremo, anche l'Italia.

Le prime attività di Greenpeace Italia sono, ovviamente, campagne contro il nucleare: in particolare sul trasporto via mare delle scorie nucleari dalla Centrale di Latina all'impianto di Sellafield (Regno Unito) dove dalle scorie viene estratto plutonio per produrre ordigni nucleari. Un impegno continuato sia per protestare (ad esempio con Gianna Nannini presso l'Ambasciata francese a Roma) contro la ripresa dei test nucleari francesi a Mururoa (1995), che quando si è tentato di riavviare il nucleare in Italia. Greenpeace Italia è stata in prima fila per la vittoria del secondo referendum antinucleare (2011).

Altra questione che ha attirato sin dall'inizio l'attenzione di Greenpeace Italia è stata quella dei traffici di rifiuti tossici, a cominciare dalle prime "navi dei veleni" documentate (e denunciate da Greenpeace) a partire dal 1988. Quando poi l'11 aprile 1991 la petroliera Haven esplose al largo di Genova, Greenpeace è tra i primi a diffondere le immagini del disastro. Sempre per restare in ambito "marittimo", dopo il successo globale di Greenpeace che ha portato al bando ONU delle reti derivanti (i cosiddetti "muri della morte"), Greenpeace è stata particolarmente attiva contro una flotta (illegale ma ampiamente tollerata) attiva in Italia, responsabile – secondo le stime diffuse dall'allora Ministro dell'Agricoltura – dell'uccisione di circa 6.000 cetacei l'anno. Grazie a queste pressioni l'Unione Europea vieta del tutto questa pratica nel 1998.

Greenpeace in Italia è stata attiva anche contro la produzione di sostanze pericolose: un caso

esemplare è stata la campagna globale contro la produzione di PVC che nel nostro Paese si è condensata nelle proteste contro il polo petrolchimico (ex ENI) di Porto Marghera (con numerose azioni, in particolare nel 1990 e nel 1999). Ancora, come già accennato, Greenpeace è stata decisiva per l'approvazione in Italia, nel 1993, di una legge "salva ozono" tra le più avanzate. Più recentemente, Greenpeace ha denunciato la gravissima condizione di centinaia di migliaia di cittadini che in Veneto sono da decenni esposti alle contaminazioni da sostanze perfluoroalchiliche (PFAs): grazie a numerose azioni, investigazioni, manifestazioni organizzate assieme ai comitati locali, nel 2020 si è finalmente avviato il primo spezzone di un processo che coinvolge i vertici dell'azienda ritenuta maggiormente responsabile dell'inquinamento (la Miteni di Trissino), ma non ancora i soggetti, politici e amministratori, che questo disastro avrebbero dovuto prevenire.

A seguito del lancio della campagna clima di Greenpeace International (nel 1990) anche Greenpeace Italia avvia le sue attività sul tema con iniziative pubbliche, rapporti scientifici e campagne e azioni anche contro i soggetti, politici e aziende, maggiormente responsabili. Nel 1992 Greenpeace Italia pubblica la traduzione in italiano del report "*Global Warming*" con il titolo "*Clima. Il rapporto di Greenpeace sul riscaldamento globale*". A varie altre attività, segue una prima azione (nel 1995) con l'apertura di un grande striscione sulla sede ENI dell'EUR. Da segnalare – tra l'altro – attività contro progetti di ENI nel Mare di Barents (2004 e 2005). Dopo l'impegno (menzionato sopra) per fermare la "rinascita nucleare" in Italia, Greenpeace si è impegnata in particolare contro i progetti di sviluppo della generazione elettrica a carbone, in particolare di ENEL. La campagna è partita nel 2006 con decine di azioni dirette nonviolente contro impianti (di ENEL e di altri gruppi) e altri siti (compresa la sede di ENEL di Viale Regina Margherita, a Roma), culminata con una occupazione contemporanea di cinque centrali (e proteste presso varie navi carboniere) durante il G8 de L'Aquila nel 2009.

Più di recente, nel 2020, Greenpeace Italia ha pubblicato uno scenario energetico ancor più raffinato, "Italia 1.5", commissionato all'Institute for Sustainable Future di Sydney (ISF). Lo scenario ha utilizzato una metodologia già applicata su scala globale per lo scenario di decarbonizzazione del pianeta promossa dalla Leonardo DiCaprio Foundation e realizzata dalla stessa ISF, dall'Agenzia aerospaziale tedesca (DLR) e dall'Università di Melbourne.

Già nel 1993, Greenpeace International ha pubblicato uno scenario per lo sviluppo sostenibile. A livello internazionale, le organizzazioni di Greenpeace hanno condotto molte campagne per combattere il cambiamento climatico, alcune delle quali si richiamano qui di seguito.

Una delle prime campagne di Greenpeace sul cambiamento climatico ha avuto luogo in Austria nel 1990, dove Greenpeace ha esortato i membri del governo a impegnarsi a ridurle del 30% prima del

Duemila¹⁰⁸.

Nel 1992, Greenpeace ha agito l'ultimo giorno della Conferenza di Rio dipingendo la parola ACT sui camini di tutto il mondo per ricordare ai leader di governo che dovevano effettivamente attuare gli obiettivi.

Nel 1995, dei sociologi hanno scritto che Greenpeace ha svolto un ruolo importante nella formulazione del problema e nella distribuzione di informazioni sui cambiamenti climatici tra il grande pubblico¹⁰⁹.

Dal 1997 diversi uffici di Greenpeace organizzano spedizioni nell'area del Polo Nord, in Antartide, nelle Alpi e sull'Himalaya per documentare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Greenpeace ha sviluppato vari scenari di evoluzione energetica che vengono spesso utilizzati nel mondo della scienza e dell'energia¹¹⁰.

In questi scenari, Greenpeace e l'Istituto tedesco per lo spazio e i viaggi spaziali hanno dimostrato che un approvvigionamento energetico completamente privo di CO2 entro il 2050 è tecnicamente ed economicamente fattibile.

Greenpeace in Italia impiega oggi circa 60 persone e conta oltre 1.000 volontari e 93.000 sostenitori, ha personalità giuridica italiana ed è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente¹¹¹ che ha investito per la “campagna clima”, dal 2016 al 2021, dati oggi disponibili, la cifra complessiva di euro 735.706,00¹¹².

20.1.2. RECOMMON APS

ReCommon APS è una associazione di promozione sociale fondata a Roma nel gennaio 2012.

ReCommon lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di trasformazione nella società, in Italia, in Europa e nel mondo.

Come si legge nello Statuto, *ReCommon APS "si propone di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale volte a stimolare lo sviluppo autonomo e sostenibile delle comunità locali [...] ad agire per la protezione dell'ambiente e del clima, a promuovere l'equità sociale nella transizione ecologica"* (art. 2.1.).

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 (art. 2.3 dello Statuto): *"lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"*.

¹⁰⁸ B. Knappe 1994: *Het geheim van Greenpeace*. Uitgeverij Minguus, 1994.

¹⁰⁹ M. Mormont & C. Dasnoy, 1995: *Source strategies and mediatization of climate change*. Environmental Sociology Unit, Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Arlon, Belgium, Media, Culture & Society, Sage, vol. 17, p.49-64

¹¹⁰ Greenpeace 2015: *Energy Revolution*.

¹¹¹ Decreto di riconoscimento Ministero dell'Ambiente.

¹¹² Attestazione del Direttore Finanziario di Greenpeace Onlus, in data 28 ottobre 2021.

ReCommon APS si prefigge quindi di perseguire le seguenti finalità (art. 2.4):

"a) Il raggiungimento di una società basata sull'equità e sulla giustizia economica, sociale, ambientale e climatica, b) la promozione e la tutela dei beni comuni, c) la protezione dell'ambiente e del clima, inclusa la promozione del superamento dell'economia dei combustibili fossili; d) la restituzione alle comunità locali della sovranità sulla gestione delle risorse naturali, ... j) la promozione di nuovi stili di vita sostenibili a livello ambientale e sociale."

Al 30 aprile 2023 *ReCommon* ha uno *staff* di 11 persone e 55 volontari.

Le campagne di denuncia e pressione su aziende, istituzioni e mondo della finanza sono il principale strumento di azione di *ReCommon*. Queste campagne usano gli strumenti della ricerca, del lavoro d'inchiesta, dell'*advocacy*, dell'attivismo legale e del supporto alle comunità locali impattate da progetti ed operazioni dannose per l'ambiente e la popolazione.

Uno dei sette assi tematici intorno a cui si sviluppano le campagne di *ReCommon* è quello della giustizia climatica.

Per *ReCommon* *"i cambiamenti climatici sono ormai una realtà che porta con sé devastazione ambientale, sociale ed economica, soprattutto per le comunità più marginalizzate. Gli impegni dei governi e delle multinazionali finora non sono serviti a contenere il surriscaldamento del pianeta sotto una soglia di sicurezza stabilita da tempo dalla comunità scientifica. Di contro, promuovono false soluzioni tecnologiche che rimandano il problema o che addirittura lo eludono, come i meccanismi di compensazione delle emissioni, che condannano chi soffre di più per la crisi climatica a sacrificare i propri territori per permettere agli inquinatori di continuare indisturbati le loro attività. È profondamente ingiusto che ancora una volta chi ha generato la crisi ne esca rafforzato senza cambiare il proprio modello di sviluppo, così dannoso e senza pagare il conto per le ferite inferte al pianeta"* (www.recommon.org).

Allo scopo di vedere realizzati i propri obiettivi statuari, *ReCommon APS* coltiva da sempre inchieste e campagne di informazione contro il comparto dell'industria fossile, nella convinzione che disastri ambientali, violazioni dei diritti umani e devastazione sociale avvengono spesso in società fondante su di un modello di sfruttamento energetico ancorato alle fonti fossili quali il carbone, il gas e il petrolio.

ReCommon APS lavora inoltre per contrastare il consolidamento di un modello "estrattivista" di società, fondato sulla sottrazione sistematica di ricchezza dai territori, sullo spossamento delle comunità che li vivono e il conseguente impoverimento di miliardi di persone in tutto il mondo.

Le sue inchieste, l'*advocacy* e le campagne pubbliche che ha condotto e conduce sfidano governi, *corporation* e istituzioni finanziarie, responsabili di violazioni e abusi, con azioni condotte congiuntamente alle comunità locali.

A mero titolo esemplificativo, si rammentano le seguenti pubblicazioni:

- *“Il Delta dei Veleni – Gli impatti delle attività dell’ENI e delle altre multinazionali del Petrolio in Nigeria”*, pubblicato il 5 giugno 2012;
- *“Energia e Alternative – Ripartiamo dai territori per trasformare le società”*, pubblicata il 11/12/2013;
- *“Energia e Finanza”*, pubblicata il 18/03/2014.

Sin dalla sua fondazione, ReCommon si è attivata nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dell'energia e della transizione energetica fuori dai combustibili fossili. In particolare nell'ambito del progetto europeo n. DCI-NSAED/2012/281-964 dell'agenzia EuropAid, denominato *“Democratising energy for development: mobilising public support for fair energy relations and democratising the process regarding the EU Common External Energy Policy to develop a coherent, just and sustainable European policy”*

ReCommon ha prodotto due brevi manuali sul tema - <https://www.recommon.org/energia-e-alternative/>, <https://www.recommon.org/energia-in-che-senso/> - e svolto una serie di incontri di formazione rivolti a cittadini italiani ed europei.

Nel lavoro di campagna per arrestare i cambiamenti climatici, ReCommon si è focalizzata sullo scoraggiare la produzione e l'utilizzo dei combustibili fossili, principali responsabili del riscaldamento globale e conseguenti cambiamenti climatici.

In particolare, ReCommon è stato iniziatore di campagne pubbliche che hanno contribuito a muovere il gruppo Enel, la seconda più grande utility elettrica europea, ad adottare l'impegno di dismettere tutti i suoi impianti a carbone nel mondo entro il 2027.

Allo stesso tempo l'azione di campagna di ReCommon ha portato il gruppo bancario UniCredit ad adottare una politica molto avanzata per l'uscita dal finanziamento dal carbone entro il 2028.

Analogamente le assicurazioni Generali hanno adottato una politica di uscita dal finanziamento ed assicurazione del carbone entro il 2030. Questi impegni e politiche sono in linea con quanto richiesto dalle Nazioni Unite per far fronte alla sfida dei cambiamenti climatici.

Inoltre, grazie all'azione di ReCommon, Generali assicurazioni e UniCredit hanno adottato una politica di parziale esclusione del finanziamento di operazioni a petrolio e gas nel settore non-convenzionale. Infine, ReCommon è stata tra le organizzazioni più attive nella campagna che ha portato la Banca europea per gli investimenti, la banca pubblica dell'UE, a impegnarsi a smettere ogni finanziamento per i combustibili fossili, incluso il gas fossile, entro la fine del 2021. Alla COP26 di Glasgow del novembre 2021 il governo italiano si è impegnato a smettere entro la fine del 2022 i finanziamenti diretti pubblici internazionali per il settore energetico fossile fonte di emissioni di CO2 in atmosfera.

Recentemente il ruolo e l'azione di ReCommon hanno ottenuto importanti riconoscimenti da parte

dei giudici amministrativi che hanno ripetutamente affermato il diritto dell'associazione ad avere accesso a documentazione ambientale e climatica su operazioni finanziarie relative a progetti di estrazione e liquefazione del gas.

Si fa riferimento alle decisioni del TAR Lazio-Roma, sez. II, 17 maggio 2022, n. 6272 e del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2635 pubblicata il 14 marzo 2023, riferite alla *due diligence* interna effettuata dall'assicuratore pubblico SACE SpA, controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardo a due progetti di estrazione e liquefazione del gas nel nord del Mozambico.

Sempre riguardo a detti progetti, si rammenta un analogo importante precedente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, sez. II, con la sentenza n. 2642 pubblicata il 14 febbraio 2023, che ha riconosciuto il diritto dell'associazione ad avere accesso alla documentazione ambientale e climatica della *due diligence* effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le sue attività sul Clima e su ENI, ReCommon ha investito da 2016 al 2022 la somma di euro 289.400,00.

20.1.3. I PRIVATI

Gli attori privati sono tutti cittadini e cittadine italiani residenti in Italia.

Non si vuole qui anticipare ciò che verrà approfondito nel successivo paragrafo sui cambiamenti climatici in Italia, tuttavia, non si possono non premettere due aspetti: il primo è che il cambiamento climatico sarà, ma già è, impattante per ogni parte del mondo e, dunque, per ogni suo abitante; il secondo è che alcune zone dell'Italia avranno impatti più facilmente percepibili di altre e, dunque, i loro abitanti subiranno conseguenze maggiormente apprezzabili.

In particolare, come evidenziato dal Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici nel corso di un convegno tenutosi ad aprile 2022, le prospettive per l'Italia sono ben poco incoraggianti¹¹³.

Si prevede un aumento delle temperature con variazioni più sentite nelle zone alpine e durante le stagioni estive quando, secondo i modelli climatici del CEMC l'innalzamento delle temperature medie, senza i correttivi che gli attori stanno chiedendo, potrà raggiungere fino a 5°C.

Il dissesto idrogeologico peggiorerà sensibilmente come conseguenza anche dello scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, indicatori del fatto che ad essere più colpite saranno sempre le zone alpine e appenniniche. Le intense precipitazioni che seguiranno a periodi di prolungata siccità, come già si sta verificando in Piemonte a cavallo fra il 2021 e il 2022, contribuiranno ad un ulteriore aumento del rischio idraulico per piccoli bacini e al rischio associato a fenomeni franosi superficiali per le aree con suoli con maggior permeabilità.

L'ambiente marino sia costiero sia di mare aperto vedrà un aumento delle temperature superficiali e

113

<https://www.focus.it/ambiente/natura/italia-le-conseguenze-del-clima>.

del livello del mare, con crescita dei fenomeni di acidificazione delle acque e di erosione costiera. Vi sarà un incremento di mortalità per cardiopatie ischemiche, ictus, nefropatie e disturbi metabolici da stress termico, e un incremento delle malattie respiratorie dovute allo stretto rapporto tra aumento delle temperature in ambiente urbano e concentrazioni di ozono e polveri sottili.

Gli impatti riguarderanno anche l'agricoltura perché vi sarà una tendenza alla riduzione delle rese per molte specie coltivate, accompagnata da una diminuzione delle caratteristiche qualitative dei prodotti. Allo stesso modo vi saranno impatti anche per l'allevamento, con impatti sia diretti sia indiretti sugli animali e conseguenti ripercussioni sulla qualità e quantità delle produzioni.

Ciò premesso possiamo suddividere gli attori persone private del presente giudizio in quattro categorie.

Quelli residenti nella zona del delta del Po e della laguna di Venezia, quelli residenti in altre zone costiere d'Italia, quelli residenti nella pianura padana e infine quelli residenti in aree montane, in particolare sulle Dolomiti.

I primi - Martucci, Bartelle, Crepaldi, Pozzato e Destro – stanno già subendo e subiranno direttamente gli effetti del riscaldamento e dell'innalzamento del mare con la conseguente erosione delle coste, inclusi i fenomeni della subsidenza, della risalita del cuneo salino nel fiume Po, della siccità, delle ondate di calore, della carenza idrica, da cui il cambiamento inevitabile dell'economia, in specie dell'agricoltura, e dei valori di mercato dei beni terreni e immobiliari, e i pericoli per la loro incolumità. Oltre che, ma questo vale per tutte le categorie, il pericolo di gravi ripercussioni sulla salute.

I secondi – Zazzera, Lion e Hellfer – stanno già assistendo e vedranno anch'essi un'erosione delle coste, meno evidente di quelli della prima categoria per una differente orografia dei territori, ma che inciderà comunque pesantemente sull'ambiente, sulla sicurezza anche in conseguenza dell'intensificarsi di fenomeni climatici estremi (è sufficiente pensare allo stato di già grave dissesto idrogeologico in cui versano la Liguria e la Campania, laddove i fiumi e i torrenti vedranno accorciarsi ancora il loro corso d'acqua con un conseguente maggior rischio di esondazioni e, quindi, di danni alle cose e alle persone, fino alla messa in pericolo per la vita delle persone in conseguenza di eventi di disastro).

Il terzo gruppo, Caravaglios e D'Antonio, pur non subendo conseguenze dirette dall'innalzamento dei mari, ma subirà, e in parte sta già subendo, tutte le altre conseguenze di cui sono afflitte le zone di pianura e della Pianura Padana in particolare: ondate di calore, prolungati periodi di siccità, carenza idrica, problematiche di approvvigionamento di acqua potabile, riduzione delle colture, impoverimento dei terreni e peggioramento della qualità dell'aria. Tutti elementi impattanti sull'ambiente, sul clima e sulla salute.

Tutte le problematiche evidenziate per i primi tre gruppi riguardano anche il quarto, quello delle

residenti nelle zone montane, Ruffato e Deppi, le quali stanno già subendo e subiranno anche la diretta conseguenza dell'erosione dei ghiacciai, l'aumento delle frane, la distruzione di boschi, l'aumento delle temperature, tempeste, uragani ed altri fenomeni climatici estremi e i pericoli per i bacini idrici. L'area dolomitica è particolarmente instabile, ci sono state scariche di detriti nell'area del Sorapiss, frane alla base del Civetta in provincia di Belluno, dal Sass Maor in provincia di Trento si è staccato un pezzo di parete generando un imponente accumulo, stessa sorte la parete ovest di Cima Canali e le Torri del Cimerlo. Senza aggiungere gli impatti del devastante uragano VAIA che, dal 26 al 29 ottobre 2018 ha imperversato sulle Dolomiti (oltreché su vaste aree montane di Francia, Croazia, Austria e Svizzera) provocando danni gravissimi alle risorse naturali, alle proprietà ed agli individui colpiti, con complessivi 37 morti, abbattimento di circa 42 milioni di alberi e danni stimati di oltre 5 miliardi di euro.

Dunque le condotte di ENI per cui deve essere ritenuta responsabile ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., e più in generale per la violazione dei diritti umani, originano il diritto per gli attori privati e le associazioni di agire per il risarcimento del danno materiale, economico, morale oltreché alla salute e alla vita, nonché per ottenere una pronuncia inibitoria che vada ad imporre il rispetto di obiettivi precisi nelle scelte strategiche e industriali della convenuta.

20.2. I SOGGETTI LEGITTIMATI PASSIVI

20.2.1. ENI

La presente azione giurisdizionale viene proposta innanzitutto contro Eni SpA che è un'impresa dell'energia presente in 62 Paesi con circa 32.000 dipendenti.

Il gruppo ENI è attivo nell'esplorazione, sviluppo ed estrazione di petrolio e gas naturale in 37 Paesi, inclusa l'Italia¹¹⁴.

ENI commercializza gas, energia elettrica e prodotti petroliferi in Europa e mercati extraeuropei anche grazie alle attività di trading.

Fino a qualche anno fa ENI era la prima azienda italiana per capitalizzazione.

Nel 2021 Eni è risultata al 461° posto nella classifica mondiale Forbes Global 2000 delle società ad azionariato diffuso in termini di fatturato, utile, attivo e capitalizzazione di mercato, mentre la classifica Fortune 500 annovera Eni alla posizione 216 per fatturato. Nello stesso anno, Eni è stata inserita nella classifica Thomson Reuters Top 100 Global Energy Leaders^[7] e nella Thomson Reuters Top 25 per il settore Oil&Gas.

Con la crisi del settore petrolifero acuita dalla pandemia Covid-19 negli ultimi anni, ENI oggi figura al secondo posto per capitalizzazione di borsa dopo Enel, con un capitale di 44.917 milioni di euro

¹¹⁴ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2022/Relazione-finanziaria-annuale-2022.pdf>

(valore di fine marzo 2023)¹¹⁵. ENI è un'azienda quotata sia alla Borsa di Milano che al Dow Jones di New York.

Se paragoniamo ENI con le altre più grandi multinazionali del settore petrolifero a livello internazionale, in termini di produzione annua di petrolio equivalente alla fine del 2021, ENI risulta al 19° posto con più di 600 milioni di barili equivalente di petrolio (BOE: barrel of oil equivalent). Per dare significato ad una scala di paragone la prima della classifica è la Saudi Aramco con una produzione di 4.346 milioni di BOE). Se, però, si escludono dalla classifica le società petrolifere nazionali (ossia a quasi totale controllo dello Stato) ENI risulta la sesta international oil company a livello mondiale (sempre come termine di paragone la prima è la Exxon con una produzione di 1.581 milioni di BOE)¹¹⁶. Ciò significa che ENI è tra gli attori più rilevanti del mercato petrolifero mondiale. Nel 2022 ENI ha estratto in media 1,61 milioni di barili equivalenti al giorno¹¹⁷ e i suoi piani industriali ci informano che intende aumentare la sua produzione fino a 1,9 milioni al 2026. Inoltre ENI ha effettuato nel solo 2022 nuove scoperte per 750 milioni di barili equivalenti di petrolio¹¹⁸.

In particolare, ENI è il primo produttore di petrolio in Africa da dove deriva circa la metà della sua produzione complessiva di petrolio e gas.

Al riguardo ENI ha avuto storicamente un ruolo centrale in alcuni paesi africani per avviare e potenziare l'estrazione di petrolio e gas sin dagli anni Sessanta del Novecento. Va sottolineato che nell'ultimo decennio ENI ha giocato un ruolo centrale a livello internazionale nella scoperta di nuovi mega-giacimenti, di cui poi in un nuovo modello di business ha venduto delle quote effettuando delle rilevanti plusvalenze. In particolare, rispetto ai suoi *competitor*, negli ultimi anni ENI ha avuto un tasso di successo nelle esplorazioni petrolifere tra i più alti, anche di quelli delle major più grandi.

Al 31 dicembre 2022 Eni SpA aveva partecipazioni in 401 imprese controllate, di cui 275 all'estero, in 134 imprese a controllo congiunto e collegate, di cui 98 all'estero, e altre 24 partecipazioni rilevanti, di cui 21 all'estero¹¹⁹.

Con riferimento all'anno 2020, nei settori dell'*exploration & production, global gas & LNG portfolio, refining & marketing* e chimica, *renewables, corporate* e società finanziarie, la società ENI International BV di diritto olandese, controllata al 100 per cento da ENI SpA, risulta essa

¹¹⁵ <https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/classifiche/capitalizzazione-piazza-affari>

¹¹⁶ Elaborazione Urgewald, Global Oil and Gas Exit List – <https://gogel.org/>

¹¹⁷ <https://www.eni.com/assets/documents/press-release/migrated/2023-en/02/eni-fourth-quarter-2022-ceo-claudio-descalzi-comments-results.pdf>

¹¹⁸ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2022/Relazione-finanziaria-annuale-2022.pdf>

¹¹⁹ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2022/Relazione-finanziaria-annuale-2022.pdf>

Allegati alle note del bilancio consolidato di Eni SpA al 31 Dicembre 2022, Partecipazioni di Eni SpA al 31 Dicembre 2022, pp. 472 e seguenti

stessa essere la controllante di ben 81 società all'estero per conto di ENI SpA¹²⁰. Va notato che il bilancio di ENI International BV è consolidato al pari di quello di altre 43 controllate e di 99 imprese a controllo congiunto e collegate nel bilancio della controllante ENI SpA in accordo con la legislazione fiscale italiana vigente¹²¹.

Dal bilancio di ENI International BV per l'anno fiscale 2019 – quindi fuori dall'impatto economico della pandemia di Covid-19 iniziata nel febbraio 2020 con pesanti ripercussioni sul settore petrolifero - si evince che la società ha avuto dividendi di 4.793.177.000 dollari USA dalle proprie controllate, ed ha versato un dividendo di 6.780.552.000 dollari USA a fronte di un'iniezione di capitale di 1.750.000.000 dalla controllante ENI SpA¹²². Questa ha generato un utile anti-imposte per 5.746.000.000 Euro, e quindi si può dire che come trasferimenti netti Eni International BV ha contribuito a più del 75% dell'utile anti-imposte di ENI SpA, e quindi ha avuto un ruolo determinante nella generazione dell'utile di quest'ultima.

20.2.2. ENI E STATO ITALIANO

L'azione viene proposta oltre che contro ENI SpA, anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti spa.

L'"Ente Nazionale Idrocarburi" viene creato dallo Stato italiano come ente pubblico nel 1953 sotto la direzione di Enrico Mattei, partigiano e deputato democristiano, che ne fu presidente fino alla sua morte avvenuta nel 1962.

L'ENI, come detto, è stato dalla nascita sino al 1992 un ente pubblico economico, finanziato dallo stato tramite un "fondo di dotazione" la cui erogazione e incremento erano determinati dal Parlamento.

Come ente pubblico economico l'ENI era sottoposto alla supervisione del Ministero delle partecipazioni statali. ed era governato da un consiglio di amministrazione all'interno del quale era individuata una "Giunta esecutiva" di tre membri più il presidente e il vicepresidente; la Giunta esecutiva era l'organo con i maggiori poteri decisionali, e i suoi membri erano scelti su indicazione dei partiti della maggioranza di governo.

ENI era quindi convertita in società per azioni nel 1992.

Successivamente alla privatizzazione, dal 1995 al 2001 lo Stato italiano ha venduto in cinque fasi parte consistente del capitale azionario, conservandone comunque una quota superiore al 30% (sommando le quote detenute dall'allora Ministero del tesoro e dalla Cassa depositi e prestiti), e mantenendo così il controllo effettivo della società. In base alla legge 30 luglio 1994, n. 474, lo

¹²⁰ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2020/Relazione-finanziaria-annuale-2020.pdf>

¹²¹ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2020/Area-di-Consolidamento-Eni-2020.pdf>

¹²² Bilancio Eni International BV, disponibile presso il registro delle imprese olandesi: <https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=332649340000>

Stato, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, è titolare di una serie di poteri speciali da esercitare nel rispetto di criteri prestabiliti.

Alla data del 19 settembre 2022 gli azionisti di controllo Ministero delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, detengono rispettivamente il 4,411% ed il 26,213% delle azioni. Il controllo dello Stato italiano è fatto così garantito. La partecipazione dello Stato è tale, infatti, da influenzare le scelte in un settore che, come detto, è strategico sia in un'ottica di breve che di lungo periodo.

Quale *asset* strategico dello Stato, ENI ne ha sempre rappresentato i suoi aspetti migliori e quelli peggiori. Come emerge in moltissimi documenti ufficiali ed in verbali di inchieste giudiziarie che ovviamente non si possono qui ripercorrere, ENI è servita tra l'altro quale "cassa" per finanziare partiti e per la gestione di fondi esteri, nonché quale "ufficio di collocamento" per la politica¹²³.

Eni alimenta le casse del Tesoro con ricchi dividendi (più di 5,7 miliardi di euro percepiti nel solo periodo 2016-2022), ed è la più rilevante multinazionale italiana.

D'altro canto, il suo amministratore delegato vale quanto e più di un ministro per il potere che gli deriva dalla gestione di investimenti, flussi di cassa, acquisti e dividendi per svariate decine di miliardi di euro. E' nota poi l'importante influenza della società e del suo amministratore delegato sulle strategie internazionali del Paese in particolare per il settore Oil&Gas.

20.2.3. CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Val la pena di spendere qualche considerazione sulla Cassa depositi e prestiti (CDP) in quanto il suo ordinamento, pur avendo ricevuto plurime modifiche, non ne ha snaturato l'originaria natura di Pubblica amministrazione che essa tuttora conserva e che le è riconosciuta sia dalla giurisprudenza amministrativa¹²⁴ che dalla Suprema Corte¹²⁵, oltre che dagli stessi provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nata nell'Italia preunitaria, essendo stata istituita nel 1850 con sede a Torino, CDP è storicamente legata all'esigenza di utilizzare per il finanziamento degli investimenti pubblici le ingenti disponibilità finanziarie, provenienti dalla raccolta del risparmio postale.

Per questo, per circa un secolo, essa è stata una Direzione Generale del Ministero del Tesoro, pur avendo contabilità e bilancio separati da quelli dello Stato.

Con legge 13 maggio 1983, n. 197, ha acquisito piena autonomia e nel 1993 è stata riconosciuta

¹²³ Andrea Greco, Giuseppe Oddo, "Lo Stato Parallelo", ed. Chiarelettere.

¹²⁴ Cfr. ad es. TAR Lazio-Roma, Sezione II Sentenza in data 8 febbraio 2023 pubblicata il 14.2.23 Associazione Recommon c/ Cassa depositi e prestiti spa ed altri con cui Cassa depositi e prestiti (difesa nell'occasione dall'Avvocatura generale dello Stato) è stata condannata all'esibizione di documenti richiesti dalla ricorrente in quanto destinataria, quale "autorità pubblica", degli obblighi in materia di accesso alle informazioni ambientali ai sensi del d.lgs. n. 195/2005.

¹²⁵ Cfr. Cass. civile Sez. 1, Sentenza n. 7401 del 13/07/1999 che sancisce la sua appartenenza all'Amministrazione dello Stato, non venuta a mancare per effetto della successiva attribuzione di personalità giuridica.

all'Istituto la personalità giuridica¹²⁶.

Successivamente, con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), si è provveduto a riordinarne l'assetto organizzativo e funzionale, ribadendo, in ogni caso, la sua natura giuridica di amministrazione dello Stato, dotata di propria personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, che svolge attività di interesse economico generale: per questo ad essa non venivano applicate le norme contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Con la legge finanziaria per il 2002¹²⁷ si è previsto che la Cassa depositi e prestiti potesse intervenire nel finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE.

Successivamente, con il D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la CDP è stata autorizzata a costituire una società finanziaria per azioni, "Infrastrutture S.p.A.", con il compito di finanziare, in via sussidiaria rispetto a banche e altri intermediari, da un lato, le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica, dall'altro, gli investimenti per lo sviluppo. La legge finanziaria per il 2006¹²⁸ ha poi disposto la fusione per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 della Società Infrastrutture S.p.A. nella Cassa depositi e prestiti (nel frattempo a sua volta trasformata in società per azioni), la quale ha, conseguentemente, assunto tutti i beni, i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato.

In seguito l'articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, denominata "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.).

In attuazione di detta normativa, è stato emanato, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, che ha, tra l'altro, determinato il capitale sociale della CDP S.p.A. in 3, 5 miliardi di euro. Il capitale sociale è stato interamente versato su un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui è titolare la CDP S.p.A. (conto corrente denominato "CDP S.p.A. - gestione separata").

In data 27 aprile 2005, è stato inoltre adottato, con D.P.C.M. non pubblicato in Gazzetta ufficiale, lo statuto della CDP S.p.A. e sono stati nominati i componenti degli organi sociali.

La società per azioni assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario ed è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti

¹²⁶ Cfr. art. 22 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

¹²⁷ Legge n. 448/2001, art. 47, commi 1-5.

¹²⁸ Legge n. 266/2005, art. 1, commi 79-83

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario.

E' inoltre previsto che altri soggetti pubblici o privati, tra cui sono indicate espressamente le fondazioni bancarie, possono detenere quote di capitale, purché nel complesso tali quote rimangano di minoranza (decreto-legge n. 269/2003: art. 5, comma 2).

Attualmente, la proprietà del capitale azionario della società è per il 70 per cento del Ministero dell'economia e finanze e per il 30 per cento corrispondente ad un valore di 1 miliardo e 50 milioni di euro, di un gruppo di 65 fondazioni bancarie.

Il Ministro dell'economia e delle finanze continua ad esercitare un'influenza decisiva sull'attività della Cassa, in conseguenza sia della larga maggioranza detenuta nel capitale dell'istituto, sia degli specifici poteri ad esso attribuiti con riferimento alla gestione separata, alla quale sono affidate le partecipazioni cedute dallo Stato.

Ed invero, sul piano prettamente civilistico, a nulla rileva il fatto che si tratti di una nuova società per azioni.

Al di là dell'aspetto formale, infatti, sono sin troppo noti i casi in cui la singola Società per Azioni a prevalente (od esclusiva) partecipazione pubblica sia stata considerata, dalla giurisprudenza, come organo indiretto di una pubblica Amministrazione cui fosse strumentalmente collegata.

A partire dalla sentenza di Cass. Sez. Unite 29/12/1990, n. 12221 (caso Meddedil) con la quale si è formalmente statuito che la società per azioni, concessionaria della P.A. per la costruzione di opere, in quanto titolare di pubbliche funzioni, trasferite dalla stessa PA con il provvedimento di concessione, non solo pone in essere atti sostanzialmente ed obiettivamente amministrativi, ma opera proprio come organo indiretto della stessa Pubblica Amministrazione.

La stessa Suprema Corte, del resto, ha avuto ancora modo di distinguere, più recentemente ed anche sotto un profilo diverso da quello affermato dalle Sezioni Unite, al momento di considerare il fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici, tra una "privatizzazione sostanziale" ed una privatizzazione, invece, solo "formale".

Si verterebbe, infatti, nel secondo caso allorquando il nuovo soggetto operi, pur in veste di società per azioni, nell'ambito di un "diritto speciale" conseguente da un lato al fatto che lo Stato partecipa al capitale sociale e, dall'altro, che la società è chiamata a perseguire finalità di pubblico interesse.

In detti casi, e sulla base di tali considerazioni giuridiche, la Suprema Corte ha equiparato, pur in presenza di una nuova veste societaria, il regime giuridico relativo alla difesa nel processo della società per azioni a quello in precedenza accordato allo stesso soggetto allorquando rivestiva il ruolo di ente pubblico economico.¹²⁹

129

In tal senso cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5441 del 14/03/2006 De Bernardo contro Ente Poste Italiane Spa.

Tuttavia il richiamo alla tesi dell'organo indiretto¹³⁰ sembra il più appropriato ad inquadrare il caso in esame, tenuto conto di analoghi precedenti specifici.¹³¹

Soprattutto alla luce delle ancor più esplicite affermazioni operate dal Consiglio di Stato il quale, con sentenza della sez. VI decisione 20/5/1995, n. 498, a proposito della Spa Ferrovie dello Stato, società concessionaria ex lege dei compiti previsti dalla l. 17/5/1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, e le cui azioni sono interamente possedute dallo Stato, ha affermato il principio secondo cui la spa Ferrovie dello Stato è da qualificare come un organo indiretto della Pubblica Amministrazione (allora Ministero dei Trasporti), collocandosi essa nella medesima posizione della Pubblica amministrazione ed emanando atti soggettivamente ed oggettivamente amministrativi.

A ben vedere un ruolo non marginale nella ricostruzione di tale speciale categoria di organi amministrativi l'ha rivestito la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, con sentenza del 28/12/1993, n. 466 ha riconosciuto alla Corte dei Conti il potere di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo n. 1958 n. 259 nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della trasformazione di IRI, ENI, INA ed ENEL disposta dall'art. 15 del d.l. 11/7/1992 n. 333. convertito dalla legge 8/8/1992, n. 359, controllo che avrebbe dovuto continuare ad essere esercitato, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di dette società.

La stessa Corte ha chiarito che “..in presenza di un servizio pubblico organizzato e gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicità, il rapporto con l'utenza assume natura contrattuale e perde le connotazioni autoritative, con il conseguente venir meno, nella regolazione della responsabilità per danni causati agli utenti, del rilievo un tempo attribuito agli aspetti soggettivi dell'organismo - amministrazione, Ente o società - che li cura, mentre diventano decisivi i profili oggettivi propri di ciascun servizio, capaci anche di giustificare una disciplina speciale limitativa di detta responsabilità, senza, però, poterla mai escludere del tutto”¹³².

¹³⁰ La tesi dell'Ente-organo è stata, ad esempio, sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato a proposito della natura giuridica delle Autorità portuali dopo la riforma operata con legge 84/94: cfr. Nota Avvocatura Generale dello Stato 4 marzo 1995, n. 26750 secondo cui “...le funzioni attribuite dalla legge all'ente, tutte di natura squisitamente pubblicistica, proprie del Ministero dei trasporti e della marina mercantile, cui d'altra parte restano attribuite nei porti dove non sono costituiti tali enti; la regolamentazione della gestione patrimoniale e del controllo sulla medesima, riservata alle amm.ni dei trasporti e della navigazione e del tesoro; il controllo sulla legittimità della gestione dell'autorità portuale, riservato alla Corte dei Conti, sono tutti elementi di valutazione che inducono ragionevolmente a ritenere che le autorità portuali siano "enti organi" dello Stato, assimilabili alle amministrazioni dello Stato e che quindi possano valersi del patrocinio dell'Avvocatura secondo le regole generali del t.u. n. 1611/1933.” Il testo della nota si legge nel sito ufficiale dell'Avvocatura dello Stato <http://www.avvocaturastato.it/node/188>.

¹³¹ Emblematici sembrano i casi di ANAS, trasformata in società per azioni a partecipazione pubblica dall'art. 7 comma 11 della Legge 8-8-2002, n. 178 (di conversione in legge con modifiche del D.L. 8-7-2002, n. 138) e del CONI, pure trasformato in società per azioni a partecipazione pubblica dall'art. 8 della Legge 8-8-2002, n. 178. Ad entrambe le suddette società è stato riconosciuto il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

¹³² Corte cost. 21 gennaio 1999, n. 4. Sempre nel senso di escludere u regime di favore per la responsabilità civile di società esercenti funzioni pubbliche cfr. Corte cost. 20 giugno 2002, n. 254 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale e di telecomunicazioni, nella parte in cui disponeva che l'amministrazione postale ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegrammi.

Ulteriore affinamento della teoria è rappresentato da quell'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha saputo valorizzare l'attribuzione alla società per azioni a capitale pubblico della qualifica di "organo pubblico di rilevanza comunitaria"¹³³.

Il richiamo alla normativa comunitaria, infine, consente anche di prendere in considerazione gli orientamenti in materia espressi dalla Corte di Giustizia, ulteriore importante apporto interpretativo utilizzabile per la corretta qualificazione giuridica di una società per azioni come Cassa depositi e prestiti¹³⁴.

Si consideri, infine, come tutta l'attività di Cassa depositi e prestiti sia caratterizzata dallo stretto rapporto di strumentalità con le attività dello Stato e venga svolta anche avvalendosi, tra gli altri, del personale dello stesso Ministero dell'Economia e delle finanze (che ha assorbito le competenze del Ministero del Tesoro).

Alla luce di siffatti principi generali si deve, dunque, affermare le varie leggi di riforma abbiano sempre confermato l'appartenenza della Cassa depositi e prestiti alla Pubblica amministrazione da ultimo mediante l'inserimento organico della Società per azioni nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, quale ente-organo strumentale (o, più propriamente, quale organo indiretto nei termini sopra descritti) della stessa Amministrazione statale, presieduto dal Ministro e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ne consegue anche la sua piena legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria per i danni cagionati dalle emissioni di ENI (di cui la Cassa depositi e prestiti possiede il 25,96 % del capitale sociale) in termini di cambiamento climatico, alla luce degli stessi principi di diritto che si richiameranno *infra* a proposito della posizione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

21. LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEGLI ATTORI

21.1. LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE ASSOCIAZIONI GREENPEACE ONLUS E RECOMMON APS.

Senza necessità di dilungarsi eccessivamente sul punto (e rinviando a quanto dedotto nella I parte del presente atto), è di palmare evidenza che le alterazioni climatiche di cui ENI uno dei principali artefici, e senz'altro il principale responsabile italiano, sono causa di un gravissimo danno ambientale/climatico, come tale giuridicamente rilevante, anche in termini di "disastro" innominato (ex art. 434 c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) presentandone tutte le caratteristiche tanto sul piano dimensionale, che su quello della relativa proiezione offensiva: si vedano gli eventi di disastro menzionati al § 20.1.3.

¹³³ In questo senso si vedano le argomentazioni sviluppate da Consiglio di Stato, Sez. 06 SENT. num. 01267 del 16/09/1998.

¹³⁴ Cfr. ad esempio la sentenza Teckal del 18 novembre 1999 resa in causa C-107/98 nella quale la Corte ha potuto affermare l'inapplicabilità della normativa in tema di appalti pubblici allorquando manchi un vero e proprio rapporto contrattuale tra l'ente aggiudicatore e la società affidataria del servizio, come accade nel caso di delegazione interorganica o di servizio affidato in via eccezionale in house.

Risultano attori nel presente giudizio, come anticipato, le associazioni Greenpeace e ReCommon, ed inoltre alcuni privati, ovvero persone fisiche, tutti comunque pregiudicati, i primi nelle ricordate finalità statutarie, i secondi nei loro beni e diritti, dall'attività posta in essere dalle convenute.

Gli attori sono infatti legittimati ad agire per violazione dell'articolo 2043, 2050 e 2051 c.c. a causa delle condotte illecite, perché violano i diritti umani, commesse dalle convenute ENI, CDP e MEF. Dall'altro, sia i privati, che le associazioni sono anche legittimati ad agire per i danni da loro patiti a causa del danno ambientale/climatico causato dalle condotte di ENI, nelle forme e nelle misure che si specificheranno.

È del tutto pacifico, infatti, che la violazione dei diritti umani e, quindi, la tutela ex art. 2043, 2050 e 2051 c.c., nasca dal rilevante danno ambientale causato da ENI a norma dell'art. 300 D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, com'è ben noto, ai sensi dell'art. 311 D.Lgs. n. 152/2006, l'unico soggetto munito di legittimazione ad agire ai fini del risarcimento del danno ambientale è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (oggi, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica-MASE), il quale *“agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”*.

Nella fattispecie in esame, dunque, s'è verificato un evidente e macroscopico danno ambientale, cioè un deterioramento significativo e misurabile di risorse naturali, e, per l'appunto, compete unicamente al preposto Ministro dell'Ambiente la legittimazione ad agire ai fini del risarcimento di tale puntuale danno, in forma specifica o per equivalente patrimoniale oppure tramite le procedure amministrative di cui alla parte sesta del d.lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, nella nostra fattispecie chiaramente gli attori non domandano il risarcimento del danno ambientale nell'accezione propria del medesimo (non di loro competenza), bensì gli attori risultano soggetti danneggiati dal fatto produttivo del danno ambientale -ossia dalle condotte lesive delle convenute. Dunque, in quanto tali, associazioni e privati sono legittimati direttamente ad agire in giudizio nei confronti dei soggetti responsabili del fatto (pure causativo di danno ambientale), ai fini del ristoro dei danni, differenti e distinti dal danno ambientale, cagionati in capo agli stessi attori dagli stessi fatti dei convenuti, pure produttivi appunto del danno ambientale vero e proprio.

Invero, ex art. 313 comma 7 d.lgs. n. 152/2006, resta in ogni caso fermo *“il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”*.

In proposito la Corte Costituzionale con la sentenza 01/06/2016, n. 126 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della scelta del legislatore di riservare allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente (oggi MASE), il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale,

evidenziando tuttavia che sussiste comunque sempre il potere di agire di altri soggetti (pubblici e privati) per i danni specifici da essi subiti in conseguenza del danno ambientale (in senso stretto).

Pertanto, sussiste piena legittimazione ad agire in capo agli attori ai fini del risarcimento dei danni patiti dai diritti violati propri degli stessi attori a causa delle attività di ENI. Queste attività risultano manifestamente pluri-offensive o pluri-lesive, in quanto da un lato hanno cagionato e continuano a cagionare un rilevantissimo danno ambientale, ai sensi dell'art. 300 citato, ma al contempo hanno cagionato e continuano a cagionare ulteriori e distinti danni, in capo ai beni e ai diritti di cui sono titolari gli attori del presente giudizio.

Gli attori Greenpeace e ReCommon vantano, dunque, pieno diritto e legittimazione, in base allo statuto delle rispettive associazioni, ad agire per contrastare le lesioni ed i danni all'ambiente e al clima cagionati dalle convenute, nonché per il risarcimento delle spese sostenute negli anni per studiare, denunciare e contrastare le condotte illecite di ENI.

D'altronde non vi sarebbe alcuna perplessità se le associazioni stessero esercitando l'azione civile in sede penale, dunque, nemmeno possono esservi dubbi sul loro pieno diritto di esercitare tale azione in sede civile. Ancor più oggi che è venuta meno la pregiudiziale penale.

A suffragio di quanto precede, si menziona consolidata quanto autorevole giurisprudenza di legittimità. Secondo Cassazione Penale sez. III 23/05/2012 n. 19437 *“il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio, sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica, in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela”*. In termini identici parimenti Cassazione Penale sez. III 26/09/2011 n. 34761. Un siffatto danno sussisterebbe, sempre secondo la Suprema Corte, e nella fattispecie in esame invero sussiste indubbiamente, nel caso in cui l'associazione ambientalista, radicata - come qui - in un ben preciso contesto storico e territoriale, ossia l'Italia degli ultimi decenni, abbia sostenuto delle spese - come per l'appunto avvenuto nel caso di specie - per l'attività di tutela ambientale, resasi necessaria in reazione e connessione al compimento di fatti causativi di danno ambientale *ex adverso*.

Ancora, secondo Cassazione Penale sez. III 21/10/2010 n. 41015, spetta unicamente allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, ex art. 311 Codice Ambiente, come dianzi menzionato, la legittimazione alla costituzione di parte civile nei procedimenti per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, ex art. 300 Codice Ambiente, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Tuttavia, tutti gli altri soggetti, singoli o associati, secondo tale pronunzia della Suprema Corte, possono agire - come appunto tramite il presente atto - *“ai sensi dell'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento di*

qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito, distinto da quello ambientale”, e tuttavia cagionato dagli stessi fatti produttivi del danno ambientale in senso proprio. In termini analoghi, secondo Cassazione Penale sez. III 9 luglio 2014 n. 24677, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta in via esclusiva allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell’interesse pubblico alla integrità e salubrità dell’ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, possono esercitare l’azione civile in sede penale ex art. 2043 c.c. – ovvero, come qui, l’azione civile nell’autonoma e preposta sede civile – onde ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente – come nel caso di specie - alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva e produttiva del danno ambientale.

Secondo Cassazione Penale sez. III 25 maggio 2011 n. 25039, le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili nei processi penali – ovvero, come nel presente giudizio, ad agire direttamente in sede civile ai fini del risarcimento dei danni rilevanti patiti - per reati ambientali *iure proprio*, non risultando ostativo il disposto che riserva allo Stato – ex art. 311 Codice Ambiente - la possibilità di costituirsi parte civile in materia di danno ambientale. *“Tale norma infatti non impedisce l’applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno”*.

Infine, come già statuito in modo concorde e univoco dalla giurisprudenza autorevole della Suprema Corte di Cassazione, ad avviso di Cassazione Penale sez. III 17 gennaio 2012 n. 19439, *“il danno, necessariamente diverso da quello della lesione dell’ambiente come bene pubblico, risarcibile in favore delle associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per reati ambientali, può avere natura, oltre che patrimoniale, anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all’attività da esse associazioni concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo”*.

Dunque, le associazioni ambientaliste odierne attrici sono munite di piena e incontestabile legittimazione ad agire in sede civile ex art. 2043 e ss. c.c., ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali – e non patrimoniali – dalle stesse associazioni patiti in forza delle plurime e pluriennali attività, pure produttive in primis di danno ambientale ex art. 300 Codice Ambiente, compiute da ENI.

Quanto alla legittimazione ad agire delle associazioni ambientali non riconosciute, dinanzi al Giudice Ordinario civile la questione è già stata risolta positivamente dalla Suprema Corte. Invero, la giurisprudenza di legittimità si è andata progressivamente aprendo verso soluzioni estensive, sino a pervenire al definitivo chiarimento da parte delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la nota sentenza 24.04.2014, n. 38343 (in Rv 261110, *ThyssenKrupp*) ove si è precisato (vds. il § 56) che *“gli enti e le associazioni sono legittimati all’azione risarcitoria, anche in sede penale*

mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno ad un interesse proprio, sempreché tale interesse coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato". (Sez. 6, n. 59 del 01/06/1989, Monticelli, Rv. 182947). Il principio è stato ripetutamente ribadito (ad es. Cass. pen., sez. I, n. 44528 del 25/09/2018, dep. 31/10/2019; Cass. pen., sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quagliarini, Rv. 248848; Sez. 3, n. 38290 del 03/10/2007, Abdoulaye, Rv. 238103). Si è in breve affermato che esistono organismi che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale della propria esistenza, sicché esso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto una consistenza di diritto soggettivo. Lo sviluppo della giurisprudenza ha ritenuto la tutelabilità degli interessi collettivi senza che sia necessaria l'esistenza di una norma di protezione, essendo sufficiente la diretta assunzione da parte dell'ente dell'interesse in questione, che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione. Il tutto con la seguente precisazione funzionale ad "individuare un principio regolatore che, ferme le linee di fondo dello sviluppo della giurisprudenza, eviti esiti inappropriati, come l'indiscriminata estensione della legittimazione tutte quante volte un qualunque organismo rivendichi di essere custode dell'interesse leso dal reato. Giova a tale riguardo l'evocazione e la valorizzazione, ricorrente in giurisprudenza, della necessità di far riferimento ad una situazione storica determinata; e rileva altresì il ruolo concretamente svolto dall'organismo che si costituisce nel giudizio" (Cass. Sez. Un. 24.04.2014 cit.).

Sul piano della legittimazione attiva e passiva in materia di azioni ambientali corre poi l'obbligo di rammentare quanto prescritto dalla "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale", firmata ad Aarhus nel 1998 e ratificata in Italia con la legge n. 108 del 16 marzo 2001, la quale prevede tra l'altro:

- all'art. 2, paragrafo 5 che per "pubblico interessato" (all'accesso alla giustizia in materia ambientale) deve intendersi *"il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale."*;
- all'art. 9, paragrafo 3 che *"... ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che*

soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale".

- e al paragrafo 4 del medesimo art. 9: "4. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico."

L' "Aarhus Convention Compliance Committee" ha chiarito che, se è vero che i governi nazionali godono di ampia discrezionalità nel definire tali criteri per la legittimazione, i criteri non possono essere così stringenti da negare in pratica l'accesso alle corti da parte delle associazioni ambientaliste (Communication ACCC/C/2005/11 (Belgium) para. 35-36). Nella stessa decisione, l'ACCC ha chiarito che la legittimazione ad agire deve costituire la regola e i limiti sono l'eccezione.

21.2. LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE PERSONE FISICHE

Parimenti, le persone fisiche, pure odierne attrici, tutti residenti e proprietari di immobili in aree del Paese particolarmente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, vantano piena legittimazione ad agire, come pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità dianzi citata, ai fini del risarcimento, ex art. 2043, 2050 e 2051 c.c., dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconducibili eziologicamente, senza soluzione di continuità, ai fatti, pure produttivi di danno ambientale/climatico, posti in essere illecitamente dai convenuti.

Qualora infatti, in termini nuovamente di giudizio controfattuale, ENI non avesse compiuto i fatti e le condotte lesive dell'ambiente qui contestati, certamente gli attori privati non avrebbero patito il danno patrimoniale palese dagli stessi in questa sede azionato e dedotto sia per il passato che per il futuro.

Se infatti ENI non avesse commesso i fatti contestati in citazione, gli attori non vedrebbero concretamente diminuito in modo sensibile il valore patrimoniale e di mercato dei relativi beni immobili, come invece purtroppo s'è dianzi verificato, in forza oggettivamente delle condotte dei convenuti odierni.

Aggiungasi che gli attori privati hanno subito e stanno subendo un danno da "metus", riconducibile alla sofferenza psicologica derivante dal timore di esporre i propri beni materiali, nonché l'incolumità, la vita e la salute personali e dei propri cari (in particolare, coniuge e figli) a causa dei fenomeni estremi e disastrosi indotti dai cambiamenti climatici, ed hanno altresì il diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'alterazione delle abitudini della vita quotidiana per via dei

medesimi cambiamenti climatici (sulla legittimazione ad agire di privati onde ottenere il riconoscimento del danno da *metus* in casi di eventi di disastro ex art. 434 c.p. cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 21/02/2002 n. 2515 sul disastro di Seveso; Cass. civ., sez. III, n. 11059 del 13/05/2009 sempre riferita alla nota vicenda Icmesa; Corte di Assise di Alessandria 06/06/2016 n. 1 sul caso Spinetta Marengo; Cass. pen., sez. IV, del 10/05/2018, n. 25547; Ord. Tribunale di Savona, sez. pen. del 19/03/2019 relativa al disastro ambientale e sanitario della centrale termoelettrica Tirreno Power).

Dal che, in definitiva, la manifesta legittimazione ad agire, nonché l'evidente interesse ad agire – diretto, concreto ed attuale - ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori tutti, associazioni ambientaliste e privati, allo scopo precipuo di vedersi risarciti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali – dagli stessi attori dedotti e patiti in forza delle condotte dolose e colpose avverse ampiamente delineate in citazione, condotte lesive che pure meriterebbero l'azione diretta del Ministro dell'Ambiente ex art. 311 Codice Ambiente, ai fini del risarcimento del distinto danno ambientale ex art. 300 Codice Ambiente. Come già rammentato, ai sensi del successivo art. 313, comma 7, del medesimo d.lgs. 152/2006, comunque, resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi, con la precisazione che la suddetta normativa “speciale” in materia di danno ambientale si affianca, peraltro, non essendovi incompatibilità, alla disciplina generale del danno prevista dal codice civile (Cassazione pen. sez. III, 17/01/2012, n.19439).

Di qui l'interesse ed il diritto degli attori ad agire per la violazione dei diritti umani, come ampiamente dimostrato e argomentato in precedenza. Secondo la nota e fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 ottobre 1979 n. 5172, quello all'ambiente salubre costituisce un diritto fondamentale dell'individuo non degradabile e come tale tutelabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale sentenza ha rappresentato il primo riconoscimento del diritto all'ambiente come diritto soggettivo, a prescindere dalla titolarità in capo all'attore di un diritto alla proprietà o di altro diritto reale, principio poi seguito da una copiosa giurisprudenza (cfr. ad es. Cass., sez. II, 9.1.2013, n. 309).

Resta solo da soggiungere sul piano della giurisdizione, che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno avuto occasione di precisare che resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dal ricordato art. 313, comma 7, D.lgs. 152/2006. Il tutto aggiungendo che l'eventualità che l'attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della p.a. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l'effetto di affievolire diritti

fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell'ipotesi in cui l'attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l'esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l'attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell'ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose (così Cassazione civile sez. un., 23/04/2020, n.8092).

22. L'INGIUSTIZIA TRA GENERAZIONI E IL CONTENZIOSO CLIMATICO

L'impatto dei cambiamenti climatici non solo differisce per le persone provenienti da diverse regioni e ambienti socioeconomici, ma porta anche a disuguaglianze tra le generazioni.

Il fatto che le conseguenze del cambiamento climatico diventeranno inevitabilmente più grandi in futuro significa automaticamente che il cambiamento climatico colpirà più duramente i giovani e le generazioni future.

Il concetto di disuguaglianza intergenerazionale ha ottenuto il suo primo riconoscimento dopo che la cd. "Commissione Brundtland" ha definito lo sviluppo sostenibile nel suo noto rapporto "Our Common Future", pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED), come segue: *“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”*¹³⁵.

Sebbene questo rapporto non abbia affrontato specificamente il cambiamento climatico, ha comunque evidenziato la centralità del tema dell'impatto delle attività antropogeniche sulla vita delle generazioni future di cui risulta ineludibile considerarne le esigenze e le opportunità. I rapporti sui cambiamenti climatici del 2006 e del 2009 di Lord Nicholas Stern confermano questo argomento e lo collegano anche al cambiamento climatico *“Le questioni di equità intra e intergenerazionale sono centrali. Il cambiamento climatico avrà gravi impatti nel corso della vita della maggior parte di coloro che vivono oggi. Le generazioni future saranno ancora più fortemente colpite, ma mancano di rappresentanza nelle decisioni odierne”*¹³⁶.

Se non si interviene in modo sufficiente per prevenire gravi cambiamenti climatici e rimanere al di sotto di 1,5°C, i costi di adattamento e di danno saranno in gran parte a carico di queste persone e delle generazioni future, che non hanno causato il problema. La contraddizione che emerge qui è che i desideri sono delle generazioni più anziane e i fardelli dei giovani. Il che sottolinea ancora una volta l'importanza dell'azione per il clima e dimostra che il ritardo non è un'opzione giuridicamente accettabile.

¹³⁵ UN Documents, Our Common Future, Gathering a Body of Global Agreements, Chapter 2, Towards Sustainable Development, p. 44.

¹³⁶ Stern Review 2006: The Economics of Climate Change, H. 2, Economics, ethics and climate change, this report is published on request of the British government in 2006.

L'azione proposta col presente atto si inserisce nel novero delle azioni di contenzioso climatico che ad aprile 2023, secondo il database del "Sabin Center for Climate Change Law"¹³⁷, ha raggiunto la cifra di 2.276 a livello mondiale.

In breve, v'è da ricordare che si è sinora sviluppato un contenzioso climatico fra gli Stati e un contenzioso climatico in cui gli attori sono invece soggetti privati (persone fisiche ed organizzazioni non governative, tra cui Greenpeace). In relazione poi ai soggetti convenuti, si distinguono le azioni proposte contro gli Stati, da un lato, da quelle avviate contro le imprese (le cd. "big carbons"), dall'altro.

Tra i contenziosi climatici di privati contro gli Stati v'è da ricordare, *inter alia*:

- l'esperienza olandese dell'ormai notissimo "caso Urgenda" (su cui anche *infra*), ossia del processo civile, promosso dalla "Dutch Urgenda Foundation" (e da diversi cittadini olandesi) nei confronti dello Stato olandese per chiederne la condanna a ridurre le emissioni di CO2 conformemente agli impegni internazionali, che si è concluso con la sentenza del 2020 della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna, emessa nei precedenti gradi di giudizio, dello Stato a ridurre del 25% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990¹³⁸;

- il caso tedesco "Neubauer, et al. v. Germany" del ricorso proposto da persone fisiche e sostenuto da Greenpeace Germania conclusosi con la pronuncia del 2021 del Tribunale costituzionale federale tedesco (su cui *infra*) che ha dichiarato l'incompatibilità con i diritti fondamentali enunciati dalla Costituzione delle disposizioni della legge federale per la protezione del clima disciplinanti gli obiettivi climatici nazionali in quanto non prevedevano un chiaro percorso di riduzione delle emissioni a partire dal 2030 per raggiungere la neutralità carbonica e ponevano quindi un ingiusto onere di riduzione delle emissioni sulle generazioni future che avrebbe seriamente compromesso le loro libertà fondamentali¹³⁹;

- la vicenda francese denominata "Affaire du Siècle" definita in primo grado con le pronunce del 2021 del Tribunale amministrativo di Parigi che ha accolto il ricorso proposto da alcune organizzazioni non governative (tra cui Greenpeace France) dichiarando la responsabilità dello Stato francese per non aver adottato adeguati e sufficienti strumenti volti a contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici e lo ha condannato ad adottare tutte le misure necessarie per riparare il danno ecologico causato dal superamento dei budget di carbonio tra il 2015 e il 2018¹⁴⁰.

Tra i contenziosi climatici contro le imprese grandi emettitrici di gas serra, si possono invece

¹³⁷ In <https://climate.law.columbia.edu>

¹³⁸ Queste sono state le pronunce del "caso Urgenda": Corte distrettuale de L'Aja, Urgenda v The State of the Netherlands, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, 24 giugno 2015; Corte d'appello de L'Aja, Urgenda v The State of the Netherlands, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, 8 ottobre 2018; Corte di cassazione, ECLI:NL:HR:2019:2007, 13 gennaio 2020.

¹³⁹ La sentenza del 24 marzo 2021 del Bundesverfassungsgericht, pubblicata in <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html>

¹⁴⁰ Si tratta delle pronunce emesse dal Tribunale amministrativo di Parigi del 3 febbraio e del 14 ottobre 2021.

ricordare, tra le altre:

- la vicenda olandese della causa "Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc." decisa con la sentenza del 2021 con cui la Hague District Court ha condannato la società alla riduzione delle emissioni climalteranti alla luce di evidenze scientifiche e standard internazionali ¹⁴¹;
- la vicenda tedesca "Llyula c. RWE AG" relativa alla causa proposta da cittadino peruviano contro una major dell'energia al fine di farne dichiarare la responsabilità per il surriscaldamento globale e conseguentemente per aver messo in pericolo la sua proprietà¹⁴²;
- la vicenda neozelandese "Smith v. Fonterra Co-Operative Group Limited" promossa da un cittadino della Nuova Zelanda contro diverse imprese ritenute responsabili dei gas serra (tra cui un caseificio, una centrale elettrica e una raffineria di petrolio)¹⁴³.

D'altronde, come sottolinea "United Nations Environment Programme", *“più che mai, il contenzioso è oggi uno strumento importante per incoraggiare i responsabili politici e gli attori del mercato a sviluppare e implementare mezzi efficaci per mitigare il cambiamento climatico e adattarsi ai suoi effetti. Sarebbe infatti sbagliato affidarsi agli sviluppi tecnologici e alle iniziative politiche non climatiche per respingere la destabilizzazione del clima. Di conseguenza, la legge e le politiche sul clima sono un elemento chiave di qualsiasi piano d'azione razionale”*¹⁴⁴.

Orbene, le ricordate pronunce di "climate change litigation", tra cui quelle ricordate prendono il via da una duplice premessa comune:

- sul piano scientifico, vi sono prove ormai inconfutabili (vds. *supra* § 17, 18) che le attività umane hanno inequivocabilmente causato il riscaldamento globale, principalmente attraverso l'emissione di gas serra a cui ENI, in qualità di “Carbon Major”, ha contribuito in modo rilevante attraverso il rilascio di CO2 e altri gas serra, causando una pericolosa alterazione del sistema climatico terrestre;
- a tale premessa scientifica si affianca l'acquisizione giuridica, ormai comune ai diversi ordinamenti statali e sovrastatali, che la stabilità del sistema climatico -e, di converso, la lotta al cambiamento climatico- è una dimensione essenziale del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile di cui sono titolari tutti gli individui e la cui tutela richiama l'applicazione di una responsabilità degli Stati e delle Imprese di tipo intergenerazionale.

La tutela del diritto ad un ambiente pulito, sano e sostenibile, e perciò ad un clima stabile, è

¹⁴¹ The Hague District Court, 26 maggio 2021, disponibile in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339>.

¹⁴² Il giudice di primo grado rigettava la domanda, evidenziando, oltre che la sua indeterminatezza, la carenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno; diversamente, il giudice di secondo grado ha ritenuto ammissibile la richiesta. Per la ricostruzione dell'intera vicenda, si veda https://climate-laws.org/geographies/germany/litigation_cases/luciano-lliuya-v-rwe. Sulla vicenda vds. D'Alessandro, Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici, in *Le pag. de l'aula civ.*, 2020, p. 51 ss.

¹⁴³ Per la ricostruzione della vicenda, https://climate-laws.org/geographies/new-zealand/litigation_cases/smith-v-fonterra-co-operative-group-limited.

¹⁴⁴ ONU Environnement en partenariat avec Columbia Law School, *l'état du contentieux climatique*, revue mondiale, mai 2017.

necessaria per l'effettivo godimento di tutti i diritti umani, inclusi i diritti alla vita, alla salute, alla vita privata e familiare, alla proprietà privata, nonché i diritti economici, sociali e culturali riconosciuti dalle diverse Carte costituzionali, ivi compresa la Costituzione italiana, dalla CEDU-Carta europea dei diritti dell'uomo e dagli accordi internazionali (*in primis*, UNFCCC e Accordo di Parigi).

Ad oggi non risultano pronunce del giudice italiano sul cambiamento climatico e i diritti umani¹⁴⁵.

Tuttavia la consapevolezza dei problemi connessi al cambiamento climatico è nota ormai da tempo anche ai giudici italiani. In particolare, la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e civile si è già espressa sul tema in diverse occasioni.

Così ad esempio l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2019 ha affermato il *“preminente interesse della collettività alla graduale riduzione della componente di anidride carbonica presente nell'atmosfera”*.

La Corte Costituzionale ha aggiunto che vi è un interesse pubblico ad *“eliminare la dipendenza dai carburanti fossili”*, dando così un significativo impulso e sprone verso le fonti energetiche alternative (sentenze nn. 124 del 2010, 286 del 2019, 237 del 2020 e 46 del 2021).

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con la sentenza n. 7343 del 2021 ha affermato il *“favor del legislatore nazionale e dell'Unione Europea per il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. In questo senso è innanzitutto il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 25 marzo 1957, art. 194, lett. c, – cd. Trattato di Roma, secondo cui “nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a [...] promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili”*. Non possono poi non ricordarsi la *Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con la L. 1 giugno 2002, n. 120, recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997”*), le *direttive Europee in materia (Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Dir. n. 2001/77/CE e Dir. n. 2003/30/CE)*. Infine, sempre nella stessa

¹⁴⁵ Si segnala tuttavia che dinanzi alla sezione civile del Tribunale di Roma risulta ad oggi pendente l'azione proposta da associazioni di protezione ambientale e da persone fisiche nel giugno 2021 che hanno citato in giudizio lo Stato italiano ritenuto responsabile per inadempimento climatico per sentirlo condannare ad adottare le misure necessarie al fine di abbattere le emissioni di gas serra del 92% entro il 2030, rispetto ai livelli preindustriali (iniziativa denominata “Giudizio Universale”). Vds. in www.giudiziouniversale.eu, nonché L. BUTTI, Il contenzioso sul cambiamento climatico in Italia, in RGA Online, 22, 2021, p. 1 ss.; P. PUSTORINO, Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale, in Rivista OIDU, 2021, p. 596 ss.; G. PULEIO, Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico, in Persona e Mercato, 3, 2021, p. 469 ss.

direzione si colloca l'accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima tenutasi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, ratificato dall'Unione Europea e da tutti i suoi Paesi ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, che, nell'ambito dell'obiettivo di contenere il surriscaldamento globale, incentiva fortemente l'uso delle energie rinnovabili".

La Suprema Corte ha, dunque, fatto propri due principi fondamentali: quello di assimilare le fonti internazionali sul cambiamento climatico al diritto comunitario, divenendo così di per se stesse immediatamente efficaci, e quello di riconoscere nell' "Accordo di Parigi" "il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici".

La normativa di riferimento per l'azione in oggetto deve, perciò, essere individuata sia nella normativa nazionale che in quella eurounitaria ed internazionale. E i relativi precedenti possono e devono essere cercati anche oltre i confini nazionali, come si è già visto in precedenza e si approfondirà nei successivi paragrafi.

23. LE FONTI INTERNAZIONALI

23.1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E DIRITTI UMANI

Le ripercussioni dei cambiamenti climatici sui diritti umani, *in primis* il diritto alla vita e alla salute, sono ormai note ed evidenti: i dati relativi alle malattie e ai decessi prematuri dovuti all'inquinamento ambientale sono già tre volte superiori a quelli concernenti l'AIDS, la tubercolosi e la malaria considerati congiuntamente, e ciò costituisce una minaccia per il diritto alla vita, a un ambiente sano e a un'aria pulita; le catastrofi naturali quali inondazioni, tempeste tropicali e lunghi periodi di siccità si verificano con frequenza sempre maggiore e determinano conseguenze nefaste sulla sicurezza alimentare nei paesi del sud e del nord del mondo e sul godimento di numerosi diritti umani¹⁴⁶.

L'Accordo di Parigi è stato il primo trattato internazionale a riconoscere esplicitamente il legame tra l'azione per il clima e i diritti umani, ponendo così le premesse per l'applicazione degli strumenti giuridici esistenti in materia di diritti umani in funzione della riduzione delle emissioni da parte degli Stati e delle imprese private¹⁴⁷.

Ma da tempo ormai i rischi di gravi danni che il cambiamento climatico causa ai diritti umani sono stati riconosciuti, come in parte già anticipato nella Parte I del presente atto, da più organismi a livello internazionale e comunitario.

¹⁴⁶ Si veda *inter alia* la "Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito", in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0245_IT.html

¹⁴⁷ Nel Preambolo dell'Accordo di Parigi si riconduce l'esigenza di una risposta efficace alla minaccia dei cambiamenti climatici nell'ambito della tutela e promozione dei diritti umani «[...] riconoscendo che il cambiamento climatico è una questione comune dell'umanità, i Paesi dovrebbero, quando agiscono per affrontarlo, rispettare, promuovere e considerare i loro obblighi sui diritti umani, il diritto alla salute, i diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone diversamente abili, di chi è in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, così come l'eguaglianza tra i sessi, il potenziamento delle donne e l'equità tra le generazioni».

Così ad esempio si rammenta che nel rapporto delle Nazioni Unite *“Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis”* si afferma che *“ogni anno i cambiamenti climatici lasciano oltre 300.000 morti, 325 milioni di persone gravemente colpite [...] Quattro miliardi di persone sono vulnerabili e 500 milioni di persone sono a rischio estremo”*¹⁴⁸. Sempre secondo le Nazioni Unite *“nei prossimi decenni il cambiamento climatico provocherà lo sfollamento di milioni di persone. Le stime attuali mettono il numero di “rifugiati climatici” e “migranti ambientali” nell’intervallo da 25 milioni a un miliardo entro il 2050”*¹⁴⁹.

Il 25 marzo 2009, il "Consiglio per i diritti umani" delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 10/4¹⁵⁰ con cui ha affermato che: *“Gli effetti del cambiamento climatico hanno una serie di impatti, sia diretti che indiretti, sull’effettivo esercizio dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto a un’alimentazione adeguata, il diritto a godere del miglior stato di salute possibile, il diritto ad un alloggio adeguato, il diritto all’autodeterminazione e gli obblighi in materia di diritti umani relativi all’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, e ricordando che in nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza”*.

In particolare le Nazioni Unite (vd link precedente) hanno affermato che il diritto alla vita, all’autodeterminazione, alla salute e ai bisogni di base come cibo, acqua potabile e alloggio saranno compromessi a causa delle conseguenze dei cambiamenti climatici *“rilevando che gli impatti legati ai cambiamenti climatici hanno una serie di implicazioni, sia dirette che indirette, per l’effettivo godimento dei diritti umani, tra cui, tra l’altro, il diritto alla vita, il diritto a un’alimentazione adeguata, il diritto al più alto standard di salute raggiungibile, il diritto a un alloggio adeguato, il diritto all’autodeterminazione e gli obblighi in materia di diritti umani relativi all’accesso all’acqua potabile sicura”*.

All’apertura della quarantaduesima sessione del Consiglio per i diritti umani, tenutosi a Ginevra il 9 settembre 2019¹⁵¹, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha invitato gli Stati ad agire sulla minaccia che il cambiamento climatico rappresenta, sottolineando che *“il mondo non ha mai visto una minaccia ai diritti umani di questa portata”*.

Anche i "Comitati delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti umani" hanno rilasciato congiuntamente una dichiarazione in cui ricordano l’impatto del cambiamento climatico sui diritti umani evidenziando che il rapporto dell’IPCC pubblicato l’8 ottobre 2018 sul riscaldamento globale di 1.5°C *“conferma che il cambiamento climatico pone rischi significativi per il godimento dei diritti umani protetti dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di*

148 Global Humanitarian Forum, *Human Impact Report Climate Change, The Anatomy of A Silent Crisis*, 2009 executive summary.

149 <https://gsdrc.org/document-library/human-impact-report-climate-change-the-anatomy-of-a-silent-crisis/>

150 <https://www.ohchr.org/en/climate-change/human-rights-council-resolutions-human-rights-and-climate-change>

151 <https://www.partitoradicale.it/2019/09/09/michelle-bachelet-alto-commissario-delle-nazioni-unite-per-i-diritti-umani-mai-vista-una-minaccia-di-questa-portata-ai-diritti-umani/>

*discriminazione contro le donne, dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Gli impatti negativi individuati nel rapporto minacciano, tra gli altri, il diritto alla vita, il diritto a un'alimentazione adeguata, il diritto a un'abitazione adeguata, il diritto alla salute, il diritto all'acqua e i diritti culturali [...] Tali effetti negativi sui diritti umani si stanno già verificando a 1°C di riscaldamento e ogni ulteriore aumento delle temperature minerà ulteriormente la realizzazione dei diritti. Il rapporto IPCC chiarisce che per evitare il rischio di impatti sistemici su larga scala e irreversibili, è necessaria un'azione climatica urgente e decisiva [...] I rischi legati al clima per la salute, i mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento idrico, la sicurezza umana e la crescita economica aumenteranno in caso di riscaldamento globale di 1,5 ° C, e ancora di più se si riscalda di 2 ° C”*¹⁵².

Si rammenta poi il caso affrontato dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite con la decisione del 14 ottobre 2019 (del caso Teitiota c. Nuova Zelanda, UN Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016)¹⁵³ che ha riconosciuto la rilevanza degli effetti del cambiamento climatico in tema di politiche migratorie, nel senso che la degradazione ambientale che impedisca a un soggetto la vita in una determinata area del pianeta può costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nella decisione si afferma infatti il principio per cui gli Stati hanno l'obbligo di assicurare e garantire il diritto alla vita delle persone, estendendosi tale diritto alle minacce “ragionevolmente prevedibili e alle situazioni potenzialmente letali che possono comportare la perdita della vita o comunque un sostanziale peggioramento delle condizioni dell'esistenza, inclusi il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile, che costituiscono alcune delle minacce più gravi ed urgenti alla vita delle generazioni presenti e future e che possono influire negativamente sul benessere di un individuo e causare, pertanto, una violazione del suo diritto alla vita”.

Nel 2019, il Comitato per i diritti umani ha riconosciuto che il cambiamento climatico è una "delle minacce più pressanti e gravi alla capacità delle generazioni presenti e future di godere del diritto alla vita. Gli obblighi degli Stati parte ai sensi del diritto internazionale dell'ambiente dovrebbero quindi informare il contesto dell'articolo 6 del patto [diritto alla vita], e l'obbligo degli Stati parte di rispettare e garantire il diritto alla vita dovrebbe anche informare i loro obblighi pertinenti ai

¹⁵² <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/unhcr-il-comitato-delle-nazioni-unite-per-i-diritti-umani-con-la-sua-decisione-in-materia-di-cambiamenti-climatici-lancia-un-campanello-dallarme/>

¹⁵³ Si tratta della vicenda del Signor Teitiota, cittadino di un piccolo stato dell'Oceania che, a causa dell'innalzamento degli Oceani si era trasferito in Nuova Zelanda ove aveva richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, negatogli dall'autorità neozelandese e nei tre gradi di giudizio. Esauriti, quindi, i rimedi interni il Signor Teitiota si è rivolto al Comitato per i diritti umani dell'ONU, sulla base dell'articolo 5 e dell'art. 6 del protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, affermando la violazione del diritto alla vita operata dalla Nuova Zelanda. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F127%2FD%2F2728%2F2016&Lang=en

sensi del diritto internazionale dell'ambiente" 154.

Nel 2021, il Consiglio delle Nazioni Unite ha riconosciuto *"il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come un diritto umano importante per il godimento dei diritti umani"*¹⁵⁵ e ha riconosciuto che gli impatti del cambiamento climatico e la conseguente perdita di biodiversità e dei suoi servizi *"interferiscono con il godimento di un ambiente pulito, sano e sostenibile e che il danno ambientale ha implicazioni negative, sia dirette che indirette, per l'effettivo godimento di tutti i diritti umani"*. Inoltre, ha riconosciuto che il cambiamento climatico costituisce una *"delle minacce più pressanti e gravi alla capacità delle generazioni presenti e future di godere dei diritti umani, compreso il diritto alla vita"*.¹⁵⁶

Il riconoscimento del diritto a un ambiente sano da parte del Consiglio delle Nazioni Unite è stato seguito dal riconoscimento da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) che un ambiente pulito, sano e sostenibile è un diritto umano universale. Questa risoluzione, adottata nel luglio del 2022, è stata senza precedenti (con 161 voti a favore, nessun voto contrario e otto astensioni). Nella risoluzione, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto che gli impatti del cambiamento climatico *"interferiscono con il godimento di un ambiente pulito, sano e sostenibile e che il danno ambientale ha implicazioni negative, sia dirette che indirette, per l'effettivo godimento di tutti i diritti umani"*¹⁵⁷ e che il cambiamento climatico è una *"delle minacce più pressanti e gravi per la capacità delle generazioni presenti e future di godere effettivamente di tutti i diritti umani"*¹⁵⁸.

23.2. GLI ARTT. 2 E 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E LA GIURISPRUDENZA DELLA CEDU

Sul piano del diritto europeo, si rammenta che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiaramente stabilito in diverse occasioni che vari tipi di degrado ambientale possono comportare violazioni di diritti umani sostanziali tutelati dagli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i quali garantiscono rispettivamente il diritto alla vita ed il diritto al rispetto della vita privata e familiare: una tale interpretazione offerta dalla Corte EDU è ormai costante e consolidata (vds. *López Ostra c. Spagna*, 9 dicembre 1994; *Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998; *Di Sarno e altri c. Italia*, 10 gennaio 2012, n. 30765/2008).

Così ad esempio nel 1998, con la pronuncia *Guerra contro Italia*, 19.2.1998 ric. 14967/89¹⁵⁹ la

154 N. Human Rights Comm., General Comment No. 36, U.N. Doc. CCPR/C/GC/36, para. 62 (2019) [HRC, General Comment No. 36].

155 Human Rights Council, HRC, A/HRC/RES/48/13 (18 October 2021), page 3

156 Ibid, p.2

157 United Nations General Assembly (UNGA), The human right to a clean, healthy and sustainable environment, A/RES/76/300 (28 July 2022), p. 2

158 Ibid, p.3

159 <http://www.dirittiuomo.it/sentenza-19-febbraio-1998>

CEDU ha ampliato l'area di tutela di cui all'art. 8 della Convenzione affermando che «*des atteintes graves à l'environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale*»¹⁶⁰, senza nemmeno più la previsione anche solo potenziale di un danno alla salute.

Inoltre nella sentenza Lopez-Ostra contro Spagna del 1994 ha sancito il principio secondo cui «*il va pourtant de soi que des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressé*»¹⁶¹. Nella sostanza la CEDU ha affermato che anche qualora non vi fosse, come è invece nel caso di specie, un pericolo per la salute, ciò non di meno vi sarebbe comunque la violazione dei diritti umani e in particolare dell'art. 8 della Convenzione.

Anche più recentemente nella decisione *Cordella e altri c. Italia* del 24/01/2019 si è statuito che v'è una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU, quando la persistenza di una situazione di inquinamento ambientale metta in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella dell'intera popolazione che vive nelle aree a rischio, compromettendo il diritto al pieno godimento della propria dimensione privata e domestica. Nella medesima sentenza la Corte ha precisato che la violazione dell'impegno assunto dai Paesi contraenti nel tutelare i diritti discendenti dalla CEDU si ravvisa anche nelle omissioni e negligenze imputabili allo Stato per non aver impedito o arrestato le condotte, riferibili a soggetti privati, lesive della Carta EDU.

Con la sentenza *Tatar contro Romania* del 2009¹⁶² la CEDU ha espressamente riconosciuto nel novero delle posizioni soggettive tutelate dall'art. 8 della Convenzione, non solo, i diritti al rispetto del domicilio, della vita privata, ma più in generale il diritto al godimento di un ambiente sano e protetto, ricavato da una lettura coordinata degli strumenti internazionali e della giurisprudenza europea ed internazionale.

E' stata, dunque, la CEDU, attraverso una lettura evolutiva della Convenzione a delineare l'ambiente come autonomo bene giuridico tutelato, inteso come sintesi dei fattori che permettono e favoriscono la vita e lo sviluppo degli esseri viventi.

Aggiungasi che gli artt. 2 e 8 della CEDU, come sopra interpretati, debbono essere analizzati in parallelo con gli artt. 2 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.(CDFUE)-detta anche "Carta di Nizza"- ove si tutela parimenti il diritto alla vita nonché quello al rispetto del domicilio e della

¹⁶⁰ “*gravi danni all'ambiente possono pregiudicare il benessere delle persone e privarle del godimento della propria abitazione in modo tale da nuocere alla loro vita privata e familiare*”.

¹⁶¹ “*va da sé, tuttavia, che gravi danni all'ambiente possono pregiudicare il benessere di una persona e privarla del godimento della propria abitazione in modo tale da ledere la sua vita privata e familiare, senza peraltro mettere in grave pericolo la salute del persona interessata*”.

¹⁶² [https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-106021&filename=CASE%20OF%20T%C4%82TAR%20v.%20ROMANIA%20-%20\[Italian%20Translation\]%20by%20UFTDU%20\(Unione%20forense%20per%20la%20tutela%20dei%20diritti%20umani\).pdf](https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-106021&filename=CASE%20OF%20T%C4%82TAR%20v.%20ROMANIA%20-%20[Italian%20Translation]%20by%20UFTDU%20(Unione%20forense%20per%20la%20tutela%20dei%20diritti%20umani).pdf)

vita familiare. Giova precisare che la Carta di Nizza è direttamente applicabile nel nostro ordinamento, atteso che, ai sensi dell'art. 6 T.U.E. (Trattato sull'Unione europea), essa ha il medesimo valore giuridico dei trattati, la cui portata è ben superiore rispetto a quella di un ordinario trattato internazionale, in quanto provengono da un ordinamento sovranazionale integrato con quello dello Stato membro italiano e costituzionalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 11 Cost. La Carta di Nizza diventa, quindi, diritto comunitario e porta con sé tutte le conseguenze derivanti dal principio del primato del diritto dell'U.E. in termini di efficacia diretta e di prevalenza sugli ordinamenti nazionali.

Non solo: la portata delle disposizioni della Carta di Nizza deve coordinarsi con l'interpretazione offerta dalla Corte EDU in riferimento a quei diritti che trovano corrispondenza in ambedue le carte sovranazionali in virtù del principio di equivalenza di cui all'art. 52 della medesima CDFUE (Carta di Nizza) ove si legge che *“Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa”*.

Pertanto, la tutela della vita privata e familiare accordata dalla Carta di Nizza, la quale trova applicazione diretta nell'ordinamento degli Stati membri per le materie di competenza dell'U.E., dev'essere interpretata conformemente all'orientamento giurisprudenziale della Corte EDU, intendendola quale diritto fondamentale dell'individuo a vivere in un ambiente salubre senza subire conseguenze nefaste sulla propria attività quotidiana a causa dell'inquinamento.

Vale la pena peraltro di soggiungere che la tutela dei diritti fondamentali e Accordo di Parigi sono al centro anche della già ricordata sentenza della Corte d'Appello dell'Aia, confermata dalla Corte Suprema dell'Olanda, in *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* in cui i giudici olandesi hanno ritenuto applicabile al caso i citati artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha fatto suo il principio del rapporto tra politica climatica, energia sostenibile e diritto alla vita già nel 2001: *“l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili [...] contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che sono tra le principali cause del cambiamento climatico che la Comunità europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a combattere [...] Va notato che tale politica è anche concepita per proteggere la salute e la vita delle persone”*¹⁶³. La CGUE, dunque, ha stabilito che la politica climatica può contrapporsi al principio del libero mercato perché la politica climatica (che ha come obiettivo proteggere la vita e la salute) ha uno scopo superiore all'obiettivo del libero mercato stesso.

163

PreussenElektra/Schleswig AG, C-379/98 del 13 Marzo 2001, ECLIL:EU:C:2001:160

23.3. DISASTRO AMBIENTALE/CLIMATICO E PROTEZIONE UMANITARIA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA

Infine si rammenta che anche Suprema Corte di Cassazione italiana (richiamando il citato precedente internazionale del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite di cui alla decisione del 14 ottobre 2019 sul caso Teitiota c. Nuova Zelanda) ha riconosciuto l'inscindibile nesso tra cambiamento climatico, disastri ambientali e violazione dei diritti umani. Ciò è avvenuto con l'ordinanza della **Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022** ove si è affermato che *«ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali»*. La Cassazione, quindi, riconducendo la situazione del delta del Niger (da cui proveniva la persona che chiedeva il riconoscimento della protezione umanitaria) alla fattispecie del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p. in ragione della *"grave situazione di dissesto ambientale, dovuta allo sfruttamento indiscriminato da parte delle compagnie petrolifere"*, ha chiarito che tra le condizioni di insostenibile compromissione dei diritti fondamentali dell'uomo (che consentono il riconoscimento della protezione umanitaria), non v'è soltanto il conflitto armato, ma anche quelle situazioni dovute al degrado ambientale, allo sfruttamento delle risorse naturali determinati dall'uomo e al cambiamento climatico che mettono in pericolo il diritto alla vita, intesa come minimo complesso di diritti alla salute, all'esistenza sociale, alla famiglia, alla sicurezza e alla dignità.

La giurisprudenza della Suprema Corte è ormai consolidata in tal senso: vds. da ultimo **Cassazione civile sez. lav., 22/06/2022, n.20121** ove si è ribadito il principio per cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria del cittadino straniero, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa il quale *"va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento*

o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali) o anche di povertà estrema (Cass. n. 15961/2021, Cass. n. 20218/2021, Cass. n. 5022/2021)".

23.4. CAMBIAMENTI CLIMATICI E ATTORI NON STATALI

E' ormai ampiamente riconosciuto che gli obblighi e le responsabilità in materia di diritti umani hanno implicazioni specifiche in relazione ai cambiamenti climatici e incombono non solo sugli Stati ma anche sul settore privato.

Durante la venticinquesima Conferenza delle Parti a Madrid nel 2019 (COP 25) tenutasi nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima, è stata istituita la cosiddetta "Climate Ambition Alliance"¹⁶⁴. Nella "Climate Ambition Alliance" attori, sia statali che non statali, si sono impegnati a raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050, necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi. I documenti ufficiali su questa alleanza di attori statali e non statali menzionano, tra l'altro, che i Paesi non possono assumersi questo compito da soli, che è necessaria un'azione non statale per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi e che ciò richiede da effettuarsi nel rispetto delle ultime scoperte scientifiche.

Sotto gli auspici delle Nazioni Unite è stata sviluppata l'iniziativa "Race to Zero", al fine di ottenere la necessaria espansione del gruppo di "attori non statali" nell'Alleanza per l'ambizione del clima nel modo più rapido possibile. L'iniziativa *Race to Zero* comprende un insieme di reti globali che hanno sviluppato protocolli e linee guida per la riduzione delle emissioni per attori non statali. Sulla base dei risultati scientifici, questi protocolli e linee guida presentano, tra l'altro, cosa dovrebbero fare le aziende per ridurre le emissioni di gas serra causate dalle loro attività e dai loro prodotti.

Come chiarito da Eni nelle risposte pubblicate sul sito web della società alle domande preassembleari in preparazione dell'Assemblea degli azionisti 2023, *"Al momento, Eni non aderisce alla 'Climate Ambition Alliance: Race to Zero' della Nazioni Unite, in quanto pur avendo implementato una strategia di decarbonizzazione sfidante in termini di target e che include tutte le emissioni di filiera relative ai prodotti venduti (Scope 1, 2 e 3), ha ritenuto di non rientrare in tutti i requisiti previsti dall'iniziativa. In particolare, al momento non è possibile certificare i target Eni come "science based", poiché non esiste una metodologia di target setting approvata e condivisa per il settore O&G"*. (p.126).

164

https://climateinitiativesplatform.org/index.php/Climate_Ambition_Alliance:_Race_to_Zero#:~:text=It%20is%20the%20UN%2Dbacked,t hrive%20in%20spite%20of%20them

Ciononostante, “Eni riconosce e sostiene il ruolo dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), quale principale organismo internazionale per lo studio e l’approfondimento dei cambiamenti climatici e considera gli Assessment Report tra le più rilevanti fonti scientifiche in merito al funzionamento del sistema climatico e all’impatto antropogenico sui meccanismi che lo regolano.” (p.116), ed in particolare, “Eni supporta l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare l’incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto all’epoca pre-industriale, perseguendo tutti gli sforzi per limitare l’incremento di temperatura a 1,5°C.” (p.126) ENI si è, dunque, universalmente impegnata a perseguire gli obiettivi della COP e dell’Accordo di Parigi.¹⁶⁵

La violazione dei diritti umani trova tutela nel diritto interno, da un lato sotto il profilo costituzionale discendente dagli articoli 10 e 11 della Costituzione, dall’altro, dalla previsione dell’articolo 2043 c.c. come si approfondirà infra al § 26.

Analogo ragionamento è stato condotto di recente dal Tribunale olandese dell’Aja nel contenzioso climatico introdotto da alcune associazioni e alcuni privati nei confronti di Shell¹⁶⁶. Con la sentenza del 26 maggio 2021, il Tribunale distrettuale dell’Aja, accogliendo l’azione proposta da Milieudefensie et alii, ha infatti ordinato alla Shell di ridurre entro il 2030 le emissioni di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2019 attraverso una significativa modifica della politica aziendale.

Partendo dal presupposto che la protezione contro gli effetti del cambiamento climatico costituisce un “diritto umano” (come peraltro ribadito dallo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sui diritti umani nel 2019, secondo cui “è ormai comunemente riconosciuto che le norme sui diritti umani si applichino all’intero spettro delle questioni ambientali, compresi i cambiamenti climatici”) il Tribunale olandese ha sancito l’inadeguatezza delle strategie adottate dalla società olandese in tema di emissioni di CO2 ad evitare un’imminente possibile violazione del diritto alla vita e alla vita privata e familiare dei residenti olandesi e degli abitanti della regione di Wadden, sulla base di evidenze scientifiche e standard internazionali, integrando la disciplina statale sulla responsabilità civile con lo “standard of care” dettato dall’Accordo di Parigi.

La norma che è stata ritenuta violata dal Tribunale olandese è l’articolo 6:162 del codice civile olandese che prevede che “*la persona che commette un atto illecito a lui imputabile nei confronti di un’altra persona deve riparare il danno che quest’altra persona ha subito in conseguenza di ciò*”, applicata in combinato disposto con (e dunque integrata da) i Principi guida delle Nazioni Unite (United Nations Guiding Principles - UNGP) su imprese e diritti umani e le Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) per le imprese multinazionali (su cui *infra*), oltre che gli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo

¹⁶⁵ <https://www.eni.com/en-IT/low-carbon/inevitable-energy-transition.htm>

¹⁶⁶ Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337

con riferimento al diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare.

24. I NUOVI ARTT. 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

24.1. LA RIFORMA COSTITUZIONALE E IL DOVERE DI TUTELA AMBIENTALE/CLIMATICA "ANCHE NELL'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI"

La prima fonte del diritto posta a fondamento della presente azione sono gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana, così come recentemente modificati con la legge costituzionale n. 1 dell'8 febbraio 2022.

Come è noto, il nuovo articolo 9 della Costituzione prevede che¹⁶⁷:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Il riformato articolo 41 della Costituzione prevede invece che:

“L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

Gli articoli 9 e 41 della Costituzione così riformati fungono dunque ormai da fondamentale parametro esegetico per le leggi ordinarie che, ove non possano essere interpretate in senso costituzionalmente orientato rispetto al primario obbligo di tutela ambientale "anche nell'interesse delle future generazioni", dovranno essere rinviate alla Corte Costituzionale onde farle dichiarare incostituzionali.

In questo senso la precitata “ingiustizia tra le generazioni” potrà e dovrà trovare nel dettato costituzionale il suo punto di riferimento e elemento di tutela sia da un punto di vista passivo, che da un punto di vista attivo e il Tribunale non potrà che orientare in questo senso la sua decisione.

Anche in Italia, dunque, diventano centrali nel diritto costituzionale le “generazioni future”, ma non solo. Come è stato detto, “*Si va sempre di più verso una tutela di chi “non ha voce”, e questa segna un passaggio fondamentale del costituzionalismo, un mutamento di prospettiva delle Costituzioni e [...] un cambiamento nella valutazione del rapporto tra Costituzione e futuro: dalla attenzione al futuro delle Costituzioni [...] si passa progressivamente al futuro come dimensione da*

¹⁶⁷

Le parti sottolineate sono quelle che sono state introdotte con la modifica costituzionale in questione.

preservare”¹⁶⁸.

D'altronde, i concetti di sostenibilità e generazioni future diventano sempre più centrali per il costituzionalismo europeo anche “*approfittando della permeabilità delle Costituzioni contemporanee alle influenze esterne*”¹⁶⁹.

L'ambiente e le generazioni future sono diventate dunque talmente importanti e centrali nella politica e nel diritto costituzionale che per la prima volta dal 1948 è stato modificato uno dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana, cioè i “*principi fondamentali*” della Repubblica¹⁷⁰.

La modifica dell'articolo 9 della Costituzione ha, dunque, esplicitato sia una responsabilità intragenerazionale, che intergenerazionale. Responsabilità quest'ultima che era già ricavabile da altri articoli della Costituzione. Infatti, laddove l'articolo 1 parla di “popolo”, ad esso deve ricondursi anche il concetto di generazioni future¹⁷¹, ed anche i principi di equilibrio di bilancio (art. 81) e di sostenibilità del debito pubblico (art. 97) -introdotti dalla modifica costituzionale del 2012- trovano una loro spiegazione in un implicito richiamo alla responsabilità nei confronti delle generazioni future (ed infatti la Corte Costituzionale aveva già nominato nelle sue sentenze le generazioni future, non solo in tema ambientale, ma in tema di bilancio e spesa pubblica: sentenza n. 18 del 2019 e Sentenza n. 115 del 2020).

Naturalmente l'articolo 9 Cost. esplicita ormai in termini inequivoci la clausola della responsabilità intergenerazionale, collegandola espressamente alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità. Il tutto con l'ulteriore precisazione che il nesso “*tutela dell'ambiente-future generazioni*” trova il principale e naturale terreno di elezione nella gestione della problematica dell'emergenza climatica in ragione della sua ontologica proiezione temporale intergenerazionale.

Tale scelta era peraltro attesa da tempo per allineare il nostro Paese al costituzionalismo europeo e risultava ormai pressoché inevitabile alla luce delle norme internazionali, che soprattutto nel campo ambientale e climatico, hanno raggiunto lo *status* di norme consuetudinarie di diritto internazionale¹⁷².

Con la riforma costituzionale è del tutto evidente, dunque, che si è ormai aperta la strada affinché anche in Italia si pervenga ad una pronuncia analoga a quella del Tribunale costituzionale federale tedesco del 2021 (ordinanza del 24 marzo 2021 sul cambiamento climatico del

¹⁶⁸ L. Bartolucci, “*Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*”, AIC, osservatorio costituzionale, 4/2021, ISSN:2283-7515.

¹⁶⁹ T. Groppi, “*Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*”, in *Diritto Pubblico Comparato ed europeo* n. 1, 2016.

¹⁷⁰ I.A. Nicotra, “*L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*”, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021, p. 2.

¹⁷¹ D. Porena, “*Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*”, Torino, 2017, pp. 155 ss. secondo cui “*l'esercizio delle prerogative sovrane non potrebbe farsi carico unicamente di preoccupazioni legate al presente ed ai bisogni contingenti dei soli cittadini-elettori poiché la compromissione dei bisogni delle generazioni venturose finirebbe per contraddire quella stessa nozione di popolo [...] che, solo nella sua pienezza e complessità, farebbe dello stesso il legittimo titolare della sovranità*”.

¹⁷² R. Falk, “*Human Rights Horizons. The Pursuit of Justice in a Globalized World*”, New York-Londra, 2000, p. 193.

Bundesverfassungsgericht)¹⁷³, fondata su un'analogia disposizione costituzionale di responsabilità intergenerazionale. In quel caso, a seguito di un ricorso proposto da persone, anche minori, associazioni ambientaliste e dal movimento *Fridays for Future*, con la ricordata decisione i giudici tedeschi hanno dichiarato l'incompatibilità con i diritti fondamentali delle disposizioni della legge federale sul cambiamento climatico del 12 dicembre 2019, che disciplinano gli obiettivi climatici nazionali e le quantità di emissioni annuali consentite fino al 2030. In particolare si è assunta come norma di riferimento l'articolo 20 della Grundgesetz (GG) secondo cui *“Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto”*. Sulla scorta di ciò la Corte Federale ha decretato la violazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti per il fatto che il governo non ha stabilito un chiaro percorso di riduzione delle emissioni dopo il 2030 e ha consentito un numero eccessivo di emissioni rispetto alle quantità consentite fino al 2030, lasciando quindi un onere sproporzionato di riduzione delle emissioni alle generazioni future. Secondo le parole della Corte, *“non si deve permettere a una generazione di consumare ampie porzioni del budget per la CO2 sostenendo una quota relativamente minore dello sforzo di riduzione, se ciò comporta lasciare alle generazioni successive un drastico onere di riduzione ed esporre le loro vite a gravi perdite di libertà”*.¹⁷⁴ In quanto garanzie intertemporali di libertà, i diritti fondamentali offrono ai ricorrenti protezione contro le minacce globali, in questo caso gli iniqui oneri di riduzione dei gas a effetto serra, che non possono essere scaricati unilateralmente nel futuro. Se, infatti, gran parte del budget di CO2 fosse già esaurito entro il 2030 per permettere alle generazioni attuali uno stile di vita basato su elevate emissioni di gas serra, ci sarebbe un rischio maggiore di gravi perdite di libertà perché ci sarebbe un lasso di tempo più breve per gli sviluppi tecnologici e sociali necessari per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C. In sostanza il Giudice tedesco ha letto l'articolo 20 GG *“come regola di custodia del tempo del sistema climatico tedesco e dovere di sua protezione in tempo utile per i benefici delle generazioni future: benefici di mantenimento, non di aumento dei loro diritti”*¹⁷⁵. La protezione del clima, in tal modo, diventa una questione di permanenza nel tempo delle libertà, che devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni future.

Non v'è dubbio che l'analogia clausola di responsabilità intergenerazionale in funzione della tutela ambientale contenuta nel nuovo art. 9 della Costituzione italiana impone a tutti i poteri della

¹⁷³ <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html>

¹⁷⁴

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html;jsessionid=813E8B97D5C3436EF0D2CF80B94AA188.internet991

¹⁷⁵ M. Carducci, *“Libertà “climaticamente condizionante e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021”*, in *LaCostituzione.info*, 3 maggio 2021.

Repubblica, ivi compreso quello giurisdizionale, di precludere che a una generazione sia permesso di “consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un onere relativamente leggero, laddove ciò comporti per le successive generazioni il dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà” (così la predetta ordinanza del 24 marzo 2021 sul cambiamento climatico del Bundesverfassungsgericht)¹⁷⁶.

Come ha evidenziato la dottrina, insomma, risulta *"innegabile ... che un riferimento esplicito in Costituzione all'«interesse delle future generazioni» – come dimostra significativamente la recente sentenza del 24 marzo 2021 del Bundesverfassungsgericht tedesco, che si è pronunciato sulle disposizioni della Legge federale sul cambiamento climatico del 12 dicembre 2019 (Bundes-Klimaschutzgesetz - KSG), facendo applicazione proprio della clausola di «responsabilità nei confronti delle generazioni future» contenuta nell'art. 20a della Legge fondamentale – sia certamente in grado di costituire un vincolo di estremo rilievo per il legislatore e, dunque, un parametro di validità ricchissimo di potenzialità per i processi decisionali di elaborazione delle politiche ambientali e per il sindacato giudiziale su di esse"*¹⁷⁷.

24.2. LA RIFORMA COSTITUZIONALE E L'AMPLIAMENTO DELLA SINDACABILITA' GIUDIZIALE DEGLI INTERESSI AMBIENTALI/CLIMATICI

Le nuove norme costituzionali dei riformati artt. 9 e 41 Cost. aprono dunque la strada ad una più ampia sindacabilità giudiziale degli interessi ambientali/climatici anche nell'interesse delle future generazioni. *In primis* in termini di legittimazione attiva, ossia di inevitabile interpretazione estensiva delle condizioni per l'accesso alla giustizia dei singoli e delle associazioni ed ONG con espresse finalità statutarie di protezione ambientale e climatica declinate in termini di equità intergenerazionale, come Greenpeace (il cui scopo statutario è quello di *"promuovere la protezione della natura e della biodiversità e la conservazione dell'ambiente in modo socialmente giusto, equo ed ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future"*: art. 3 dello statuto) e ReCommon (*"L'associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità: a) Il raggiungimento di una società basata sull'equità e sulla giustizia economica, sociale, ambientale e climatica, b) la promozione e la tutela dei beni comuni, c) la protezione dell'ambiente e del clima, inclusa la promozione del superamento dell'economia dei combustibili fossili; d) la restituzione alle comunità locali della sovranità sulla gestione delle risorse naturali"*: art. 2 dello statuto).

In secondo luogo in termini di legittimazione passiva, nel senso che l' "ampio accesso" alla giustizia

¹⁷⁶ I.A. Nicotra, *“L'ingresso dell'ambiente in Costituzione”*, cit., p. 4 *“La giustizia sociale tra generazioni, impone, infatti, che una generazione organizzi i propri affari in modo da astenersi dal porre i comportamenti della progenie a venire in condizioni peggiori di quelle presenti. In definitiva, il nuovo enunciato costituzionale prende atto dell'importanza del carattere indisponibile del patrimonio ambientale al fine di garantire la perpetuazione del gruppo sociale contro il serio pericolo di autodistruzione dell'umanità. Di modo che ogni generazione assicura l'accesso all'eredità ambientale, conservandolo integro per quelle future”*.

¹⁷⁷ M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 3/2021, 311.

ambientale - climatica di singoli ed associazioni, peraltro prescritto dalle convenzioni internazionali (in primo luogo dalla "Convenzione di Aarhus" sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale", su cui si tornerà *infra*), dovrà essere garantito sia nei confronti degli Stati che delle imprese pubbliche e private. E' a queste ultime infatti che si rivolge il legislatore costituzionale laddove al nuovo art. 41 prescrive che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno (oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, altresì) "alla salute" e "all'ambiente", individuando in questi ultimi interessi pubblici due precisi limiti, prevalenti e conformativi, dell'attività economica privata, cui viene dunque imposto di prevenire i danni ambientali/sanitari, a partire dal danno più esiziale costituito dal pregiudizio climatico.

Aggiungasi sempre in termini di legittimazione passiva che, com'è stato precisato, il nuovo comma 3 dell'art. 41 Cost. ("*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*") apre la strada ad un profondo cambiamento nei rapporti tra diritto ed economia nel nostro Paese, prevedendo l'intervento dello Stato volto ad orientare l'iniziativa economica verso un nuovo modello di sviluppo (dal *Welfare State* all' *Environmental State*) con azioni di indirizzo e coordinamento dell'economia pubblica e privata volte alla tutela ambientale¹⁷⁸.

Poiché l'azione dello Stato nel campo della produzione economica si è attuato prevalentemente nel nostro Paese mediante la partecipazione pubblica al capitale azionario delle imprese, in particolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'intervento della controllata Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., non v'è dubbio che l'azione di funzionalizzazione ambientale dell'attività economica, ormai prevista dal testo costituzionale, veda in quest'ambito il settore prioritario di intervento, con un inevitabile nuovo ruolo del MEF e della stessa CDP, in termini di selezione e gestione degli investimenti in partecipazioni azionarie tramite "*mission oriented policies*"¹⁷⁹.

Ciò deve necessariamente avvenire in particolare in presenza di società in cui il Ministero dell'Economia, in forza di partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente (appunto, tramite la Cassa Depositi e Prestiti), disponga di un controllo sulla società esercitando sulla stessa un'influenza dominante, come appunto avviene in relazione al capitale azionario di ENI s.p.a.

25. GLI ARTT. 3-TER E 3-QUATER DEL CODICE DELL'AMBIENTE, L'ART. 9 DELLA CONVENZIONE DI AARHUS

La riforma degli artt. 9 e 41 della Carta ha in sostanza costituzionalizzato due principi già enunciati nell'ordinamento italiano, contenuti nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i., recante, come è noto, il cd.

¹⁷⁸ F. De Leonardis, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Diritto amministrativo*, 2021, 779.

¹⁷⁹ F. De Leonardis, *ult. op. cit.*

"Codice dell'Ambiente".

Da un canto, il "Principio dello sviluppo sostenibile" dell'art. 3-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., recante, come è noto, il cd. "Codice dell'Ambiente", secondo cui "*1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*".

Dall'altro, il "Principio dell'azione ambientale" di cui all'art. 3-ter dello stesso "Codice dell'Ambiente" il quale prevede che "*la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale*".

Siamo in presenza quindi della costituzionalizzazione di principi generali del Codice dell'ambiente che assegnano un espresso dovere di tutela ambientale non solo ai soggetti pubblici, ma anche alle persone giuridiche private: dovere giuridico che impone a singoli imprenditori e società private una "adeguata azione" nella materia ambientale, necessariamente conformata al principio dello sviluppo sostenibile e necessariamente informata ai principi generali dell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga".

Di qui la piena giustiziabilità dei diritti dei singoli e delle associazioni nei confronti di azioni imprenditoriali condotte in modo difforme da tali principi e suscettibili di cagionare danni ambientali/climatici, onde ottenere che vengano imposte strategie aziendali finalizzate a garantire uno sviluppo sostenibile che consenta di preservare la salute delle persone e l'ambiente (ivi compresi gli ecosistemi e la biodiversità) dalle conseguenze pregiudizievoli del cambiamento climatico indotto dalle emissioni climalteranti causate.

Tutto ciò, peraltro, in linea con i trattati internazionali, ratificati dal nostro Paese, tra cui la citata "Convenzione di Aarhus" (su cui si tornerà *infra*) la quale agli artt. 2 e 9 prescrive che ai "membri del pubblico interessato" (tra cui le ONG) dev'essere garantita "un ampio accesso" alla giustizia ambientale, al fine di promuovere procedimenti giurisdizionali per contestare anche "le azioni ed omissioni dei privati" compiute in violazione del diritto ambientale.

Ciò apre dunque le porte, contestualmente, alla responsabilità di ENI e al diritto degli attori ad agire nei confronti della medesima società con un'azione di responsabilità ambientale/climatica.

26. L'ART. 2043 DEL CODICE CIVILE ITALIANO (E GLI ARTT. 2 E 8 DELLA CEDU)

Riprendendo quanto sopra dedotto (al § 23.4) in ordine al ragionamento posto a base della condanna della Shell nel contenzioso climatico conclusosi con la sentenza del Tribunale distrettuale dell'Aja del 26 maggio 2021 laddove la violazione dei diritti umani ha trovato tutela nell'art. 6:162 del codice civile olandese, risulta del tutto evidente l'analogia fra la richiamata norma olandese sulla responsabilità civile e l'articolo 2043 del Codice civile italiano secondo cui *“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Che l'articolo 2043 c.c. sia la norma di riferimento utilizzata a tutela dei diritti umani emerge con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto.

Con la Sentenza n. 21649 del 28 luglio 2021, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione evidenzia che *“è stato affermato da questa Corte che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia (Cass. Sez. 3, n. 20927, 16/10/2015, Rv. 637537). Si è analogamente affermato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. n. 7875 del 2009). A tali principi si è conformata la corte di merito che ha accertato la sussistenza di un danno risarcibile correlato al pregiudizio al diritto al riposo, che ridonda sulla qualità della vita di un individuo e conseguentemente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito. Non si tratta di danno in re ipsa, ma di danno-conseguenza, che, secondo l'accertamento della corte di merito, è stato provato in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa”*.

Ancor più esplicita la Sentenza n. 4030 del 19 febbraio 2013, Sezione Terza Civile, *“la esimente penale non elide l'illecito civile e che resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute”*.

Il fatto illecito di ENI si manifesta dunque in tutta la sua evidenza, avendo la condotta della società violato quantomeno gli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, oltre alle altre fonti normative, anche costituzionali e comunitarie, sopra richiamate, sì che il comportamento della convenuta appare definitivamente *“contra ius”*.

A tale ultimo proposito, vale la pena ricordare la progressiva dilatazione che la giurisprudenza di

legittimità ha via via riconosciuto al concetto di “ingiustizia” del danno, giungendo ad affermare la risarcibilità anche della lesione di situazioni di fatto che – pur non essendo tutelate attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo – risultino comunque protette dall’ordinamento giuridico (cfr. per l’affermazione del principio, anche se afferente a diversa fattispecie, Cass. civ. n. 9547/2020).

Come senz’altro protette dall’ordinamento sono, a tutto voler concedere, le situazioni giuridiche soggettive facenti capo agli odierni attori, nei termini che sono già stati esplicitati nei paragrafi precedenti e, in particolare, sotto il profilo dell’impatto che i cambiamenti climatici esercitano anche rispetto alle generazioni future.

Allo stesso tempo, va evidenziato che la condotta della convenuta è certamente da annoverarsi tra quelle c.d. “*non iure*”, non potendo ritenersi come giustificato l’esercizio dell’attività di impresa che si traduca di fatto in un abuso del diritto – nei termini illustrati nei paragrafi 17 ss. e quindi - in totale spregio alla composizione degli interessi in gioco già affermata a monte dal legislatore secondo le fonti normative, nazionali e sovranazionali, più volte ricordate.

Quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra il fatto illecito della convenuta e il c.d. danno-evento, vale a dire la lesione degli interessi protetti dall’ordinamento giuridico di cui sono senz’altro portatori gli odierni istanti, si tratterà più diffusamente *infra*.

Sia sufficiente per ora ricordare che nei paragrafi precedenti si è documentato come ENI sia una delle principali compagnie petrolifere nonché dei maggiori emettitori di gas serra al mondo.

In particolare, grazie alla “*attribution science*” (cfr. § 17 e §§ ss.), si è ricostruito il contributo e quindi la responsabilità storica – della convenuta sulle emissioni cumulative di CO₂ e CH₄ nel periodo 1988-2015, che ammonta allo 0,6% delle emissioni cumulate industriali globali (Heede, 2014). Il database su cui si basa il lavoro di Ekwurzel et al. (2017) consente di attribuire a ENI nel periodo 1980-2010: 1) fra 0,309 e 0,395 ppm di contribuzione all’aumento della concentrazione della CO₂ in atmosfera; 2) fra 0,0013 e 0,0037 °C di contribuzione all’aumento della temperatura media terrestre globale; e 3) fra 0,04 e 0,21 mm di aumento globale del livello dei mari. Il database dello studio di Licker et al. (2019) consente di evidenziare che nel periodo 1980-2015 ENI ha contribuito ad acidificare gli oceani, riducendone il pH per un intervallo compreso fra 0,000365 e 0,000444.

Inoltre, secondo il report della stessa ENI “*Eni for 2019 – neutralità carbonica nel lungo termine*”, le emissioni di gas serra assolute nel ciclo di vita di ENI nell’anno 2022 (ultimi dati utili), ammontano a 419 milioni di tonnellate di CO₂ eq., suddivise come segue:

Emissioni *Scope 1*: emissioni dirette di gas serra, provenienti da fonti di proprietà o controllate dall’azienda;

Emissioni *Scope 2*: emissioni indirette di gas serra associate alla produzione di elettricità, calore, o

vapore acquistati dall'azienda;

Emissioni *Scope 3*: tutte le altre emissioni indirette, come ad esempio emissioni associate all'estrazione e produzione di materiali, combustibili e servizi, incluso il trasporto in veicoli di proprietà o controllati dall'azienda, la gestione dei rifiuti, le attività d'impresa esternalizzate.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, non pare revocabile in dubbio il contributo decisivo di Eni alla verifica del danno-evento, secondo il noto criterio c.d. della probabilità prevalente o del "più probabile che non", valido in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 25884/2022, secondo cui "*in tema di accertamento del nesso causale, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle possibili ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'imprevedibilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente*").

27. IMPUTABILITA' SOGGETTIVA DEL FATTO ILLECITO IN CAPO AD ENI SPA E LA "SOFT LAW" QUALE PARAMETRO NORMATIVO DELLA COLPA

27.1. L'IMPUTAZIONE A TITOLO DOLOSO (E LE STRATEGIE DI DISINFORMAZIONE E DI GREENWASHING)

Come è noto, affinché il fatto illecito possa essere ascritto alla convenuta occorre dimostrarne l'appartenenza anche sotto il profilo psicologico, in termini di "dolo" o, quanto meno, di "colpa".

Iniziando dal primo titolo di imputazione soggettiva, non pare inutile ricordare che, per giurisprudenza pressoché costante, ai fini dell'integrazione dell'illecito civile non occorre che la condotta sia sostenuta da un dolo c.d. diretto, essendo sufficiente anche il solo dolo c.d. eventuale.

In sostanza, il fatto sarà addebitabile dolosamente all'agente anche quando quest'ultimo, pur non agendo al fine specifico di realizzare l'evento dannoso, si sia comunque rappresentato il suo verificarsi come possibile conseguenza della condotta e ne abbia accettato il rischio. In alternativa, volendo mutuare dalla dottrina penalistica la nota formula di Frank, potrà dirsi che l'autore dell'illecito ha agito con dolo eventuale quando egli, avendo avuto la certezza che l'evento si sarebbe verificato quale conseguenza della sua condotta, ha agito comunque.

A tal proposito, vale ancora una volta la pena richiamare le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti e, in particolare, ai §§ 13 e 14.

Si ricorderà infatti come già dalle pubblicazioni scientifiche curate da istituti di ricerca riconducibili ad ENI (come ISVET e TECNECO), nonché in diversi articoli pubblicati dalla stessa ENI ("*Ecos*" - pubblicata tra gli anni Settanta e il Duemila), si rinvengono numerose testimonianze che dimostrano

l'assoluta consapevolezza, da decenni, della problematica emissioni di CO2/cambiamento climatico da parte di ENI, al pari di quanto constatato per le compagnie petrolifere americane e europee.

Si ricorderà inoltre come ENI sia associata alla International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA). Una organizzazione che, secondo quanto riportato nel recentissimo studio *“Early warnings and emerging accountability: Total’s responses to global warming, 1971-2021”*, pubblicato nell’ottobre 2021 sulla rivista scientifica *Global Environmental Change*, sarebbe stata utilizzata da EXXON per coordinare *“una campagna internazionale per mettere in discussione la scienza climatica e indebolire le politiche climatiche internazionali, a partire dagli anni Ottanta”*.

Da quanto sopra deriva quanto meno l’assoluta consapevolezza di ENI circa la relazione tra emissioni di CO2 – e, più in generale, tra gli impatti ambientali della sua attività - e i cambiamenti climatici, forieri a loro volta delle conseguenze meglio descritte in premessa e fondanti la presente azione.

Va inoltre rammentato che la società convenuta, assieme a tutte le altre compagnie petrolifere, ha cercato in tutti i modi di occultare le prove scientifiche di tale relazione eziologica attraverso campagne di disinformazione portate avanti negli anni e che rappresentano in qualche modo l’*“in sé”* dell’atteggiamento psicologico di tipo doloso.

Costituisce invero un fatto notorio che fin dagli anni 70/80 tutte le compagnie petrolifere, inclusa ENI, avvalendosi dell’enorme potere economico generato dai profitti delle loro attività, hanno messo in campo una vera e propria strategia di occultamento sulle cause e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici (sia consentito sul punto rimandare al § 13 dove l’argomento viene trattato in modo esauriente).

Analogamente, quando agli inizi degli anni duemila la correlazione tra le emissioni di CO2 e i cambiamenti climatici non poteva più essere messa in dubbio, le medesime compagnie petrolifere, sempre compresa la convenuta, hanno iniziato a “praticare” il c.d. *“greenwashing”*, vale a dire a mettere in campo campagne di comunicazione volte a farle apparire agli occhi della collettività come aziende “sensibili” ed “attive” sul fronte dello stop al cambiamento climatico (anche qui, sia consentito un rinvio al § 15 per la trattazione nel dettaglio del c.d. fenomeno del *“greenwashing”*).

Pertanto, l’aver cercato, dapprima, di celare gli esiti catastrofici per l’ecosistema derivanti dalla sua attività imprenditoriale e, in seguito, quando detti esiti nefasti non potevano essere più negati – l’aver cercato di apparire come una società votata alla tutela e alla sostenibilità ambientale, costituisce la prova provata che il fatto della convenuta le appartiene dolosamente.

In altri termini, l’illecito aquiliano contestato ad ENI altro non è che il frutto di una sua precisa scelta imprenditoriale, portata avanti scientemente nonostante la consapevolezza circa le conseguenze che la sua attività aveva – ed ha – per l’ecosistema. Il tutto, con l’unico obiettivo di

protrarre il più a lungo possibile la massimizzazione dei profitti generati dall'utilizzo di combustibili fossili.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, si ritiene ampiamente dimostrato l'elemento soggettivo doloso in capo alla convenuta ENI.

27.2. L'IMPUTAZIONE A TITOLO COLPOSO (E LA SOFT LAW)

Ferma restando la sopra descritta prospettazione dolosa dell'illecito, la vicenda evidenzia anche evidenti profili colposi a carico dei convenuti.

La colpa si configura quale difetto della diligenza, della prudenza e della perizia richieste (c.d. colpa generica), ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica, volendo sempre mutuare la classificazione dogmatica della scienza penalistica).

In generale, la colpa consiste nella non rispondenza della condotta tenuta dall'agente allo standard di adeguatezza imposto dall'ordinamento giuridico, laddove l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline rappresenta l'"in sé" della colpa.

Assumono quindi valenza dirimente nel caso di specie tutte quelle regole cautelari, ispirate ai criteri di prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso, che descrivono in termini modali la condotta necessaria ad evitare il verificarsi di un determinato evento.

Rientrano in questa categoria quell'insieme di disposizioni o raccomandazioni, anche non aventi fonte strettamente ordinamentale, meglio conosciute come norme di c.d. "soft law".

Orbene, che la "soft law" possa esprimere un parametro oggettivo per l'accertamento della colpa non pare revocabile in dubbio, giacché il nostro ordinamento conosce già una forma di responsabilità colposa che parte proprio dal mancato rispetto delle c.d. linee guida, che ne rappresentano l'autentica espressione (cfr. in merito, Cass. civ., sez. II, n. 13510/2022, secondo cui *"in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto soft law delle linee guida – pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento – costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale, disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c."*).

Ora, la condotta di ENI non si limita a violare i richiamati articoli del codice civile, della CEDU e della Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche altre norme internazionalmente riconosciute, quali i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.

Sul punto, già in un articolo del 2014 pubblicato dall'Accademia delle Scienze di Torino, il professor Sabino Cassese, già Presidente della Corte Costituzionale, evidenziava come *"il diritto nazionale si ritrae, quello sovranazionale si afferma. Gli accordi internazionali si moltiplicano: Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo [...] questi e altri accordi internazionali contengono*

norme di garanzia a tutela dei diritti dei cittadini [...] Dalle aperture costituzionali nazionali e dallo sviluppo nelle norme globali discende un terzo fenomeno che è stato chiamato "demystification", cioè quel processo attraverso il quale diritti umani internazionali diventano efficaci all'interno di ordini giuridici nazionali [...] In modi diversi, a seconda delle parti del mondo e dei paesi coinvolti, le decisioni dei giudici sovranazionali in materia di situazioni giuridiche soggettive di cittadini nazionali sono vincolanti nell'ordine giuridico nazionale, come, ad esempio, risulta dalla decisione SERAP contro Repubblica di Nigeria della Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli (ECW/CCJ/JUD 18/12, del 2012), in materia di diritto alla salute, di diritto ad avere adeguati standard di vita e di diritto alla tutela dell'ambiente nel delta del Niger, ed è stato riconosciuto dalla Corte Suprema di Giustizia Messicana, con riferimento a una decisione della Corte Interamericana dei diritti umani, nel caso Padilla Pacheco (912/2010) in materia di diritto alla vita, diritto all'integrità personale, diritto alla libertà e diritto alla tutela giurisdizionale".

Per ciò che concerne il presente contenzioso le fonti a cui si deve fare riferimento, affinché venga assolto "il compito della corte di far progredire la tutela dei diritti [...] come quella affermata dalla Corte Costituzionale Italiana della "massima espansione delle garanzie", Corte Costituzionale, Sentenza 317/2009"¹⁸⁰, oltre a quelle già richiamate, sono i Principi guida delle Nazioni Unite (UNGP), che costituiscono uno strumento normativo autorevole e approvato a livello internazionale che stabilisce e distingue tra le responsabilità degli Stati e quelle delle imprese ("corporate accountability") in relazione ai diritti umani.

La responsabilità degli Stati, così come formulata nell'UNGP, è più ampia di quella delle imprese: gli Stati devono tutelarsi contro le violazioni dei diritti umani all'interno del loro territorio e/o giurisdizione da parte di terzi, comprese le imprese. Ciò richiede l'adozione di misure appropriate per prevenire, indagare, punire e riparare tale abuso attraverso politiche, leggi, regolamenti e decisioni efficaci. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, come formulata nell'UNGP, è uno standard globale di condotta previsto per tutte le imprese ovunque operino. Esiste indipendentemente dalle capacità e/o dalla volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani e non riduce tali obblighi.¹⁸¹ Ed esiste al di là del rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali che tutelano i diritti umani.¹⁸² Pertanto, non è sufficiente che le aziende monitorino gli sviluppi e seguano le misure adottate dagli Stati: esse hanno una responsabilità individuale.

Si può, dunque, dedurre dall'UNGP e da altri strumenti di *soft law* che è universalmente

¹⁸⁰ S. Cassese, Accademia delle Scienze, Torino, 2014, "Fine della solitudine delle corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino".

¹⁸¹ UNGPS, Principle 11, page 13. Available here:

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

¹⁸² Ibid

riconosciuto che le aziende devono rispettare i diritti umani. Ciò include i diritti umani sanciti dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR), il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e altri "diritti umani riconosciuti a livello internazionale", inclusa la CEDU. Ad esempio, le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (le linee guida dell'OCSE) affermano quanto segue: *“Le imprese dovrebbero, nell'ambito delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative dei paesi in cui operano, e in considerazione degli accordi, dei principi, degli obiettivi e delle norme internazionali pertinenti, tenere in debito conto la necessità di proteggere l'ambiente, la salute pubblica e sicurezza, e in generale a condurre le proprie attività in modo da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile. In particolare, le imprese dovrebbero [...] Coerentemente con la comprensione scientifica e tecnica dei rischi, laddove vi siano minacce di gravi danni all'ambiente, tenendo conto anche della salute e della sicurezza umana, non utilizzare la mancanza di una piena certezza scientifica come motivo per rinviare misure efficaci in termini di costi per prevenire o ridurre al minimo tale danno”*.

Le imprese, ivi compresa ENI, dunque, devono rispettare i diritti umani. Ciò significa che non dovrebbero solamente evitare di violare i diritti umani, ma che dovrebbero anche affrontare gli impatti negativi sui diritti umani in cui sono coinvolte. Affrontare gli impatti negativi sui diritti umani significa che devono essere adottate misure per prevenire, limitare e, se necessario, affrontare i loro impatti. È uno standard globale di condotta prevista per tutte le aziende ovunque operino. Questa non è una responsabilità facoltativa per le imprese, ma si applica ovunque, indipendentemente dal contesto giuridico locale e non è passiva: *“Il rispetto dei diritti umani non è una responsabilità passiva: richiede un'azione da parte delle imprese”*.

Pertanto si applica a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, settore, contesto operativo, proprietà e struttura. Tuttavia, la portata e la complessità dei mezzi attraverso i quali le imprese assumono tale responsabilità possono variare in base a questi fattori e in base alla gravità degli impatti negativi sui diritti umani dell'impresa. I mezzi attraverso i quali un'impresa si assume la responsabilità di rispettare i diritti umani saranno proporzionati, tra gli altri fattori, alla sua dimensione. La gravità degli impatti sarà giudicata in base alla loro portata. I mezzi attraverso i quali un'impresa si assume la propria responsabilità di rispettare i diritti umani possono anche variare a seconda che, e in che misura, svolga affari attraverso un gruppo aziendale o individualmente.

Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite afferma altresì che *“i mercati funzionano in modo ottimale solo se sono incorporati in regole, dogane e istituzioni [...] In effetti, la storia ci insegna che i mercati rappresentano i maggiori rischi - per la società e le imprese stesse - quando la loro portata e il loro potere superano di gran lunga la portata delle basi istituzionali che consentono*

loro di funzionare senza intoppi e garantire la loro sostenibilità politica. Questo è un momento del genere e le crescenti accuse di violazioni dei diritti umani legate alle imprese sono il canarino nella miniera di carbone, segnalando che non tutto va bene. La causa principale della situazione delle imprese e dei diritti umani oggi risiede nei divari di governance creati dalla globalizzazione - tra la portata e l'impatto delle forze e degli attori economici e la capacità delle società di gestire le loro conseguenze negative. Queste lacune di governance forniscono l'ambiente permissivo per atti illeciti da parte di società di ogni tipo senza un'adeguata sanzione o riparazione. Come ridurre e, in ultima analisi, colmare le lacune in relazione ai diritti umani è la nostra sfida fondamentale¹⁸³”.

Da ciò discende che, oltre agli Stati, anche le imprese hanno una responsabilità di prevenire la violazione dei diritti umani durante lo svolgimento delle loro attività: “Il quadro si basa su responsabilità differenziate ma complementari [...] : il dovere dello Stato di proteggere contro le violazioni dei diritti umani da parte di terzi, comprese le imprese; la responsabilità aziendale di rispettare i diritti umani [...] Ogni principio è una componente essenziale del quadro: il dovere dello Stato di proteggere perché si trova al centro stesso del regime internazionale dei diritti umani; la responsabilità aziendale di rispettare perché è l'aspettativa di base che la società ha nei confronti del business”.

È, dunque, necessaria una forma di autoregolamentazione perché in un mondo globalizzato gli Stati nazionali non sono in grado di combattere questo eccesso di crescenti violazioni dei diritti umani da parte delle imprese multinazionali: “Non esiste un'unica soluzione per i disallineamenti istituzionali nel settore degli affari e dei diritti umani. Invece, tutti gli attori sociali - Stati, imprese e società civile - devono imparare a fare molte cose in modo diverso”.

In ragione di ciò ENI, che pure si è vincolata giuridicamente in forza del suo codice etico, che è alla base del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'azienda in forza del rispetto del D.Lgs. 231 del 2001, affermando che: “ENI è impegnata ad assicurare il rispetto dei Diritti Umani internazionalmente riconosciuti nelle proprie attività e in quelle dei partner commerciali, in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGP) e con le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali. L'impegno di Eni a rispettare i Trattati e gli Standard internazionali in materia di Diritti Umani è espresso nella Dichiarazione Eni sul rispetto dei Diritti Umani ed è inoltre integrato in altri documenti fondamentali del sistema normativo interno della società. L'approccio di Eni ai Diritti Umani è inoltre confermato nell'Accordo Quadro Globale sulle Relazioni Industriali a livello internazionale e sulla Responsabilità Sociale d'Impresa rinnovato nel 2019 e nel rispetto dei Voluntary Principles on Security & Human Rights. Eni è determinata a contribuire positivamente al raggiungimento dei Sustainable Development Goals,

¹⁸³ Ruggie 2008: Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, including the right to development.

sostiene una transizione energetica low carbon e socialmente equa ed è tra i firmatari del Paris Pledge sostenendo gli obiettivi contenuti nell'Accordo di Parigi”, deve essere ritenuta giuridicamente vincolata al divieto di violare i diritti umani, anche qualora una determinata condotta non fosse sufficientemente regolamentata a livello nazionale e internazionale a causa della mancanza di accordi, strumenti e risorse nazionali e internazionali: una società, in particolare della rilevanza della convenuta, ha sempre l'obbligo di impedire che le sue attività possano comportare illeciti e in particolare violazioni dei diritti umani.

Sotto il profilo ambientale ENI si è anche impegnata ad agire nel rispetto degli obiettivi posti dagli Accordi di Parigi che avevano esortato il settore privato a fare di più per ridurre le emissioni: “13. Accoglie con favore gli sforzi di tutte le parti interessate non appartenenti alle parti interessate per affrontare e rispondere ai cambiamenti climatici, compresi quelli della società civile, del settore privato, delle istituzioni finanziarie, delle città e di altre autorità subnazionali; 135. Invita le parti interessate non appartenenti alle parti interessate di cui al paragrafo 134 a intensificare i loro sforzi e a sostenere azioni volte a ridurre le emissioni [...]”¹⁸⁴.

I Principi guida delle Nazioni Unite sono stati adottati con il sostegno del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011. Essi servono a incorporare ed elaborare il principio di base che, oltre agli Stati, le imprese hanno anche obblighi indipendenti per prevenire una violazione dei diritti umani.

In particolare affermano che:

- la responsabilità di rispettare i diritti umani è uno standard globale di condotta che tutte le imprese sono tenute a rispettare;
- affrontare le conseguenze negative nel settore dei diritti umani significa che devono essere adottate misure per prevenire, ridurre al minimo e, se necessario, porre rimedio a tali conseguenze;
- le imprese non sono autorizzate a compromettere la capacità degli Stati di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani;
- pertanto, le imprese devono impedire che le proprie attività, prodotti e servizi causino conseguenze negative per i diritti umani;
- più grande è l'azienda e la gravità dell'impatto (scala, portata e grado di irreversibilità), maggiore è la responsabilità di prevenire queste conseguenze negative;
- devono essere adottate misure preventive o attenuanti anche in caso di potenziali gravi conseguenze.

Orbene, non v'è dubbio che la società convenuta - vale a dire la prima azienda italiana per capitalizzazione (quanto meno fino a qualche anno fa), uno dei più importanti produttori di petrolio

¹⁸⁴ UNFCCC 2015 COP21 *Adoption of the Paris Agreement*, p.19

al mondo e tra le più grande aziende partecipate dallo Stato italiano – incarni alla perfezione quell’“agente modello” da cui si poteva senz’altro pretendere il rispetto delle sopra richiamate regole cautelari. Si che, il mancato rispetto delle medesime, integra altresì il parametro soggettivo della colpa, consentendo così di ascrivere colposamente il fatto illecito al suo autore.

Tanto più che la sua posizione, in termini giuridici, viene ad essere qualificata come “posizione di garanzia” tanto sotto il profilo penale quanto sotto quello civile alla stregua dei criteri dettati a tal fine dalla Suprema Corte.

Si considerino, a tal fine, i principi affermati da Cass. penale Sez. II sentenza n. 4633 del 1 ottobre 2020 a proposito della posizione di garanzia gravante su persone fisiche e Cass. penale Sez. 3, Sentenza n. 32941 del 28/04/2010 Ud. dep. 08/09/2010 a proposito della posizione di garanzia del Comune (titolare del demanio stradale) quale responsabile civile nel procedimento penale; analogamente cfr. Cass civile Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019 a proposito della posizione di garanzia sia ex art. 2051 cc. sia con riferimento ai principi del “neminem laedere” sulla scorta di precedenti già affermati da Sez. 3, Sentenza n. 3631 del 28/04/1997 e da Sez. U., Sentenza n. 2693 del 13/07/1976.

Del resto la colpa specifica, ex art. 43 c.p., consiste anche nell’inosservanza di “discipline” intendendosi per tali l’insieme delle regole (comprese quelle di buona tecnica) che presiedono ad una certa attività.

La miglior dottrina penalistica è molto chiara, sul punto, quando afferma, a proposito delle *regole di condotta*: “...Non poche volte interviene lo Stato o altra autorità, pubblica o privata [il grassetto è nostro], a fissare queste regole, disciplinando determinate attività, più o meno pericolose, in modo da prevenire, per quanto è possibile, conseguenze nocive per i terzi”.¹⁸⁵

L’esempio più ricorrente in materia è costituito dalle norme UNI le quali, pur essendo “..un insieme di disposizioni prive di portata generale vincolante” dettano comunque le regole dell’arte cui deve uniformarsi l’attività umana nelle materie da esse disciplinate¹⁸⁶.

Con tali premesse, pertanto, si deve concludere riconoscendo che anche le cd. “norme di soft law” come sopra descritte possono concorrere a qualificare la colpa (specifica) dell’operatore industriale in relazione ai danni provocati dal cambiamento climatico ad esso imputabile.

28. GLI ARTT. 2050 E 2051 DEL CODICE CIVILE

Se, dunque, come anticipato, la violazione dei diritti umani trova tutela interna nell’articolo 2043 c.c. che è la norma generale per sanzionare civilisticamente la responsabilità per gli illeciti

¹⁸⁵ Così Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte Generale* 7 edizione, Giuffrè, p. 294

¹⁸⁶ Cass. penale Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 08/10/2014 Ud. dep. 16/01/2015 la quale, in motivazione, ha opportunamente precisato: “Si tratta, dunque, di un insieme di disposizioni prive di portata generale, perché dirette allo specifico scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell’impianto di produzione di rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, per le sole tipologie di rifiuti individuate dallo stesso decreto ministeriale.”

ambientali commessi da ENI sotto il profilo soggettivo, non di meno vi sono altre due norme del codice civile che devono parimenti essere prese in considerazione laddove, per quanto inverosimile, si volesse obiettare l'assenza dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale in capo ad ENI nella causazione del danno in esame, e cioè gli articoli 2050 e 2051 c.c.

28.1. LA RESPONSABILITA' DELL'ESERCENTE UN'ATTIVITA' PERICOLOSA EX ART. 2050 C.C.

L'articolo 2050 c.c. disciplina, com'è noto, la responsabilità per l'esercizio di "attività pericolose" prevedendo che *“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”*.

Dal punto di vista del campo applicativo della disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza, sono da considerare pericolose non solo le attività qualificate come tali da una norma, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, avendo una spiccata potenzialità offensiva (Cass. civ., 5 giugno 2002, n. 8148; Cass. civ., 30 ottobre 2002, n. 15288). Ne consegue che "un gran numero di attività, anche non espressamente normate, ma da cui possano scaturire aggressioni a singole componenti del bene ambiente o a beni ad esso limitrofi (quali la salute o la pubblica incolumità), ben possono, in ragione di una riconosciuta pericolosità, comportare l'applicazione del rigoroso regime di imputazione della responsabilità ex art. 2050 c.c."¹⁸⁷. E così l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. all'esercizio di attività che provocano inquinamenti ambientali è stata ripetutamente riconosciuta dai giudici ordinari ed amministrativi: vedasi ad es. Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2015, n. 16052 (che ha affermato l'operatività dell'art. 2050 c.c. in una causa in cui si denunciava che la fuoriuscita di carburante da una cisterna sotterranea di una stazione di servizio aveva inquinato la vicina falda acquifera, contaminando le culture di un terreno); oltretutto Cass. civ., sez. I, 07/03/2013, n.5705; T.A.R. Lombardia-Brescia sez. I, 09/08/2018, n.802 (in materia di contaminazioni storiche di siti inquinati).

Si veda anche la sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117, nella quale il giudice amministrativo ha affermato che la responsabilità dell'esercente attività *ex se* inquinanti va determinata proprio ai sensi dell'articolo 2050 c.c., che, come noto, pone una responsabilità di tipo presuntivo *“gli operatori economici che producono e ritraggono profitti attraverso l'esercizio di attività pericolose, in quanto ex se inquinanti, o in quanto utilizzatori di strutture produttive contaminate e fonte di perdurante contaminazione, sono per ciò stesso tenuti a sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell'ambiente e della salute della*

187

L. PRATI, *Diritto civile e ambiente*, in NESPOR-DE CESARIS (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2009, 281.

popolazione, in correlazione causale con tutti indistintamente i fenomeni di compromissione collegatesi alla destinazione industriale del sito, gravato come tale da un vero e proprio onere reale a rilevanza pubblica, in quanto finalizzato alla tutela di prevalenti ed indeclinabili interessi dell'intera collettività", e che, come tali possono ben anche essere attivati dai singoli appartenenti alla collettività.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del danneggiante, il cui riconoscimento richiede il solo previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso; restando invece a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass. civ. 15 luglio 2008, n. 19449; Cass. 4 dicembre 1998, n. 12307).

28.2. LA RESPONSABILITA' PER I DANNI CAGIONATI DALLE COSE IN CUSTODIA

Alla stessa stregua per le medesime ragioni, nella fattispecie all'esame trova applicazione anche la responsabilità civile del "custode" di cui **all'art. 2051 c.c.** il quale afferma che *"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*.

Si tratta di norma di derivazione romanistica, essendo modellata sulla scorta *dell'actio de effusis et deiectis* di matrice pretorile nel diritto romano del II secolo A.C. Già a quell'epoca il Pretore aveva più interesse alle conseguenze dannose (da prevenire o sanzionare) che non alla condotta che le aveva cagionate.

Si consideri, per restare al nostro ordinamento positivo, che in base alla norma in esame il danneggiato può dunque limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità (cfr. ad es. da ultimo Cassazione civ. sez. VI, 02/05/2022, n.13729).

Il tutto con la precisazione che *"In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita"* (Cass. civ., sez. VI, 23 gennaio 2019, n. 1725). In ordine al campo applicativo, la giurisprudenza precisa che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si applica al custode della cosa ossia a chi ha l'effettivo potere materiale su di essa, di fatto o di diritto (Cass. civ. 1859/2020; Cass. S.U. 91/12019; Cass. civ. 88/5377).

La norma è stata utilizzata dallo Stato per conseguire il risarcimento dei danni ambientali provocati nei Siti inquinati la cui bonifica è stata ritenuta di interesse nazionale.

Così, ad esempio, in Accordi di programma riguardanti alcuni di detti Siti¹⁸⁸ sono state introdotte norme che riconoscevano il diritto dello Stato a vedere riparato il danno ambientale anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.¹⁸⁹.

A prescindere dalla ricordata prassi amministrativa, esiste una giurisprudenza sull'art. 2051 cc. che riguarda proprio i danni cagionati attraverso risorse naturali.

In tal senso si consideri il caso trattato dalla Suprema Corte quando, ancora nel 2004, ha affermato la seguente massima: *“Poiché per configurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è sufficiente il nesso eziologico tra evento dannoso e anomalia della cosa, sia questa originaria e naturale oppure sopravvenuta e ad opera dell'uomo, se il proprietario di un fondo a monte, pur non alterando un tracciato stradale ivi esistente, ne incrementa i detriti - nella specie terra, sassi, foglie, a seguito dell'impianto di un frutteto - senza eseguire altresì le opere necessarie ad evitare che gli agenti atmosferici naturali, pur se di entità considerevole, ma non eccezionale, li convogliano e trascinino con forza nella proprietà sottostante, allagandola, è obbligato a risarcire i prevedibili danni ad essa derivatine. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, avendo accertato che, pur trattandosi di terreno instabile e franoso, ciò non giustificava una condotta omissiva da parte del custode dell'area, e che le opere di protezione poste a carico del proprietario del fondo a monte non consistevano in un'integrale bonifica della rupe su cui era collocato il fondo, ma si esaurivano nella costruzione di un muro di contenimento idoneo a porre una naturale difesa all'immobile sottostante)”*.¹⁹⁰

Si trattava, in quel caso, di danni derivati dall'omissione di una misura cautelare che, se adottata, avrebbe consentito di prevenire i danni verificatesi per l'opera di agenti naturali non interdetti come sarebbe stato necessario.

E', in ogni caso, necessario tener conto del fatto che, nella prospettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato ha soltanto l'onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia (nella fattispecie lo stabilimento industriale che produce le emissioni atmosferiche) ed il danno (inteso come lesione del bene giuridico di cui sono titolari gli attori).

Data questa prova, sarà onere del danneggiante dimostrare che il danno sia imputabile a “caso fortuito” ove per tale s'intende “... un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,

¹⁸⁸ Ci si riferisce, in particolare, all'Accordo di Programma per il sito di Mantova (31/5/2007), per il Sito di “Napoli Orientale” (15/11/2007) per il Sito di Brindisi (18/12/2007), per il Sito di Piombino (21/12/2007) per il Sito di Priolo (7/11/2008).

¹⁸⁹ Cfr. ad esempio l'art. 5 dell'Accordo di Programma per il Sito di Napoli orientale del 15.11.2007 stabiliva che “...nelle aree private gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque di falda sono realizzate dai soggetti obbligati in quanto responsabili della contaminazione delle stesse o cui sia, comunque, imputabile il danno ambientale anche ai sensi dell'art. 2051 del codice civile con riferimento al danno ambientale cagionato dalle aree di cui hanno la custodia”

¹⁹⁰ Cass. civile Sez. 3, Sentenza n. 10649 del 04/06/2004

senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”¹⁹¹.

Sul fatto che le emissioni industriali in atmosfera producano cambiamento climatico con i conseguenti danni agli individui, ai loro beni ed ai loro diritti argenteremo, con ampi riferimenti scientifici, in seguito: sarà, pertanto, onere dei convenuti tentare di dimostrare il “caso fortuito” con le caratteristiche richieste dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite.

29. LA CAUSALITA’

29.1. IN GENERALE

Abbiamo lasciato per ultimo il tema della causalità non certo per una sua residuale importanza (anzi) quanto, piuttosto, per poter essere meglio apprezzato alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte.

Resta, infatti, da chiarire quali siano le ragioni giuridiche per cui proprio ENI, da un lato, e le Amministrazioni e/o Enti dello Stato che, a vario titolo, ne controllano l’attività, dall’altro, possano essere chiamati a rispondere, davanti ad un Giudice italiano, di un fenomeno planetario così complesso quale il cambiamento climatico.

Si potrebbe, infatti, essere tentati dal ritenere da un lato non collegabile alle condotte di ENI (o solo di ENI) il suddetto fenomeno che si articola in una miriade di aspetti, ciascuno dotato di una sua autonomia, difficilmente imputabile alla condotta di un singolo soggetto; dall’altro non censurabile (per difetto di giurisdizione o per mancanza di un’obbligazione civile dello Stato nei confronti dei singoli all’adozione di misure di prevenzione del cambiamento climatico) l’attività di Governo o della pubblica amministrazione svolta *jure imperi*, essendo unanimemente riconosciuto che il fenomeno del surriscaldamento globale è transnazionale e richiede misure collettive per poter essere prevenuto o contenuto.

Per dare risposte adeguate a tali pur legittimi interrogativi occorre fare i conti con la nozione di causalità (compresa quella omissiva) e con la disciplina positiva del concorso di cause in relazione alla responsabilità per danni ad esse riferibili, oltre che con gli arresti giurisprudenziali sinora maturati in seno ad altri ordinamenti giuridici comunitari, dove sono state già affrontate e decise analoghe questioni di diritto.

Il principio di causalità è insito nel paradigma della responsabilità civile, specie quella extracontrattuale ex art. 2043 cc.

Invero tale norma è costruita su di esso quando afferma che l’obbligo del risarcimento scaturisce da “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”.

Cagionare significa causare: dunque si risponde del danno quando ed in quanto esso sia stato causato dalla condotta dolosa o colposa.

191

Così da ultimo Cass civile S. Unite Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022

Invero, in proposito la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: *“In tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg. cod. civ., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere”*.¹⁹²

La causalità, quindi, è la stessa che si applica in sede penale, come la Corte ha avuto modo ripetutamente di affermare ponendo l'accento su basilari norme del sistema penale: *“In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente”*¹⁹³.

Da precisare, ancora, che è danno risarcibile anche quello cagionato dalla causalità mediata, secondo la regola per cui *“causa causae est causa causati”*: *“In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale”*¹⁹⁴.

Nel nostro caso è la stessa ENI che dichiara il fatto lesivo consistito nell'emettere in ambiente annualmente, con i propri impianti e la commercializzazione di prodotti petroliferi, enormi quantitativi di gas produttivi del cambiamento climatico.

In tale prospettiva quali-quantitativa, dunque, ENI è tra i primi soggetti industriali, a livello internazionale, che emettono i più ingenti quantitativi di gas responsabili del cambiamento climatico mondiale se è vero che, ad esempio, nel 2021 ha emesso da sola più tonnellate di CO₂ rispetto a quelle emesse dal resto d'Italia¹⁹⁵.

¹⁹² Così Cass. civile. Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19/02/2013.

¹⁹³ Così, ad esempio, Cass. civile, Sez. L, Sentenza n. 8885 del 14/04/2010 e la stessa sentenza Sez. U, Sentenza n. 24408 del 21/11/2011 di cui si dirà tra breve.

¹⁹⁴ Così Cass. civile. Sez. 3, Sentenza n. 15274 del 04/07/2006

¹⁹⁵ Si veda § 18

A tal proposito, volendo proseguire nella trattazione del nesso causale secondo la disciplina mutuata dal diritto penale, non pare inutile ricordare come il contributo eziologico di Eni al cambiamento climatico goda anche della c.d. “legge di copertura”, secondo il noto modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, sdoganato dalla nota sentenza “Franzese” e consolidatosi con l’altrettanto conosciuta sentenza “ThyssenKrupp”¹⁹⁶.

Ed infatti, la relazione causale tra l’utilizzo di combustibili fossili e il cambiamento climatico non pare revocabile in dubbio, essendo fondata su leggi scientifiche c.d. “universali”, che consentono di affermare con certezza o comunque con un alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica che la verifica del cambiamento climatico è causalmente collegata all’emissione di gas serra, quali quelli immessi costantemente nell’ambiente da Eni, come peraltro dalla stessa azienda dichiarato¹⁹⁷.

Nel caso di specie appare quindi possibile ritenere dimostrato il nesso causale tra la condotta emissiva di gas alteranti da parte di ENI e l’evento “cambiamento climatico” già sulla base del consolidato sapere scientifico e dell’assenza di decorsi causali alternativi in grado di spiegare il fenomeno.

Il tutto, fermo restando che in tema di accertamento del nesso causale nell’ambito della responsabilità civile, lo standard probatorio rimane quello della c.d. “probabilità prevalente”, anche in ipotesi di più fattori causali concorrenti alla verifica dell’evento.

In particolare, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, *“qualora l’evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” o “del più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi concretamente identificabili, attesa l’impredicabilità di un’aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”* (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 25884/2022, cit.).

Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, anche a non voler accedere al più rigoroso standard probatorio di matrice penalistica, che si ritiene comunque sussistente, il nesso causale tra la condotta attiva di ENI e l’evento cambiamento climatico potrà ritenersi dimostrato nel presente

¹⁹⁶ Come è noto, si tratta, rispettivamente, delle sentenze: Cass. pen., Sez. Un. del 10 luglio 2002, n. 30328 e Cass. pen. Sez. Un. del 04/04/2014, n. 38343 che hanno affermato il seguente principio di diritto, seppur riferito alla causalità omissiva *“nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto”*.

¹⁹⁷ Sulla c.d. leggi scientifiche di copertura, si rimanda alla prima parte dell’atto, ove vengono riportati e discussi tutti gli studi scientifici internazionali che dimostrano il citato nesso causale.

giudizio quanto meno in virtù del citato criterio della probabilità prevalente, sufficiente di per sé a configurare l'illecito aquiliano.

29.2. I PROFILI CONCAUSALI

Un'ultima precisazione s'impone, con riferimento alla disciplina delle concause.

Certamente le emissioni prodotte da ENI non sono le sole a determinare il cambiamento climatico, essendo esso un fenomeno che, per definizione, ha una molteplicità di fattori causali, in parte umani in parte naturali.

Tuttavia, proprio per questo motivo ENI, essendo concausale la sua condotta rispetto al mutamento climatico, può essere chiamata a risponderne sul piano civile, a mente dell'art. 41 cp.

I più recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte hanno, infatti, temperato il rigore di precedenti pronunce (quali, ad esempio, la citata Sez. U, Sentenza n. 24408 del 21/11/2011)¹⁹⁸ tornando a riaffermare l'equivalenza tra cause e concause: *“In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio”*¹⁹⁹.

Il medesimo principio di diritto è stato affermato recentissimamente anche da Cass. civ., sez. III, n. 5632 del 23/02/2023, seppur riferito alla responsabilità per colpa medica, ove la Corte ha stabilito che, *“in ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al*

¹⁹⁸ Quella sentenza, infatti, aveva cercato di circoscrivere il principio di equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., consentendo al Giudice di “...procedere all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità”.

¹⁹⁹ Così, ad esempio, Cass. civile, Sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019. Il medesimo principio, peraltro, è stato recentemente riaffermato da Cass. civ., sez. II, n. 5737 del 24/02/2023.

creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana".

Negli stessi termini, del resto, si era espressa la Suprema Corte in precedenza quando aveva affermato, sul piano generale: "In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee"²⁰⁰; così come quando aveva pur affermato analogo principio con riferimento alla colpa medica²⁰¹.

Infine, come si diceva, analoghe questioni di diritto sono sorte anche in sistemi giurisdizionali propri di altri Stati, parimenti investiti da azioni legali inquadrabili nell'ambito del c.d. contenzioso climatico dove si poneva il medesimo problema giuridico di individuare il nesso causale tra condotta ed evento.

Emblematico in questo senso è il c.d. caso "Urgenda", recentemente deciso in via definitiva dalla Corte di cassazione olandese con la storica sentenza del 13 gennaio 2020²⁰².

La *Dutch Urgenda Foundation*, anche in rappresentanza di un folto gruppo di cittadini olandesi, aveva promosso un'azione di classe nei confronti dello Stato, chiedendone la condanna alla riduzione delle emissioni di CO2 conformemente agli impegni interazionali dal medesimo assunti.

Analogamente al presente giudizio, anche in quell'azione la *causa petendi* si fondava, tra le altre argomentazioni, sul livello elevato delle emissioni olandesi e sul fatto che questo determinasse gravi pregiudizi dei diritti umani in capo alle future generazioni per via dell'aumento delle temperature allo stesso conseguente.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale de L'Aja accoglieva la domanda degli attori e, per l'effetto, condannava lo Stato olandese a ridurre le emissioni complessive di gas serra del 25%

²⁰⁰ Così Cass. civile Sez. 1, Sentenza n. 92 del 04/01/2017.

²⁰¹ Cfr. ad esempio Cass. civile, Sez. 3, Sentenza n. 2335 del 16/02/2001.

²⁰² Si riportano, di seguito, i riferimenti giurisprudenziali delle sentenze di merito e di legittimità intervenute sul caso, utilizzando i criteri di identificazione utilizzati dalla dottrina olandese: Corte distrettuale de L'Aja, *Urgenda v The State of the Netherlands*, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, 24 giugno 2015; Corte d'appello de L'Aja, *Urgenda v The State of the Netherlands*, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, 8 ottobre 2018; Corte di cassazione, ECLI:NL:HR:2019:2007, 13 gennaio 2020.

rispetto ai livelli di emissioni del 1990. La decisione veniva poi confermata nel merito anche in appello, mentre in cassazione venivano definitivamente respinte tutte le questioni processuali vertenti sulla legittimazione ad agire della fondazione Urgenda e sulla giurisdizione.

Interessanti ai nostri fini si mostrano le argomentazioni con cui il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, respingevano l'eccezione avanzata dallo Stato convenuto, secondo il quale alcuna condotta causale poteva essergli imputata in relazione ad un fenomeno globale a cui contribuiva nella misura minima dello 0,5% delle emissioni globali²⁰³.

Orbene, secondo il Tribunale de L'Aja il fatto che le emissioni climalteranti emesse dall'Olanda fossero inferiori rispetto a quelle prodotte da altri Stati non poteva comunque elidere l'obbligo gravante sullo Stato olandese di ridurle e di prendere le dovute precauzioni per tutelare i diritti dei propri consociati. Inoltre, continuava il giudice di primo grado, qualsiasi immissione nell'ambiente di gas serra, non importa se di minore entità, contribuisce ad aumentare il livello di CO₂ nell'atmosfera e, di conseguenza, il rischio del cambiamento climatico²⁰⁴.

Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, il Giudice olandese di prime cure riteneva sussistente e dimostrato nel caso di specie il nesso causale (definito come “*sufficient causal link*”²⁰⁵) tra le emissioni di gas serra prodotte dallo Stato e il cambiamento climatico globale, con i suoi effetti deleteri, presenti e futuri, sulla qualità della vita dei cittadini olandesi.

Di analogo tenore le argomentazioni spese dalla Corte d'Appello sul tema.

Secondo il giudice del gravame, infatti, la consapevolezza che il fenomeno del cambiamento

203 Di seguito il passaggio della sentenza in cui viene riportata detta argomentazione (§ 4.78): “*After all whether or not the 2°C target is achieved will mainly depend on the reduction targets of other countries with high emissions. More specifically, the States relies on the fact that the Dutch contribution to worldwide emissions is currently only 0.5%. If the reduction target of 25-40% from Urgenda’s claim were met the State argues that this would result in an additional reduction of 23.7549.32 Mt CO₂-eq (up to 2020), representing only 0.04 0.09% of global emissions. Starting from the idea that this additional reduction would hardly affect global emissions, the State argues that Urgenda has no interest in an allowance of its claim for additional reduction*”.

204 Si tratta del § 4.79 della sentenza, ove si legge “*This argument does not succeed. It is an established fact that climate change is a global problem and therefore requires global accountability. It follows from the UNEP report that based on the 47 van 55 27-6-2015 19:30 Rechtspraak.nl - Print uitspraak <http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDH...> reduction commitments made in Cancun, a gap between the desired CO₂ emissions (in order to reach the climate objective) and the actual emissions (14-17 Gt CO₂) will have arisen by 2030. This means that more reduction measures have to be taken on an international level. It compels all countries, including the Netherlands, to implement the reduction measures to the fullest extent as possible. The fact that the amount of the Dutch emissions is small compared to other countries does not affect the obligation to take precautionary measures in view of the State’s obligation to exercise care. After all, it has been established that any anthropogenic greenhouse gas emission, no matter how minor, contributes to an increase of CO₂ levels in the atmosphere and therefore to hazardous climate change. Emission reduction therefore concerns both a joint and individual responsibility of the signatories to the UN Climate Change Convention. In view of the fact that the Dutch emission reduction is determined by the State, it may not reject possible liability by stating that its contribution is minor, as also adjudicated mutatis mutandis in the Potash mines ruling of the Dutch Supreme Court (HR 23 September 1988, NJ 1989, 743). The rules given in that ruling also apply, by analogy, to the obligation to take precautionary measures in order to avert a danger which is also the subject of this case. Therefore, the court arrives at the opinion that the single circumstance that the Dutch emissions only constitute a minor contribution to global emissions does not alter the State’s obligation to exercise care towards third parties. Here too, the court takes into account that in view of a fair distribution the Netherlands, like the other Annex I countries, has taken the lead in taking mitigation measures and has therefore committed to a more than proportionate contribution to reduction. Moreover, it is beyond dispute that the Dutch per capita emissions are one of the highest in the world*”.

205 Il tema viene ripreso al § 4.90 della sentenza, secondo cui “*From the above considerations, particularly in 4.79, it follows that a sufficient causal link can be assumed to exist between the Dutch greenhouse gas emissions, global climate change and the effects (now and in the future) on the Dutch living climate. The fact that the current Dutch greenhouse gas emissions are limited on a global scale does not alter the fact that these emission contribute to climate change. The court has taken into consideration in this respect as well that the Dutch greenhouse emissions have contributed to climate change and by their nature will also continue to contribute to climate change*”.

climatico ha natura globale non fa venir meno l'obbligo dello Stato convenuto di adottare comunque nel suo territorio tutte le misure più adeguate, anche in ossequio al generale principio di precauzione consolidatosi nel diritto internazionale²⁰⁶.

Anche secondo il giudice di appello della vicenda “Urgenda” andavano dunque respinte tutte le eccezioni dello Stato olandese sul difetto del nesso causale nel caso di specie, in quanto una tesi siffatta – vale a dire quella secondo cui il convenuto non può ritenersi responsabile del cambiamento climatico non essendone l'unico (od essendone in minima parte il) materiale causatore e condividendo comunque la responsabilità con altri Stati, che magari non adottano alcuna precauzione per mitigare il medesimo fenomeno – porterebbe all'assurdo di negare qualsiasi effettivo rimedio giuridico agli attori i quali, tra l'altro, non possono certo scegliere quale Stato citare in giudizio²⁰⁷.

Proprio sulla scorta di queste motivazioni, la Corte di cassazione olandese – che, come si ricordava, ha posto il sigillo definitivo sulla controversia nel gennaio del 2020 - ha respinto tutte le questioni processuali sollevate dallo Stato convenuto in ordine all'interesse ad agire della fondazione Urgenda, sul presupposto che una riduzione delle emissioni della sola Olanda non avrebbe impedito il verificarsi del pericolo derivante dal cambiamento climatico per l'attuale e futura generazione.

Dunque, anche secondo la cassazione olandese pure il contributo minimale di uno solo degli attori responsabili del cambiamento climatico può giustificare l'interesse ad agire in giudizio del singolo.

A *fortiori*, si ritiene che le medesime argomentazioni giuridiche possono traspirare nel presente giudizio dove la convenuta ENI, a differenza dello Stato olandese, contribuisce al cambiamento climatico con un dato emissivo di gran lunga superiore, dato che nel 2021 ha emesso da sola più tonnellate di CO₂ rispetto a quelle emesse dal resto d'Italia.

La circostanza che il mutamento climatico sia determinato anche da altri fattori concausali, che nel caso di specie possono ben essere le emissioni climalteranti emesse da altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi anche quali *competitors* di ENI, non vale certo ad elidere la responsabilità

206

Il riferimento è ai §§ 61, 62 e 63 della sentenza: “61. *The State has also put forward that the Dutch greenhouse gas emissions, in absolute terms and compared with global emissions, are minimal, that the State cannot solve the problem on its own, that the worldwide community has to cooperate, that the State cannot be deemed the party liable/causer ('primary offender') but as secondary injuring party ('secondary offender'), and this concerns complex decisions for which much depends on negotiations.* 62. *These arguments are not such that they warrant the absence of more ambitious, real actions. The Court, too, acknowledges that this is a global problem and that the State cannot solve this problem on its own. However, this does not release the State from its obligation to take measures in its territory, within its capabilities, which in concert with the efforts of other states provide protection from the hazards of dangerous climate change.* 63. *The precautionary principle, a generally accepted principle in international law included in the United Nations Framework Convention on Climate Change and confirmed in the case-law of the European Court of Human Rights (Tătar/Romania, ECtHR 27 January 2009, no. 67021/01 section 120), precludes the State from pleading that it has to take account of the uncertainties of climate change and other uncertainties (for instance in ground of appeal 8). Those uncertainties could after all imply that, due to the occurrence of a 'tipping point' for instance, the situation could become much worse than currently envisioned. The circumstance that full scientific certainty regarding the efficacy of the ordered reduction scenario is lacking therefore does not mean that the State is entitled to refrain from taking further measures. High plausibility, as described above, suffices”.*

207

Il passaggio è contenuto nel § 64, ove si legge che “*Moreover, if the opinion of the State were to be followed, an effective legal remedy for a global problem as complex as this one would be lacking. After all, each state held accountable would then be able to argue that it does not have to take measures if other states do not so either. That is a consequence that cannot be accepted, also because Urgenda does not have the option to summon all eligible states to appear in a Dutch court*”.

della convenuta e il suo apporto eziologico al predetto fenomeno, se è vero quanto affermato dall'art. 41, comma 3, c.p., ossia che il fatto illecito altrui in cui può estrinsecarsi la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta non esclude comunque il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento.

Il tutto, senza dimenticare il disposto dell'art. 2055 c.c., secondo cui ove il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Quindi, per concludere sul punto, ENI è civilmente responsabile dei danni cagionati dal cambiamento climatico che essa ha determinato o ha comunque concorso a cagionare.

Sotto quest'ultimo profilo, assumono rilevanza anche le più recenti teorie della c.d. causalità proporzionale, basate sul criterio dell'aumento del rischio da imputare al soggetto che sia stato individuato (o che sia comunque individuabile) in ipotesi di pluralità di apporti causali da parte di più soggetti al verificarsi dell'evento dannoso.

In tal caso, il danneggiante individuato o individuabile dovrà rispondere in misura proporzionale all'aumento del rischio connesso alla propria condotta, determinato secondo le conoscenze scientifiche disponibili.

Pertanto, e a tutto voler concedere, ENI non potrà comunque andare esente da responsabilità nemmeno accedendo a detta teoria, essendo l'aumento del rischio di cambiamento climatico ricollegato alla propria condotta estremamente significativo dal punto di vista proporzionale alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte.

Pertanto, e a tutto voler concedere, ENI non potrà andare esente da responsabilità nemmeno accedendo a detta teoria, essendo comunque l'aumento del rischio di cambiamento climatico ricollegato alla propria condotta estremamente significativo dal punto di vista proporzionale; e ciò alla luce di tutte le considerazioni sopra meglio esposte.

30. LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO AZIONISTA DI ENI

30.1. L'INFLUENZA DOMINANTE DELLO STATO SU ENI SPA E RUOLO DELL'ASSEMBLEA SULLA STRATEGIA CLIMATICA DELLA SOCIETÀ

Eni, come visto *supra* al § 20.2, non è una Società per Azioni "normale". Eni è lo Stato e lo Stato è Eni.

E ciò non solo perché gli azionisti di controllo della società sono Ministero delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, che detengono rispettivamente il 4,411% ed il 26,213% delle azioni.

D'altronde, non ci si può dimenticare, infatti, che il bilancio di Eni è sottoposto alla verifica da parte della Corte dei Conti che ne relaziona ai Presidenti di Camera e Senato.

Si legge nell'*incipit* annuale della relazione della Corte che “*visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961 con il quale l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti; vista la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione,*

con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, con cui l'Ente Nazionale Idrocarburi, da ente di diritto pubblico, costituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136, è stato trasformato in società per azioni, assumendo la denominazione di Eni S.p.A.; visto il bilancio della Società suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2019, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958; esaminati gli atti; udito il relatore Presidente di Sezione ... e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per l'esercizio ...; ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano comunicare alle dette Presidenze, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, il bilancio di esercizio - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce, quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio ... di Eni S.p.A. - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società medesima per detto esercizio”.

Nella relazione di Cassa Depositi e Prestiti del 2019, come nelle precedenti, si legge ancora che “*La partecipazione azionaria, diretta o indiretta, è soggetta al limite statutario del tre per cento del capitale sociale (art. 6.1 dello statuto), in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, poi modificato dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b) del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il quale stabilisce che le società operanti, tra gli altri, nel settore dell'energia possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore al cinque per cento riferito al singolo socio. La partecipazione azionaria superiore al tre per cento non incide sull'esercizio dei diritti patrimoniali, ma non consente, con riguardo alle azioni eccedenti il limite stesso, l'esercizio del diritto di voto e di qualunque altro diritto diverso da quello patrimoniale. Da tale limite sono escluse, ai sensi dell'art. 32 dello statuto, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 3 del decreto legge n. 332 del 1994, le partecipazioni al capitale Eni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici, o da soggetti da questi controllati (come Cassa depositi e prestiti SpA). Il citato Ministero, in forza della partecipazione detenuta sia direttamente (con il 4,34 per cento), sia indirettamente (con il 25,76 per cento) tramite Cassa depositi e prestiti SpA (CDP SpA), società controllata dallo stesso Ministero, dispone quindi*

dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria della Società".

Inoltre si consideri che ai sensi dell'art. 2359 c.c. *"Sono considerate società controllate: ... 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria"*. Il tutto con la precisazione che tale ultima disposizione è espressamente richiamata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante approvazione del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") secondo cui il "controllo" è *"la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile"*.

Dunque, grazie alle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente, il MEF dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria di Eni, che equivale ad una situazione di "controllo" dello Stato sulla medesima società partecipata.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti Eni svolge un ruolo primario anche sulla strategia climatica della società.

Invero quest'ultima approva la Relazione finanziaria annuale di Eni, che include numerosi elementi della strategia per il raggiungimento della neutralità carbonica al 2050 ed in particolare la verifica del progresso raggiunto ogni anno per centrare questi obiettivi e quelli specifici a questo collegati: vds. la Relazione finanziaria annuale 2022²⁰⁸.

Contestualmente lo stesso documento approvato dall'Assemblea include la "Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario" (ai sensi del D.Lgs. 254/2016) che approfondisce ampiamente la suddetta strategia con riferimento a specifici indicatori di performance dal punto di vista carbonico e climatico. Ciò implica che l'azionista pubblico con influenza dominante approva la relazione finanziaria annuale e tutti i suoi documenti collegati.

Anche la "Nota al bilancio consolidato" sottoposta all'approvazione dell'Assemblea approfondisce la strategia climatica della società: *"STIME CONTABILI E GIUDIZI SIGNIFICATIVI FORMULATI PER TENER CONTO DEGLI IMPATTI DEI RISCHI CLIMATICI"*

Gli effetti delle iniziative per limitare i cambiamenti climatici e il potenziale impatto della transizione energetica influenzano le stime contabili e i giudizi significativi formulati dalla Direzione Aziendale per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. In particolare, la spinta globale verso un'economia a ridotta intensità emissiva, provvedimenti normativi sempre più restrittivi nei confronti dell'attività Oil & Gas e del consumo degli idrocarburi, schemi di carbon pricing, l'evoluzione tecnologica dei vettori energetici alternativi, nonché i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori possono comportare, nel medio-lungo termine, un declino strutturale della domanda degli idrocarburi, un aumento dei costi operativi nonché un maggior rischio di riserve non producibili (c.d. stranded asset) per Eni. La strategia definita da Eni prevede il raggiungimento della neutralità carbonica delle proprie operations nel 2050, in linea con quanto

208

<https://www.eni.com/assets/documents/ita/bilanci-rapporti/2022/Relazione-finanziaria-annuale-2022.pdf>

previsto dagli scenari compatibili con il mantenimento del riscaldamento globale entro la soglia di 1,5°C; essa si pone, inoltre, dei target intermedi al 2030 e al 2040, sia in termini di riduzione di emissioni assolute che di intensità carbonica. Gli scenari adottati dalla Direzione Aziendale sono costruiti tenendo conto di politiche, normative ed evoluzioni tecnologiche in essere o prevedibili per il futuro e delineano un percorso evolutivo del sistema energetico futuro, sulla base di un quadro economico e demografico, dell'analisi delle policy vigenti e di quelle annunciate e dello stato delle tecnologie, individuando, tra queste, quelle che ragionevolmente potranno raggiungere maturità tecnologica nell'orizzonte considerato. Le variabili di prezzo riflettono, pertanto, la migliore stima da parte del management dei fondamentali dei diversi mercati energetici che incorpora i trend di decarbonizzazione in atto e quelli che prevedibilmente potranno delinearsi e sono oggetto di costante benchmark con le view degli analisti di mercato e dei peer dell'industria energetica. Tali scenari sono alla base di stime e giudizi significativi relativi a: (i) la valutazione dell'intenzione di proseguire i progetti esplorativi; (ii) la verifica della recuperabilità delle attività non correnti e delle esposizioni creditizie verso le National Oil Company; (iii) la definizione delle vite utili e dei valori residui dei fixed asset; (iv) gli impatti sui fondi per rischi e oneri. Si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione – Dichiarazione non finanziaria in merito alle sensitivity analysis operate sul valore delle attività di riferimento considerando gli scenari low carbon indicati da organismi internazionali.”

L'approvazione di tali documenti (ed altri) da parte dell'Assemblea conferma come l'azionista Stato abbia approvato la strategia climatica e l'approccio al rischio climatico di Eni.

30.2. L'INFLUENZA DELLO STATO (MEF E CDP) SULLA GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI ENI IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA CLIMATICA

Lo Statuto di ENI²⁰⁹ stabilisce dei limiti alla partecipazione societaria prevedendo all'Art. 6.1, comma 1: *“Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale”*.

Il successivo comma 6, toglie esplicitamente diritto di voto per la quota eccedente il 3 per cento: *“Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite*

209

<https://www.eni.com/it-IT/chi-siamo/governance/lo-statuto.html>

massimo sopra indicato”.

E tuttavia l'art. 32.2 delle disposizioni generali prevede la deroga dalle disposizioni suddette per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e enti da questi controllati (Cassa depositi e prestiti SpA): *“Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto*”.

Da questa deroga (risalente alla disciplina del 1994 sulla privatizzazione di Eni ed altre partecipazioni statali), discende la cosiddetta *golden share* attribuita al Governo italiano per mantenere un controllo strategico sulle imprese in via di privatizzazione. E' pur vero che (a seguito dell'evoluzione del diritto europeo e ad una procedura di infrazione comminata dalla Commissione Europea) nel 2012 l'impianto legislativo è stato sostituito dal meccanismo del cd. *golden power* e dalle relative norme che introducono limitazioni per acquisti da parte di alcuni soggetti esteri di quote in imprese italiane, quest'ultimo lascia invariato l'assetto societario riguardante le quote del MEF che continua a controllare in via diretta o mediata il 31 per cento di Eni SpA.

L'influenza dominante del MEF e di CdP su ENI non si limita, però, al pacchetto azionario e all'Assemblea, ma si spinge al "cuore" della gestione ed amministrazione della società.

L'Art. 17.3 dello statuto di ENI disciplina la nomina del Consiglio di Amministrazione della società, che *“è l'organo centrale del sistema di corporate governance*”, da parte dell'Assemblea dei soci: *“Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento...”*.

Il CdA di Eni consta di 9 membri. Quindi il MEF presenta una lista di 6 candidati (1 il futuro presidente e 2 il futuro amministratore delegato) e i soci privati di norma solo una lista con 3 candidati²¹⁰. Lo stesso vale per la nomina dei sindaci della società.

Quindi, pur se la nomina di due terzi del CdA e tra questi di quelli che poi il CdA nomina Presidente e Amministratore Delegato non è diretta da parte del MEF – come proibito dal codice civile all'art. 2449 quarto comma –, è evidente che questi sono di fatto nominati dal Ministero e sono espressione della visione dello stesso dicastero per via della procedura di elezione, normata dallo Statuto.

Come si evince dall'attuale composizione del CdA, dei nove membri due sono esecutivi (con funzioni direttive e manageriali) e 7 sono non esecutivi (ossia senza funzioni direttive).

Il **Presidente** viene nominato dall'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto. Nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, provvede il CDA a farlo. In ragione dell'influenza dominante sull'Assemblea da parte dello Stato, la scelta del presidente avviene sempre tra i 6

210

<https://www.eni.com/assets/documents/governance/2020/ita/Liste-MEF-candidati-alla-carica-di-Amministratore-e-Sindaco.pdf>

consiglieri nominati dal MEF.

In Eni non c'è un comitato esecutivo e quindi ai sensi dell'art. 24 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, per l'appunto l'**Amministratore Delegato**. Avendo la maggioranza dei due terzi nel CdA, è chiaro che i nominati dal MEF scelgono tra uno di loro l'AD, già di fatto designato -prima dell'assemblea- dal MEF (attualmente Claudio Descalzi).

Dei 7 consiglieri non esecutivi, 6 sono ritenuti **indipendenti**, e solo il funzionario del MEF che siede nel CdA di Eni (ed attualmente è anche il Presidente di SACE) non è ritenuto indipendente.

Nell'ambito del CdA operano 4 comitati a cui partecipano solo i membri non esecutivi²¹¹: Comitato controllo e rischi (4 membri: 2 nomina MEF e 2 privati, presidente privato), Comitato remunerazione (3 membri: 1 nomina MEF e 2 privati, presidente MEF), Comitato per le nomine (3 membri: 2 nomina MEF e uno privato, presidente MEF), Comitato sostenibilità e scenari (5 membri: 3 nomina MEF, 2 privati, presidente privata).

Va notato, quindi, che nel Comitato sostenibilità la maggioranza è di nomina MEF, così come la metà nel Comitato controllo e rischi. Entrambi i Comitati si occupano della strategia climatica.

Il **Comitato controllo e rischi** (che *“supporta il Consiglio, nelle valutazioni e nelle decisioni relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR), nonché in quelle relative all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario, con un'adeguata attività istruttoria, in esito alla quale formula valutazioni e/o pareri al Consiglio”*) si occupa di cambiamento climatico, come riportato sul sito web di ENI²¹²:

“Il Comitato ... ha inoltre concluso le specifiche sessioni di approfondimento sui principali rischi aziendali di Eni, avviate nel corso del 2020, con riferimento al climate change, al rischio scenario, ai rischi Environmental, Social, Governance (ESG) e reputazionale ... ha approfondito, incontrando allo scopo le varie funzioni aziendali competenti in una sessione dedicata, il top risk climate change nella prospettiva dei suoi impatti : i) di natura financial, con particolare riferimento agli scenari (Eni e IEA), alla strategia aziendale nell'ambito del percorso di decarbonizzazione e ai riflessi sulla financial disclosure e valutazioni di bilancio; ii) fisici, in relazione agli impatti sugli asset O&G connessi all'intensificarsi di eventi climatici cronici ed estremi, tenendo in particolare conto delle peculiarità dei territori in cui Eni opera e in relazione alle modalità di valutazione del rischio fisico, in termini di sicurezza delle persone, integrità e disponibilità degli asset e salvaguardia dell'ambiente e iii) con riferimento ai temi di natura legale, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in tale ambito...”

211 <https://www.eni.com/it-IT/chi-siamo/governance/comitati-cda.html#:~:text=Il%20Comitato%20Controllo%20e%20Rischi%20%C3%A8%20composto%20da%20quattro%20amministratori,Nathalie%20Tocci>

212 <https://www.eni.com/assets/documents/governance/2020/ita/comitati/Le-riunioni-e-le-attivita-del-Comitato-Controllo-e-Rischi-nel-2021.pdf>

Il **Comitato sostenibilità e scenari** è poi focalizzato principalmente su scenari e sostenibilità, con particolare attenzione su processi, iniziative e attività tese a presidiare l'impegno della Società per lo sviluppo sostenibile lungo la catena del valore. Viene dedicata particolare attenzione al rispetto e tutela dei diritti, in particolare dei diritti umani, fondamento per uno sviluppo inclusivo delle società, dei territori e di conseguenza delle imprese che vi operano. Fra gli altri temi presidiati dal Comitato rispetto alla sostenibilità: salute, benessere e sicurezza delle persone e delle comunità; sviluppo locale; accesso all'energia, sostenibilità energetica e cambiamento climatico; ambiente e efficienza nell'uso delle risorse; integrità e trasparenza; e innovazione. Il Comitato esamina in particolare gli scenari per la predisposizione del piano strategico, la politica di sostenibilità e la sua attuazione nelle iniziative di business; monitora il posizionamento della Società rispetto ai mercati finanziari sui temi di sostenibilità e le iniziative internazionali in materia di sostenibilità; esamina e valuta le iniziative di sostenibilità, anche in relazione a singoli progetti, nonché la strategia non profit dell'azienda e la sua attuazione, anche in relazione a singoli progetti. Esprime, su richiesta del Consiglio, un parere su altre questioni in materia di sostenibilità. L'art. 3 del regolamento del comitato con riguardo alla transizione climatica afferma che “... ovvero di decarbonizzazione a livello sia operativo che di portafoglio prodotti, e di innovazione tecnologica, chimica verde ed economia circolare, volte ad assicurare la creazione di valore nel tempo per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholder...”²¹³.

30.3. LA RESPONSABILITA' DELLO STATO (MEF E CDP) ANCHE ALLA LUCE DELLA "CONCEZIONE SOSTANZIALISTICA" DI IMPRESA

La suddetta influenza dominante dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti, unici azionisti di controllo di Eni S.p.A., sull'Assemblea e sulla gestione ed amministrazione della società in relazione alla strategia climatica della stessa (e alle conseguenti emissioni di gas climalteranti), va peraltro inquadrata nell'ambito della concezione sostanzialistica dell'impresa e della conseguente allocazione di responsabilità in materia ambientale.

Si consideri in proposito che, in nome del principio “*chi inquina paga*” con la correlata necessità dell'allocazione delle esternalità negative dell'attività di impresa presso il soggetto che da esse ha tratto beneficio sia effettivamente perseguita, ha condotto la giurisprudenza ad accogliere la "concezione sostanzialistica" di impresa, elaborata nel settore del diritto della concorrenza dalla giurisprudenza eurounitaria. Alla stregua della suddetta concezione, occorre aver infatti riguardo alla "sostanza economica" dell'impresa, andando oltre la formale fenomenica frammentazione di essa in una pluralità di soggetti distinti ed attribuendo, dunque, a tutti i soggetti ai quali sono effettivamente riferibili, le conseguenze delle condotte realizzate e dalle quali abbiano tratto

213

<https://www.eni.com/assets/documents/regolamento-comitato-sostenibilita-e-scenari.pdf>

beneficio. Si è, dunque, affermato che *“la nozione di impresa, nell’ambito del diritto della concorrenza, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e qualora tale entità economica consista in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica”* (così Corte di Giustizia U.E., 1° luglio 2010, procedimento C.407/08P, caso Knauf Gips KG). Così, secondo la giurisprudenza che ha fatto applicazione dei suddetti principi nella materia ambientale (Consiglio di Stato, sez. Sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301; TAR Veneto, sez. II, 13 marzo 2023, n. 340) – ai fini dell’individuazione dei soggetti responsabili (e come tali tenuti, tra l'altro, alla bonifica di un sito inquinato) alla stregua di una concezione sostanzialistica di impresa, occorre non limitare l’accertamento delle responsabilità della condotta che ha dato luogo all’inquinamento all’autore materiale dell’attività economica che ha costituito la fonte della contaminazione, ma di estenderlo alla ricerca di quei soggetti che della fonte abbiano l’effettivo controllo, in virtù di poteri decisionali o che abbiano reso “comunque possibile” l’attività che ha dato origine all’inquinamento *“in forza della posizione giuridica che essi rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore”* e *“nell’ambito di tali situazioni, l’ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l’attività di impresa è certamente quella più emblematica”*. In sintesi, *“La nozione sostanzialistica di impresa determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali”* (Cons. Stato, n. 2301/2020 cit.).

Facendo dunque applicazione al caso di specie dei suddetti principi sulla concezione sostanzialistica di impresa in materia ambientale, alla luce della ricordata situazione di influenza dominante/controllo dello Stato sull’Assemblea ordinaria della Società, della nomina di due terzi dei componenti del CDA, del Presidente e dell’AD, degli enormi utili conseguiti dallo Stato attraverso la distribuzione dei dividendi (come ricordato, più di 5,7 miliardi di euro percepiti nel solo periodo 2016-2022, successivo all’Accordo di Parigi), la responsabilità per le emissioni climalteranti di ENI va allocata (anche) in capo al MEF e a CDP.

In conclusione, dunque il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, tenuto conto dei loro poteri e dell’influenza dominante che esercitano sulla società dalla fondazione ad oggi, non possono che essere ritenuti corresponsabili per le scelte aziendali compiute in tema di strategie energetico-climatiche e delle conseguenti emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti.

E’ d’uopo ricordare che le scelte di Eni compiute nei decenni passati, ancor prima della privatizzazione dell’ente, producono i loro effetti sul piano climatico ad oggi e continueranno a

produrli in futuro: dunque, la responsabilità dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di CdP, dev'essere come tale rivolta sia al passato che al presente ed al futuro.

D'altronde, è nel pieno dei poteri e doveri dello Stato verificare il rispetto dell'ambiente e del sistema climatico da parte della società controllata attraverso l'esperimento di azioni di responsabilità nel caso del mancato rispetto da parte di Eni degli Accordi internazionali che vincolano direttamente lo Stato italiano nella materia, *in primis* l'Accordo di Parigi del 2015, ivi ricomprendendosi anche la mancata adozione da parte di Eni delle precauzioni richieste.

In questo senso, dunque, lo Stato italiano non può che essere corresponsabile per il disastro ambientale-climatico causato nei decenni passati, nel tempo attuale ed in quello futuro da Eni S.p.A.

31. IL PETITUM

31.1. I PREGIUDIZI SUBITI DAGLI ODIERNI ATTORI IN CONSEGUENZA DEL FATTO ILLECITO DEI CONVENUTI E LE RISPETTIVE RICHIESTE RISARCITORIE

Alla luce di quanto esposto e si documenterà in giudizio, le alterazioni climatiche di cui ENI risulta essere uno degli artefici, e senza dubbio il principale responsabile italiano, hanno prodotto e stanno producendo gravissimi danni in capo agli odierni attori, le associazioni Greenpeace e ReCommon, oltre che in capo ai privati che agiscono in questa sede.

Appresso, quindi, si illustreranno brevemente i pregiudizi di cui si chiede il risarcimento con riferimento, rispettivamente, a ciascuno dei due gruppi di attori del presente giudizio, i singoli cittadini da una parte e le associazioni ambientaliste dall'altra.

31.1.1. I PREGIUDIZI SUBITI DAGLI ATTORI PERSONE FISICHE DI CUI SI DOMANDA LA RIPARAZIONE

È del tutto pacifico che la violazione dei diritti umani alla vita e a una vita familiare indisturbata come previsto dagli articoli 2 e 8 della CEDU e, quindi, la tutela ex art. 2043 e ss. c.c. invocata dai singoli nel presente giudizio, nasce innanzitutto dal rilevante danno ambientale/climatico causato da ENI a norma dell'art. 300 D.Lgs. n. 152/2006, così come meglio illustrato nei precedenti paragrafi a ciò dedicati.

Tuttavia, come detto, gli odierni attori non domandano il risarcimento del danno ambientale nell'accezione propria del medesimo, vale a dire quale deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali, bensì chiedono il ristoro di ben altre voci di danno.

Nello specifico, per quanto attiene agli attori-persone fisiche, non pare revocabile in dubbio che essi risultano soggetti danneggiati dal fatto illecito della convenuta ENI per avere questo inequivocabilmente determinato un danno alla loro salute ed incolumità, nonché ai beni di loro proprietà e alla loro sfera funzionale.

Pertanto, la loro azione in giudizio è volta ad ottenere il ristoro di voci di danno, differenti e distinte dal danno ambientale in senso stretto, essendo a ciò legittimati a mente del ricordato art. 313 comma 7 D.Lgs. n. 152/2006, per cui resta in ogni caso fermo “*il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi*” (vds. Corte Costituzionale 01/06/2016, n. 126).

Ed infatti, il danno ambientale è un fatto di per sé pluri-offensivo o pluri-lesivo, in quanto determina ulteriori e distinti pregiudizi, riferiti ai beni e ai diritti di cui sono titolari gli attori del presente giudizio.

Peraltro, nella fattispecie si configura, come già ampiamente esaminato, un’ipotesi di classico illecito aquiliano, in quanto i convenuti hanno realizzato - in modo reiterato e persistente - fatti dolosi e colposi, i quali hanno cagionato danni ingiusti agli attori, ex art. 2043 c.c.

Del resto, il citato comma 7 dell’art. 313 costituisce un espresso richiamo ed una mera riconferma della generalissima ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 e ss. c.c.

A tal proposito, come peraltro già documentato e come si dimostrerà comunque nel prosieguo del giudizio, vale la pena ricordare che gli attori-persone fisiche sono tutti residenti e proprietari di immobili in aree del Paese particolarmente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, sì che i danni ingiusti ai beni di loro proprietà nonché alla loro salute e incolumità sono eziologicamente riconducibili, senza soluzione di continuità, ai fatti, pure produttivi di danno ambientale/climatico, posti in essere illecitamente dai convenuti.

Qualora, infatti, in termini di giudizio controfattuale, i convenuti non avessero tenuto le condotte lesive dell’ambiente qui contestate, certamente gli attori privati non vedrebbero concretamente diminuito in modo sensibile il valore patrimoniale e di mercato dei relativi beni immobili, come invece purtroppo s’è verificato.

Allo stesso modo, le persone fisiche, che risiedono tutte in aree particolarmente colpite dai cambiamenti climatici, non sarebbero esposte ad eventi climatici estremi produttivi di disastri e che pertanto pongono a repentaglio la loro salute ed incolumità personale.

Di qui l’ulteriore pregiudizio da *metus* in ragione della sofferenza psicologica derivante dal timore di esporre i propri beni materiali, nonché l’incolumità, la vita e la salute personali e dei propri cari ai fenomeni estremi e disastrosi indotti dai cambiamenti climatici, avendo altresì il diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente all’alterazione delle abitudini della vita quotidiana per via dei medesimi cambiamenti climatici, il tutto anche in assenza della prova di un danno biologico (sul danno da *metus* in eventi di disastro cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 21/02/2002 n. 2515 sul disastro di Seveso; Cass. civ., sez. III, n. 11059 del 13/05/2009 sempre riferita alla nota

vicenda Icmesa; Cass. pen., sez. IV, n. 13843/2020 sul caso Spinetta Marengo; Cass. pen., sez. IV, del 10/05/2018, n. 25547).

Di qui il diritto degli attori di ottenere il ristoro delle suddette voci di danno, conseguenti alla violazione dei diritti umani realizzata dalle convenute con le condotte qui contestate.

In particolare Marco Lion, residente a Senigallia, ha già scontato sulla sua pelle danni da cambiamento climatico essendo stato una delle vittime dell'alluvione del 15 settembre 2022 quando la sua abitazione è stata allagata con la conseguente perdita di documenti e altri beni. Il Lion teme, in particolare, che possa sempre più aggravarsi la situazione di dissesto idrogeologico ed il verificarsi di ulteriori eventi estremi che sempre più metteranno a rischio i suoi beni materiali e l'incolumità sua e dei suoi cari.

Queste fondate preoccupazioni sono comuni a tutti gli attori, anche quelli che non sono ancora stati vittime di eventi estremi, ma che già percepiscono alcuni degli effetti del cambiamento climatico in atto.

Giovanna Deppi e Lucia Ruffato, memori del gravissimo evento estremo accaduto sulle dolomiti (l'uragano Vaia del 2018), temono che possano ripetersi situazioni simili, con rischio non solo per l'ambiente, ma per la propria incolumità. Inoltre, sono anche preoccupate per lo scioglimento dei ghiacciai e per la grave situazione di siccità in cui versa la montagna, temendo perciò sempre più la mancanza di approvvigionamento idrico, nonché il verificarsi di incendi boschivi.

Vanni Destro, Giorgio Crepaldi, Lucia Pozzato e Patrizia Bartelle, tutti residenti nel Polesine, manifestano preoccupazioni e già subiscono danni simili, tra cui le ondate di calore, gli effetti della risalita del cuneo salino, la subsidenza e la siccità, con la conseguente perdita di colture e, quindi, di valore delle proprietà sino al rischio di dover abbandonare i propri luoghi di residenza perché non più abitabili in un prossimo futuro, con la conseguente perdita di affetti e di valore economico dei beni.

Particolare la situazione di Ninetto Martucci, residente a Venezia, il quale vive direttamente gli effetti dell'innalzamento dei mari. In particolare il Martucci, come tutti i veneziani, è consapevole che senza l'impiego del c.d. Mose durante i sempre più frequenti eventi di "acqua alta" i piani terreni delle abitazioni sarebbero pressoché inutilizzabili, se non addirittura inagibili; d'altro canto, però, l'utilizzo del Mose ha due effetti profondamente negativi: il primo di natura economica perché ogni utilizzo costa diverse centinaia di migliaia di euro che potrebbero essere destinati ad altro fine; in secondo luogo, perché bloccare la circolazione delle acque comporta un rischio per la loro salubrità, nonché per l'ecosistema marino della laguna, già fortemente compromesso, anche da eventi atmosferici estremi come trombe d'aria che hanno arrecato danni a cose e persone, con il conseguente timore per l'incolumità dei propri cari e propria.

Sovrapponibili sono anche le preoccupazioni che investono le attrici Rachele Caravaglios e Maria Antonietta D'Antonio. Costoro sono residenti in Piemonte, nella zona della pianura padana, dove l'allarme per lo stato di salute dell'aria e per le ondate di calore è costante, cui si è aggiunta la siccità e la situazione di carenza di risorse idriche, con conseguente ricorso da ultimo anche alle autobotti per rifornire alcuni centri abitati. A ciò si aggiunge che la costante siccità e l'innalzamento delle temperature in una situazione di gravissima presenza di particolato atmosferico crea un'inevitabile preoccupazione negli attori per il futuro e per la salute proprio e dei propri cari, essendo scientificamente acclarato che provochi problemi respiratori, allergici, cutanei, ecc.

In parte queste preoccupazioni sono le stesse di Francesca Zazzera, la quale, residente a Napoli, ha recentemente vissuto da vicino le preoccupazioni per i disastri conseguenti delle piogge estreme (a partire da quelli nella vicina Ischia nel novembre 2022), oltre che i grandi periodi di siccità, con l'inevitabile insorgere di preoccupazione per il proprio futuro a partire dalla paura di dover abbandonare la propria abitazione e, quindi, di dover ricominciare la propria vita in un altro luogo. Nel caso di Noa Helffer, la quale risiede ad Acireale in Sicilia, eventi climatici estremi, quali alluvioni e trombe d'aria, hanno già generato danni sull'abitazione di residenza, nonché limitazioni ricorrenti alla frequenza scolastica, da cui l'inevitabile insorgere di preoccupazione per i possibili impatti futuri collegati a tali fenomeni estremi, inclusi la siccità e la diffusione sempre maggiore di incendi.

31.1.2. I PREGIUDIZI SUBITI DALLE ASSOCIAZIONI GREENPEACE ONLUS E RECOMMON APS DI CUI SI CHIEDE IL RISARCIMENTO

Per quanto riguarda invece i danni il cui ristoro si domanda da parte delle altre due attrici, le associazioni Greenpeace ONLUS e ReCommon APS, vale anzitutto la pena ricordare come ciascuna di esse persegua un precipuo scopo statutario, rappresentato dalla difesa dell'ambiente, del clima, nonché delle risorse naturali e delle comunità locali (riconosciuti come diritti umani dai ricordati artt. 2 e 8 della CEDU), nei termini meglio esplicitati ai §§ 20 e ss.

Pertanto i danni patrimoniali e non patrimoniali di cui si chiede risarcimento in forma specifica da parte degli attori prefati non sono null'altro che i danni da lesione dei predetti scopi statutari nonché i pregiudizi delle risorse finanziarie e dei beni messi in campo e consumati da parte dalle stesse associazioni, al fine di contrastare le attività produttive – *ex multis* - di danno ambientale/climatico compiute da ENI nel corso degli anni.

In altri termini, le attività dolose e colpose degli odierni convenuti, pure produttive di danno ambientale, hanno provocato distinti danni patrimoniali – e non – in capo ai citati “attori collettivi”; danni correlati eziologicamente alle predette attività avverse ed alla necessità, dunque, per i medesimi attori, quali associazioni statutariamente preposte alla tutela dell'ambiente e del clima, degli ecosistemi, delle risorse naturali e delle comunità locali, di porre in essere attività, iniziative e

campagne, chiaramente onerose, mirate a contrastare e contenere, per quanto possibile, i danni ambientali cagionati dalle attività delle convenute.

In definitiva, in termini di giudizio controfattuale, qualora ENI non avesse posto in essere le attività lesive dell'ambiente in esame nel presente atto, i suddetti attori sicuramente non avrebbero patito i danni non patrimoniali agli scopi statutari e i danni patrimoniali alle relative risorse finanziarie ed economiche, ovvero gli esborsi che, invece, hanno affrontato nel corso degli ultimi anni, in quanto impegnati gli stessi attori in attività onerose – sia umanamente sia finanziariamente - tese al contrasto di fatti produttivi di danni ambientali posti in essere dai convenuti.

A suffragio di quanto precede, si menziona consolidata quanto autorevole giurisprudenza di legittimità secondo cui *“il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio, sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica, in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela”* (Cassazione Penale sez. III 23/05/2012 n. 19437. In termini identici parimenti Cassazione Penale sez. III 26/09/2011 n. 34761).

31.2. LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' IN CAPO AI CONVENUTI E LE CONSEGUENTI RICHIESTE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Sulla base di tutto ciò che viene illustrato nell'atto di citazione, gli attori concludono che i predetti danni patrimoniali e non patrimoniali conseguono alla politica climatica inadeguata che ENI ha perseguito e persegue tuttora.

Come infatti illustrato e documentato *supra* al § 19, la strategia di decarbonizzazione di ENI al 2050 non è affatto in linea con quanto richiesto dagli scenari *net zero* dell'IPCC e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, e che alla mancanza di un'azione incisiva di riduzione delle emissioni nella decade in corso è imputabile la *non compliance* da parte di ENI con quanto richiesto dalla comunità scientifica internazionale per evitare catastrofici cambiamenti climatici mantenendo l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi (infatti già al 2030 ENI “consumerà” il 71 per cento del budget di carbonio a essa assegnabile secondo i modelli scientifici, e al 2035 l'intensità carbonica delle attività di ENI sarà ancora superiore di quanto consentito per il 21 per cento).

Ad ENI deve, pertanto, essere imposto di porre fine a questa situazione *contra ius* perseguendo l'obiettivo climatico globale dell'Accordo di Parigi, nel rispetto, tra gli altri, del principio di precauzione.

In quanto società responsabile di un quantitativo di CO2 superiore a quello emesso da tutto il Paese, ENI dovrà seguire lo scenario di riduzione delle emissioni necessario per stabilizzare le

concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera tra le 400 e le 500 ppm.

E', dunque, imprescindibile che ENI incominci a ridurre immediatamente e concretamente le sue emissioni perché, se continua a tardare e/o rinviare, il rischio di non poter più evitare danni climatici irreversibili aumenterà e così anche i costi sociali ed economici a essi connessi.

Va ricordato, che come menzionato nel § 4, il Rapporto SR 1.5 dell'IPCC del 2018 indica che la riduzione del riscaldamento globale a 1,5 °C richiede che le emissioni globali di CO2 siano ridotte del 45% entro il 2030 e del 100% netto entro il 2050. Tale raccomandazione su base scientifica è stata recentemente ribadita e rafforzata nel Rapporto AR6 Working Group III del 2023.²¹⁴

Di qui la necessità di limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera di ENI (Ambito 1, 2 e 3) a causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa in misura tale che il volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020.

Si consideri inoltre che, come già sopra dedotto, delle scelte di Eni e dei relativi effetti sul piano climatico sono responsabili anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, tenuto conto delle partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente, dei loro poteri di controllo e dell'influenza dominante che esercitano sulla società dalla fondazione ad oggi.

Il tutto considerando anche il nuovo comma 3 dell'art. 41 Cost. (come modificato dalla legge cost. 1/2022) ha imposto un profondo cambiamento nei rapporti tra diritto ed economia nel nostro Paese prevedendo un intervento pubblico a tutela dell'ambiente, con azioni di indirizzo e coordinamento dell'economia pubblica e privata volte alla tutela ambientale e un conseguente inevitabile nuovo ruolo del MEF e della stessa CDP, in termini di selezione e gestione degli investimenti in partecipazioni azionarie.

Di qui una richiesta di accertamento di responsabilità e la conseguente domanda di condanna anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad adottare una *policy* operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui l'Eni S.p.A. dovrebbe dotarsi al più presto in linea con l'Accordo di Parigi, e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi.

31.3. IN PARTICOLARE: PRINCIPI A CUI ENI DOVREBBE ADEGUARE IL SUO PIANO INDUSTRIALE

Come dimostrato, dunque, le emissioni globali di CO2 dovranno essere ridotte a zero entro il 2050 per raggiungere l'obiettivo climatico di Parigi per prevenire pericolosi cambiamenti climatici, ed è necessaria una riduzione del 45% delle emissioni globali di CO2 entro il 2030.

²¹⁴ "Nei percorsi che limitano il riscaldamento a 1,5°C (>50%) senza overshoot o con un overshoot limitato le emissioni nette globali di CO2 si riducono rispetto alle emissioni modellate nel 2019 del 48% [36-69%] nel 2030 e dell'80% [61-109%] nel 2040". IPCC, AR6, SPM, C.1.2 - https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf

Qualsiasi scenario di minore portata riduce le possibilità di raggiungere l'obiettivo di Parigi e aumenta la dipendenza dall'applicazione su larga scala di tecnologie CDR (*carbon dioxide removal*) non provate per creare le cosiddette emissioni negative per compensare le emissioni in eccesso se non si ottiene la necessaria riduzione del 45% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e la riduzione del 100% entro il 2050.

Che questi scenari di riduzione delle emissioni possano e debbano essere richiesti ed imposti a ENI è stato ampiamente chiarito e dimostrato, spiegando che si tratta di percorsi fattibili, sia a livello globale, che per ENI.

Il Sustainable Finance Programme dell'Università di Oxford e il think tank britannico E3G hanno studiato quali scenari sono più interessanti per le compagnie petrolifere e del gas utilizzando modelli che simulano la transizione internazionale a basse emissioni di carbonio.

Secondo il loro rapporto di indagine "*Crude Awakening: making oil major business models climate compatible*" è nell'interesse delle compagnie petrolifere e del gas assumere una posizione attiva nella transizione energetica²¹⁵.

Dei cinque modi selezionati e studiati in cui le compagnie petrolifere e del gas possono rispondere alla transizione energetica due sono risultati economicamente sostenibili e redditizi per le compagnie petrolifere e del gas e i loro azionisti, vale a dire (i) uscire attivamente dal settore fossile ("uscita anticipata") e (ii) passare a una società di energia rinnovabile ("trasformazione pianificata")²¹⁶.

"*First one out*", o uscita anticipata, è uno scenario in cui una società petrolifera e del gas riduce gli investimenti in petrolio e gas *upstream*, e allo stesso tempo distribuisce i profitti agli azionisti attraverso dividendi e riacquisto di azioni. In questo modo, l'azienda rimane redditizia durante l'eliminazione graduale delle sue attività sui combustibili fossili. Se è probabile che i progetti manchino gli obiettivi di profitto saranno ceduti, trasferendo l'obbligo di smantellare l'infrastruttura petrolifera e del gas esistente a un'altra parte²¹⁷.

"La trasformazione pianificata" è, invece, uno scenario in cui un'azienda non solo si allontana dal petrolio e dal gas, ma cresce anche nelle energie rinnovabili.

Con strategie reattive, invece, le compagnie petrolifere incontreranno grandi perdite²¹⁸.

Ciò riguarda le seguenti strategie:

- scenario di deriva: una strategia in base alla quale un'azienda adegua il proprio portafoglio su base ad hoc ai mercati in contrazione. L'azienda è reattiva e non anticipatrice. Molte

215 Caldecott 2018, e3g, *Crude awakening: Making Oil Major Business Models Climate Compatible*.

216 Caldecott 2018, e3g, *Crude awakening: Making Oil Major Business Models Climate Compatible* p.4.

217 Caldecott 2018, e3g, *Crude awakening: Making Oil Major Business Models Climate Compatible* p.16-18

218 Caldecott 2018, e3g, *Crude Awakening: Making oil major business models climate-compatible* p.16-26.

compagnie petrolifere e del gas vedono opportunità per il gas, mentre non è ovvio che il gas sarà in grado o dovrebbe competere con le alternative. Si tratta di una strategia rischiosa in cui risposte improvvise e ad hoc ai cambiamenti del mercato possono portare a "stranded asset" (beni che hanno perso il loro valore).

- scenario dello struzzo: uno scenario in cui una compagnia petrolifera e del gas presume che la domanda di petrolio e gas continuerà ad aumentare, i prezzi del petrolio rimarranno elevati e gli obiettivi climatici non saranno raggiunti. L'azienda presta poca attenzione alla transizione energetica.
- scenario "Last one standing" (l'ultimo che sopravvive): uno scenario in cui una compagnia petrolifera indovina che sarà l'ultima azienda a produrre petrolio e gas. Ciò richiede che tutte le altre compagnie petrolifere e del gas lascino il mercato prima ("prima fuori"). Le società statali detengono l'80-90% delle riserve globali di petrolio e gas e possono produrre petrolio e gas al minor costo. Secondo l'Università di Oxford e E3G, è quindi improbabile che una compagnia petrolifera e del gas privata possa implementare con successo questa strategia.

In breve, secondo questo studio dell'Università di Oxford e di E3G, è nell'interesse delle compagnie petrolifere e del gas adottare misure drastiche in modo attivo, per garantire che queste società non rischino grandi perdite. È nell'interesse sia delle compagnie petrolifere e del gas private che dei loro azionisti che queste società si sciolgano gradualmente, ma in modo redditizio (uscita anticipata), o effettuino una transizione precoce e completa verso una società di energia rinnovabile (trasformazione pianificata).

Qualora la convenuta dovesse ritenere economicamente insostenibile una diversa politica industriale, si rammenta il caso della società danese Ørsted (ex Danish Oil and Natural Gas Energy). Questa società ha dimostrato che è anche possibile per le compagnie petrolifere e del gas impegnarsi nella transizione energetica, disinvestire dalle attività inquinanti, e concentrarsi sulle energie rinnovabili (la suddetta strategia di "trasformazione pianificata"). Nell'ottobre 2017 questa società, che è la più grande società energetica in Danimarca, ha annunciato il cambio di nome dopo un processo decennale in cui la società ha completamente eliminato i suoi investimenti in petrolio e gas e ha iniziato a investire in energie rinnovabili. La società prevede di ridurre le emissioni di gas serra del 96% entro il 2035 rispetto alle emissioni del 2006 e di cessare completamente le sue attività a carbone nello stesso anno. Il CEO della società ha indicato che la società si concentrerà interamente sulle energie rinnovabili: *"Il nostro focus per il futuro sarà sulla crescita verde basata sulle nostre piattaforme di business esistenti nell'eolico offshore, nella biomassa, nelle soluzioni*

verdi per i clienti”²¹⁹.

In questo modo l'azienda vuole intraprendere le azioni necessarie per creare un mondo che funzioni interamente sull'energia verde:

*“la nostra visione è un mondo che funziona interamente con energia verde. Vogliamo essere un'azienda che fornisce soluzioni reali e tangibili a uno dei problemi più difficili e urgenti del mondo”*²²⁰.

Per il momento, la strategia di Ørsted si è dimostrata vincente. In un'intervista del luglio 2018, Matthew Wright, amministratore delegato di Ørsted, spiega che l'azienda è il fornitore di energia in più rapida crescita e il più redditizio.²²¹

“La strategia della leadership è quella di gestire un business redditizio e socialmente responsabile. Dovevano convincere le persone che il business futuro poteva avere lo stesso successo di quello vecchio. Ørsted è ora la società di servizi pubblici in più rapida crescita e la più redditizia, dimostrando che è possibile realizzare rendimenti decenti dalle energie rinnovabili [...] La gente era scettica sull'eolico offshore (in mare aperto) [...] La nuova tecnologia è costosa da sviluppare e abbiamo scoperto che eravamo in competizione (concorrenza) con modi (metodi) consolidati di generare e fornire energia. Per forzare il cambiamento, devi implementare nuove tecnologie e continuare a sviluppare nuove iterazioni in modo che migliori. I parchi eolici sono ora convenienti quanto l'utilizzo di combustibili fossili per generare energia e molto più efficienti”.

Questo esempio suggerisce che le compagnie petrolifere possono effettivamente trasformarsi avendone profitti e non perdite.

31.4. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2058 c.c..

L'articolo 2058 c.c. prevede che *“il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile”*. Nel caso di specie gli attori sono, in modo diverso le persone fisiche dalle associazioni, tutti danneggiati, ex art. 2043 c.c. dalle condotte illecite di ENI. A tal proposito, dunque, gli attori possono avanzare due tipi di domande: il risarcimento per equivalente e il risarcimento in forma specifica.

Orbene, nel caso di specie, in via principale, si ritiene che la richiesta più corretta e che possa garantire più un ristoro per il passato, ma soprattutto una garanzia per il futuro, sia la reintegrazione in forma specifica dell'articolo 2058 c.c.. Ciò a cui si mira, infatti, è che il Tribunale imponga ad ENI di cessare le condotte illecite attraverso una modificazione del piano industriale che tenga conto degli aspetti di diritto, anche sovranazionale, deputati al raggiungimento degli obiettivi di Parigi e alla cessazione dei reati ambientali.

219 Murray 2017 *Oil and gas is 'no longer who we are': DONG Energy seeks to rebrand as Orsted following fossil fuel.*

220 Murray 2017 *Oil and gas is 'no longer who we are': DONG Energy seeks to rebrand as Orsted following fossil fuel*

221 Morris 2018, *From Fossil Fuels to Green Energy: The Orsted Story*

Da quanto ampiamente illustrato in precedenza si evince, senza remora di smentita, che l'attuale piano industriale di ENI provocherà nel futuro uno sfioramento, sia dell'obiettivo climatico mondiale di aumento della temperatura di 1,5°C, sia di 2°C e ciò in ragione del periodo di latenza tra il momento delle emissioni in atmosfera di gas serra, tra cui CO₂, e la manifestazione macroscopica degli effetti. Per questo motivo oggi possiamo affermare che l'obiettivo non può essere quello di mantenere lo status quo delle emissioni di gas serra, perché tale status porterebbe ad un risultato negativo, ma è necessario ridurre fino ad azzerare le emissioni oggi per vederne gli effetti domani. E ciò non può non passare dalla richiesta modifica del piano industriale di ENI. Sicché, la richiesta di risarcimento in forma specifica deve essere intesa, in questo caso, come richiesta di cessare le condotte illecite ripristinando lo status quo ante che si verificherà in futuro in forza di ciò che viene fatto hic et nunc.

“La condanna al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica può essere pronunciata con l’ordine di eliminazione di quanto illecitamente fatto, che risulti identificato come fonte esclusiva di un danno attuale destinato a protrarsi nel tempo”. Cass. Civ., 27 settembre 1993, n. 9728.

Ovviamente la richiesta di risarcimento del danno per equivalente è, come insegna la giurisprudenza, un minus rispetto al 2058 c.c. che deve, e vuole, essere richiesta solamente in via subordinata o, comunque, complementare secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n. 4958 del 20 agosto 1981 *“la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica non esclude il diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario inerente al periodo in cui il bene danneggiato è rimasto pregiudicato nella sua efficienza e godibilità”*.

Sulla praticabilità dell'azione inibitoria e specifica per accordare tutela giurisdizionale a primari beni di rilievo costituzionale, in *primis* la tutela della salute e dell'ambiente, anche nei confronti della pubblica amministrazione, la giurisprudenza della Suprema Corte risulta costante. Vedasi ad es. Cassazione civile sez. III, 27/07/2000, n. 9893, a mente della quale la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della p.a. può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l'opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio. Ma anche Cassazione civile sez. un., 23/04/2020, n.8092 secondo cui il criterio della tutela inibitoria e quella risarcitoria del danno in forma specifica assume un carattere prioritario rispetto all'azione generale risarcitoria ex art. 2043 c.c. e ciò sia con riferimento al diritto alla salute di rango costituzionale che a quello di proprietà. Appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle concrete modalità di esercizio del ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure necessarie per

eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili (Cass. civ. S.U. n. 11142 dell'8.5.2017), con l'ulteriore precisazione che tale questo quadro giurisprudenziale è valido e operante anche in materia di danno ambientale ed è conforme alla legislazione in materia.

31.5. LA DOMANDA INIBITORIA EX ART. 614 bis c.p.c.

L'articolo 614 bis c.p.c. stabilisce che *“con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza”*.

L'oggetto della tutela inibitoria è un diritto soggettivo la cui lesione è stata cagionata dal comportamento altrui che, peraltro, ha determinato anche la violazione di una norma di diritto positivo che già proteggeva il diritto in questione, laddove le ipotesi di aspettativa di tutela preventiva di tali tipologie di diritto sono ampie e variegate, alcune direttamente riferibili alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati²²².

La tutela inibitoria, che è una tutela di tipo preventivo, perché tende a impedire la ripetizione o la continuazione di un comportamento illecito, ha una valenza principale e non secondaria, anche in considerazione del fatto che vi sono molti settori - quali i diritti di libertà, o alla salute e all'ambiente salubre, di matrice costituzionale in cui è posta al centro del sistema di tutela la persona e non i beni materiali²²³.

In sostanza tale azione si rivolge alla tutela di un diritto, e soprattutto alla tutela in futuro dello stesso, sul presupposto che si sia già verificata una lesione attuale nonché dell'ulteriore e non secondario presupposto del serio pericolo di reiterazione e continuazione della lesione dello stesso.

Nel caso di specie è del tutto evidente che non ci si possa esimere dal chiedere anche una tutela inibitoria atteso che la condotta illecita di ENI rischia, se non è addirittura inevitabile, che si protragga nel tempo.

@@@@@@@@

In ragione di tutto quanto fin qui premesso in fatto e considerato in diritto, gli attori, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi,

citano

ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX settembre n. 97, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in persona del legale

²²² G. Basilico, *La tutela preventiva*, Milano, 2013.

²²³ G.N. Nardo, *Profili Sistemati dell'azione civile inibitoria*, ESI, 2017.

rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Via Goito n. 4, a comparire dinanzi al Tribunale di Roma, nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del giorno **30 novembre 2023**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e declaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

In via istruttoria, ammettere prova per interpello e testi sui capitoli che verranno formulati nelle successive memorie istruttorie, con richiesta di CTU come specificato *infra* sub 1;

Nel merito:

1) accertare, se del caso previa CTU, e dichiarare che ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA, a seguito delle emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO₂, provenienti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI, non hanno ottemperato e non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti di cui ENI S.p.A. si sarebbe dovuta dotare in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, in violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU;

2) per l'effetto, accertare e dichiarare che ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA sono solidalmente responsabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU e degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e *subendi* dagli attori per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico che essi hanno concorso a cagionare, ivi compresi:

a) nei confronti degli attori-persone fisiche, i danni ai beni patrimoniali di loro proprietà e i danni non patrimoniali ai beni della salute, dell'incolumità e i danni da *metus*, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni ed interessi;

b) nei confronti degli attori Greenpeace e ReCommon, i danni patrimoniali costituiti dalle risorse economiche e finanziarie messe in campo per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e i danni non patrimoniali conseguenti alla frustrazione dei rispettivi scopi statutari, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni ed interessi;

3) conseguentemente, condannare ENI SPA, ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera (Ambito 1, 2 e 3) a causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa in misura tale che tale volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura, accertanda in corso di causa, che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

4) condannare altresì il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ad adottare una *policy* operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, nei termini indicati al predetto punto 3), stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna dei convenuti al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

5) in via subordinata, per l'effetto condannare i convenuti all'adozione di ogni necessaria iniziativa che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Produzioni documentali:

Premettendo che, per ragioni di economia processuale, tutti i documenti per cui è stata indicata nel corso dell'atto o nelle note la pagina web di riferimento verranno prodotti direttamente in giudizio su esplicita richiesta dell'Ill.mo Giudice adito (per semplificare la reperibilità degli stessi, si allega, sub doc. 1) un documento contenente l'indicazione di tutte le pagine web con il relativo collegamento ipertestuale), si depositano in giudizio i seguenti atti e documenti:

- 1) documento contenente le pagine web ed i collegamenti ipertestuali;
- 2) documenti di identità, certificati di residenza e di proprietà immobiliare degli attori privati;
- 3) statuto di Greenpeace Onlus e verbale di elezione del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- 4) decreto Ministero Ambiente di riconoscimento di Greenpeace Onlus quale associazione di protezione ambientale del 20 febbraio 1987;
- 5) statuto di ReCommon e verbale di elezione del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- 6) relazione tecnico-scientifica.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini consentiti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato.

Addì, Roma 9 maggio 2023

Avv. Alessandro Gariglio

Avv. Marco Casellato

Avv. Matteo Ceruti